

DLVII. SEDUTA

VENERDÌ 22 DICEMBRE 1950

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Congedi	Pag. 21674	BOERI	Pag. 21688
Disegni di legge:		CONTI	21688
(Trasmissione)	21674	Disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed il Governo della Repubblica italiana riguardante la sede centrale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura concluso a Washington il 31 ottobre 1950 » (1443) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):	
(Rimessione all'Assemblea)	21693	CARRARA, <i>relatore</i>	21694, 21696
Disegno di legge di iniziativa parlamentare (Presentazione)	21694	CINGOLANI	21695, 21720
Disegno di legge: « Istituzione del Consiglio superiore delle Forze armate » (621-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):		TERRACINI	21696, 21720
GASPAROTTO, <i>relatore</i>	21675, 21676	TUPINI	21696
VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	21675	DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	21697
Disegno di legge: « Onoranze ai caduti in guerra » (816-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):		Disegno di legge: « Adesione ed esecuzione della Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate » (1000) (Discussione e approvazione):	
GASPAROTTO, <i>relatore</i>	21677, 21679	CERULLI IRELLI	21721, 21722
VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	21677, 21679	CINGOLANI	21721
CARRARA	21678, 21679	TERRACINI	21722
PALERMO	21679	CARRARA, <i>relatore</i>	21723
Disegno di legge: « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario » (577-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):		DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	21724
ZOLI, <i>relatore di maggioranza</i> 21680, 21681, 21683, 21685, 21689		Interpellanza (Annunzio)	21745
RUGGERI, <i>relatore di minoranza</i> 21680, 21681, 21683		Interrogazioni:	
FORTUNATI	21680, 21684, 21685, 21688	(Annunzio)	21745
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> 21682, 21684, 21686, 21690		(Annunzio di risposte scritte)	21745
RICCI Federico	21686, 21691	Per la festività di Natale e di Capodanno:	
		PRESIDENTE	21745
		TONELLO	21744

1948-50 - DLVII SEDUTA

DISCUSSIONI

22 DICEMBRE 1950

CINGOLANI	Pag. 21744
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	21744
Relazione (Presentazione)	21674
Sull'ordine dei lavori:	
ORLANDO	21692
ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte scritte ad interrogazioni:	
BASTIANETTO	21749
SFORZA, <i>Ministro degli affari esteri</i> 21749, 21753, 21754	
BISORI	21749
BATTISTA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	21749, 21757, 21758, 21759, 21767
BOSI	21750, 21751
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	21750, 21765
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	21751, 21756, 21761
BRASCHI	21753
GONELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> 21753, 21756, 21760, 21762, 21763, 21771	
CARMAGNOLA (COSATTINI, ZANARDI)	21753, 21754
CASO	21754
CAMPILLI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	21754
CEMMI (PEZZINI)	21755
TOGNI, <i>Ministro dell'industria e commercio</i>	21755
FERRAGNI	21756
GASPAROTTO	21756
GAVINA (BOCCASSI)	21757
JANNUZZI	21757, 21758
PACCIARDI, <i>Ministro della difesa</i> 21757, 21759, 21769	
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	21758
LANZARA	21758, 21759
LOCATELLI	21759
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	21759, 21767
LUSSU	21759
MENGHI	21760, 21761
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	21761
MILILLO	21761, 21762
MOMIGLIANO	21762
CHIARAMELLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	21763
MONALDI	21763
MUSOLINO	21764
BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	21764, 21767
NACUCCHI	21765
PASQUINI	21766
PISCITELLI	21767
PRIOLO	21767
RICCI Federico (BARBARESCHI, BOERI, BOGGIANO PICO, BO, VARALDO e CAPPA)	21768
D'ARAGONA, <i>Ministro dei trasporti</i>	21769
ROMITA	21769
TARTUFOLI (VARRIALE ed altri)	21769
TIGNINO	21771

La seduta è aperta alle ore 9,30.

CERMENATI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Caminiti per giorni 1, Longoni per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Persico, Presidente e relatore della Commissione parlamentare di indagine sulle condizioni dei detenuti negli stabilimenti carcerari, ha trasmesso alla Presidenza la relazione della Commissione stessa (Doc. CXXXIX).

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Informo che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma mutui per il risanamento delle zone periferiche » (1167-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati;

« Arruolamento straordinario per i servizi di Pubblica Sicurezza » (1467);

« Provvedimenti per il completamento del nuovo ospedale policlinico di Modena » (1469), d'iniziativa dei deputati Bartole e Coppi Alessandro.

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Istituzione del Consiglio superiore delle Forze Armate » (621-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del Consiglio superiore delle Forze armate »,

approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Prego il senatore segretario di darne lettura.

CERMENATI, *Segretario*, legge lo stampato n. 621-B.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Gasparotto.

GASPAROTTO, *relatore*. Il Senato ha approvato a suo tempo, con emendamenti, il disegno di legge proposto dal Governo circa l'istituzione del Consiglio superiore delle Forze armate, che sarà l'organo di consulenza ordinaria del Ministro della guerra. La Commissione della difesa della Camera ha adottato in pieno il criterio informatore del disegno di legge approvato dal Senato, apportandovi piccole modificazioni che, essendo state accettate dal Governo, la Commissione ha creduto di far proprie. Si tratta di modificazioni di poco momento: ad esempio, all'articolo 5, alle parole « Capo di Stato Maggiore della difesa », si è creduto di rettificare la dizione, aggiungendo anche gli altri Capi di Stato Maggiore. Ne viene quindi la soppressione della parola « della difesa ». Correlativamente si è disposto alla lettera *d*) dello stesso articolo. All'articolo 8, mentre nel testo votato dal Senato si dice che il Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate ha diritto di « invitare », per dare pareri, ufficiali delle Forze armate ed eventualmente anche funzionari dell'Amministrazione statale in genere, si è creduto di sostituire alla parola « invitare » la parola « convocare », in modo da rendere obbligatoria la presenza. Nessuna osservazione in contrario, per quanto, come ho detto, sia tanto tenue la differenza fra le due dizioni che non varrebbe la pena di distinguerle. Parimenti all'articolo 9 nel testo originario si dice che « i membri ordinari relatori sono nominati con decreto del Ministro per la difesa ». La Commissione della Camera ha creduto di aggiungere « su proposta del rispettivo presidente di sezione », il che del resto era intuitivo; niente di male però che ci sia una maggiore precisazione. Riducendosi a così piccola cosa le rettifiche adottate dalla Commissione della Camera al testo già approvato dal Se-

nato, non ho nulla in contrario perchè siano accolte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vaccaro, Sottosegretario di Stato per la difesa.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Io mi rimetto senz'altro alla relazione dell'onorevole Gasparotto.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla discussione delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

All'articolo 5 sono state apportate due modifiche. La prima riguarda il primo comma della lettera *a*), che è stato così emendato:

« *a*) il generale dell'Esercito, l'ammiraglio e il generale dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, più elevati in grado o più anziani nel rispettivo ruolo, i quali non siano Ministro, Sottosegretario di Stato, Capo di Stato Maggiore o Segretario generale ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seconda modificazione concerne la lettera *d*). Do lettura del testo emendato:

« *d*) il generale di corpo d'Armata, l'ammiraglio di squadra, il generale di squadra aerea più anziani che non rivestono le cariche di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), con funzioni di vice presidenti di sezione; ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

All'articolo 8 è stata sostituita la parola « invitare » con l'altra « convocare ».

Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione l'emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

All'articolo 9 è stato modificato il secondo comma. Do lettura del testo emendato:

« I membri ordinari relatori sono nominati con decreto del Ministro per la difesa su proposta del rispettivo presidente di sezione ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

All'articolo 11 sono state soppresse le lettere *f), g), h), l), m)*, di cui do lettura:

« *f)* sulle caratteristiche programmatiche e sui progetti di nuove armi e navi, di nuovi aerei e mezzi bellici in genere;

g) sulle proposte di radiazione, alienazione di mezzi bellici e su quelle di radiazione di navi dal quadro del naviglio militare;

h) sulle proposte di costruzione, demolizione, alienazione, trasformazione di stabilimenti e di edifici militari, di opere fortificate, di basi navali ed aeree;

l) sui progetti, sulle invenzioni, sulle relazioni tecniche di qualunque natura presentati al Ministro, che rivestano notevole importanza;

m) sulle questioni attinenti alla produzione ed alla importazione od esportazione di materiali bellici e di mezzi navali ed aerei, in relazione alle necessità militari e civili ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la soppressione di queste lettere. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

All'articolo 13, secondo comma, la parola « invitati » è sostituita con l'altra « convocati », in analogia con la modificazione apportata all'articolo 8.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha modificato inoltre il titolo del Capo V, « Disposizione transitoria », nel seguente: « Disposizione finale ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

All'articolo 16 è stato soppresso il secondo comma, di cui do lettura:

« Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono la carica di presidente dei predetti Consigli possono essere chiamati ad assumere la presidenza della Sezione della rispettiva Forza armata nel Consiglio superiore di nuova istituzione, anche se essi non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dal precedente articolo 5, lettera *a)*, ma comunque non oltre il raggiungimento dei limiti di età prescritti pel grado rivestito ».

GASPAROTTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO, *relatore*. Io vorrei ricordare che l'articolo in discussione era già stato oggetto di osservazioni in contrario sia nella 4^a Commissione di difesa, sia in Assemblea, in quanto era sembrato che con questa disposizione a carattere transitorio si volesse far posto ad un alto funzionario dell'amministrazione militare.

Il Ministro ha allora insistito, per ragioni contingenti. Queste ragioni sono venute ora a mancare, di conseguenza, ragionevolmente, la Commissione della Camera dei deputati ha creduto opportuno sopprimere l'articolo, e noi non abbiamo che da approvare questa soppressione, con piena soddisfazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione questa soppressione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

In conseguenza della modificazione del titolo del Capo V, resta soppresso il sottotitolo « Disposizione finale » che nel testo già approvato dal Senato precedeva l'articolo 17.

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso, con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Onoranze ai caduti in guerra » (816-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Onoranze ai caduti in guerra », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore segretario di darne lettura.

CERMENATI, *Segretario*, legge lo stampato n. 816-B.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Gasparotto.

GASPAROTTO, *relatore*. Il disegno di legge sulle onoranze ai caduti in guerra è atteso con evidente ed impaziente aspettazione dalle famiglie dei caduti. Il Senato ha già approvato il progetto nel testo del Governo, apportandovi lievi modificazioni. Il provvedimento è inteso a recuperare le salme dei nostri caduti, distribuite purtroppo in tutte le parti del mondo: America del Nord, America del Sud, Australia, Germania, Italia, Jugoslavia, Kenia, Albania e via dicendo; è un compito ponderoso che il Governo si assume, e purtroppo i fondi messi a disposizione dal Tesoro per questo disegno di legge sono da tutti riconosciuti, e dallo stesso Ministro della difesa, insufficienti.

La Commissione della Camera ha creduto di apportare una sola modificazione, che noi accettiamo per quanto sia superflua. Infatti, la quarta Commissione della difesa del Senato e il Senato stesso in Assemblea non hanno mai creduto di far distinzione tra morti e morti. Tutti i morti hanno diritto di essere sistemati nel sepolcro; perciò non abbiamo specificatamente nominato i morti caduti in obbedienza al comando della Repubblica di Salò. È parso invece ad un membro della Commissione presso la Camera che occorresse nominativamente

fare cenno anche di questo, e di conseguenza ha aggiunto all'articolo 3 un comma, con cui si specifica che al Commissariato generale spetta inoltre di provvedere « alla sistemazione delle salme degli italiani appartenenti a forze armate operanti al servizio della sedicente repubblica sociale italiana, deceduti in conseguenza della guerra ». Per quanto, ripeto, sia superflua questa aggiunta, non vale la pena certamente di ritardare e di rimandare allo altro ramo del Parlamento il disegno di legge, mentre l'aspettazione delle famiglie è vivissima.

Nella relazione mi sono permesso, perchè fosse portato a notizia della stampa (che sarebbe bene che registrasse questo elemento), di far sapere alle famiglie che, mentre il Governo provvederà a questo alto e difficile compito, per il quale occorrerà mandare delle missioni all'estero, cercare le salme, identificarle, e dar loro, non sepoltura, ma collocamento nei feretri, trasportarle poi dai mari lontani in Italia, alla frontiera italiana e metterle a disposizione delle famiglie, ove le famiglie stesse non credano di lasciarle a disposizione del Governo, e infine collocarle in opportuni mausolei o sepolcreti, le famiglie fin d'ora hanno modo, col concorso del Governo, di provvedere anche direttamente al recupero delle salme dei propri cari, e il Governo ha messo a disposizione, all'uopo, somme che ho indicate nella mia seconda relazione. Questo, perchè ci sono famiglie e ci sono comitati nei vari comuni d'Italia che intendono provvedere direttamente, prima che il Governo possa avere a disposizione i fondi sufficienti, a questo pietoso compito.

È per questo che ho creduto di fare un supplemento alla mia prima relazione per dare alle famiglie, nelle more del tempo in cui il disegno di legge troverà la sua integrale esecuzione, la possibilità di avere esatta nozione della portata della legge. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vaccaro, Sottosegretario di Stato per la difesa.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'aspettazione delle famiglie dei numerosi caduti in guerra, le cui salme ancora giacciono in territorio straniero, che non abbiano ancora trovato conveniente e decorosa sepoltura in territorio nazionale, viene a realizzarsi col presente disegno di legge che, presentato

dal Governo e approvato dalla Commissione di difesa della Camera e del Senato, si trova ora all'esame di questa Assemblea.

Con le norme in esso contenute, come ha detto l'onorevole relatore, la Patria provvederà a raccogliere nel suo seno le spoglie di tutti i suoi figli, per qualunque ragione caduti in guerra. Gli emendamenti proposti dalla Commissione di difesa della Camera estendono i provvedimenti anche alle salme dei caduti in servizio della Repubblica sociale italiana e mirano a provvedere per la sistemazione definitiva di ciascun caduto in guerra, per il quale i congiunti non abbiano provveduto. Si afferma così il nobile criterio per cui non deve sussistere differenza di ideali di fronte ai caduti i quali tutti hanno immolato la loro vita in combattimento. L'attuazione della legge in esame segna un'altra tappa non indifferente verso la tanto auspicata pacificazione degli animi. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

All'articolo 3 è stata aggiunta la seguente lettera:

« *b*) alla sistemazione delle salme degli italiani appartenenti a Forze armate operanti al servizio della sedicente repubblica sociale italiana, deceduti in conseguenza della guerra ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione quest'emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Conseguentemente le lettere *b*) e *c*) del testo già approvato dal Senato divengono *c*) e *d*).

Pongo in votazione l'articolo 3 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il primo comma dell'articolo 4 è stato così modificato:

« Alle sistemazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo 2 e di cui alla lettera *b*) dell'articolo 3 si farà luogo se ed in quanto i congiunti non vi abbiano provveduto, o non vi provvedano coi sussidi che il Commissario generale potrà mettere a loro disposizione di concerto col Ministero del tesoro ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione quest'emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il primo comma dell'articolo 5 è stato modificato nella seguente maniera:

« Il compito della sistemazione provvisoria delle salme di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo 2 e di cui alla lettera *b*) dell'articolo 3 nei cimiteri comunali può dal Commissario generale essere affidato ai singoli Comuni, con l'osservanza delle direttive generali e particolari che egli riterrà impartire di intesa, ove del caso, con il Ministero dell'interno ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione quest'emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

CARRARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA. Prima che sia messo in votazione l'intero complesso degli emendamenti desidererei rivolgere una viva raccomandazione al Governo. Essa si riferisce ai nostri caduti di Cefalonia per i quali l'anno passato rivolsi un caldo appello perchè la situazione di queste nostre carissime salme, che hanno suscitato fremiti di passione in tutta l'Italia, venga definita e le salme stesse siano ricondotte in Patria dove esse sono attese ansiosamente da tutti gli italiani e specialmente dai parenti. Io mi auguro che questa sistemazione avvenga al più presto e che le ossa dei cari caduti siano qui ricondotte e si provveda degnamente a dar loro onorata sepoltura, creando un ossario che sia centro di venerazione del popolo italiano. Ricordo al Governo questo mio appello e invoco con tutta l'anima che esso abbia presto accoglimento e attuazione. (*Applausi*).

1948-50 - DLVII SEDUTA

DISCUSSIONI

22 DICEMBRE 1950

GASPAROTTO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO, *relatore*. Non solo mi associo, ma vorrei aggiungere qualcosa alla raccomandazione. Il fatto di Cefalonia, non dico che sia unico nella storia, ma è uno degli episodi più fulgidi dell'ultima guerra, in quanto che si tratta di cinque mila italiani che hanno lasciato la vita per non avere accettato la resa offerta dal nemico. Fatto singolare che va particolarmente registrato. Perciò la proposta dell'egregio collega va precisata nel senso che essi meritano uno speciale mausoleo perchè il fatto è veramente eroico e degno di tutta l'ammirazione degli italiani. (*Applausi*).

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Io mi associo a quanto hanno detto gli onorevoli colleghi Carrara e Gasparotto, però debbo portare al Senato una voce di dolore per quel che si è verificato pochi giorni fa a Bari, in occasione della traslazione di salme di italiani caduti in terra d'Albania. Quando si tratta di belle parole all'indirizzo dei caduti, dei mutilati e dei combattenti, siamo tutti d'accordo, ma quel che conta — e su questo richiamo l'attenzione del Senato — è che dalle parole si passi ai fatti. Il Governo albanese spontaneamente, generosamente, a sue spese, ha inviato in Italia le salme di 23 eroici caduti in nome della libertà e mi ha assicurato lo stesso trattamento per tutte le altre. Orbene, abbiamo assistito allo spettacolo doloroso che sento il bisogno di denunciare al Senato, che, mentre un governo straniero a proprie spese ha mandato attraverso il mare le salme di 23 caduti italiani, il Governo italiano si è rifiutato di pagare le spese affinché le salme da Bari fossero trasportate nei luoghi di origine. Questo fatto ho voluto denunciare perchè il Senato in questa solenne riunione di oggi, nella quale si commemora l'eroismo dei nostri caduti, tenga presente che non bastano le parole ma occorre concordia di intenti quando si tratta di onorare coloro che caddero per la libertà. (*Applausi*).

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Assicuro gli onorevoli Carrara e Gasparotto che la loro ansia per riportare in Patria i caduti di Cefalonia è ansia anche del Governo. Sono in corso pratiche perchè ciò avvenga, e, se non fosse possibile provvedere alla raccolta di tutte le salme in Cefalonia, per la spesa, o per altre ragioni di natura politica, assicuro che sarà fatto tutto il possibile da parte del Governo per costruire *in loco* un mausoleo, ove siano custodite le gloriose salme.

Quanto afferma l'onorevole Palermo, a me non consta. Comunque lo assicuro che in altra occasione sarà certamente evitato l'inconveniente che egli ha denunciato al Senato.

CARRARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA. Rispondo all'onorevole Sottosegretario di Stato ringraziandolo per la sua assicurazione. Vorrei dire però che se le difficoltà suaccennate sono di forza maggiore, e quindi indipendenti dalla volontà del Governo, dovremo necessariamente attendere che esse col tempo vengano a cessare. Ma, se si tratta di difficoltà di spesa, esse debbono essere superate perchè il fatto è troppo grave, e non dobbiamo piegarci di fronte ad una ragione materiale quale è quella di pochi milioni. Il Governo deve valutare nel suo alto significato quel che noi domandiamo e il sacrificio della spesa è nulla di fronte al sacrificio della vita di questi nostri fratelli.

PRESIDENTE. Il Senato si associa unanime alle istanze dei senatori Carrara e Palermo.

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario » (N. 577-B)
(*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore segretario di darne lettura.

CERMENATI, *Segretario*, legge lo stampato n. 577-B.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Come il Senato ricorderà, nella seduta precedente è stato stabilito che, data l'urgenza del provvedimento, il relatore di maggioranza e quello di minoranza della Commissione finanze e tesoro riferissero oralmente. Do pertanto la parola al senatore Zoli, relatore di maggioranza.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Il disegno di legge sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario è stato emendato dalla Camera dei deputati in 14 articoli, oltre alla reinserzione di un articolo che il Senato aveva creduto opportuno di sopprimere. Nonostante questo numero di emendamenti la Commissione finanze e tesoro ha creduto che potesse essere sufficiente una relazione orale in quanto che gli emendamenti non incidono sulla struttura del disegno di legge e non incidono neanche profondamente sul contenuto sostanziale. Resta fermo l'obbligo della dichiarazione unica, restano fermi i limiti di tale obbligo, non è mutato il sistema delle sanzioni, è pressochè immutato tutto quello che attiene alla determinazione dei redditi e alla determinazione delle aliquote, salvo una variazione per quel che si riferisce alla detrazione per carico di famiglia. Nulla è mutato per quel che attiene al rilevamento fiscale straordinario e ai concetti di agevolazione e di sistemazione di determinate situazioni tributarie; sono immutate, infine, le altrettanto fondamentali disposizioni relative alla finanza locale. Le modificazioni pertanto non incidono sulla sostanza, come ho detto già, e sulla struttura del disegno di legge, ma ne modificano disposizioni, nella quasi totalità, di dettaglio; talune modificazioni sono anzi semplicemente formali e, ove non siano soltanto di dettaglio, non incidono affatto in profondità, sul contenuto della legge approvata da noi. Per questi motivi, mentre mi riservo di dare spiegazioni emendamento per emendamento, concludo proponendo l'approvazione della legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati ed inviato al nostro esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ruggeri, relatore di minoranza.

RUGGERI, *relatore di minoranza*. Effettivamente questo disegno di legge torna dalla Camera dei deputati con la stessa fisionomia e

con la stessa impostazione con la quale l'abbiamo approvato noi. Quindi, proprio per questa ragione, poichè su alcune nostre posizioni, per le quali avevamo discusso a lungo (cioè sulla questione della democratizzazione dello strumento degli accertamenti e sulla scala della imposta complementare, che per noi sono i due punti fondamentali di questa legge) nulla è modificato nella sostanza, ma soltanto alcune posizioni di forma, non possiamo che esprimere la nostra disapprovazione, e il nostro voto oggi sarà conforme a quello dato alla fine della discussione svoltasi al Senato, cioè sarà contrario a questa legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Al terzo comma dell'articolo 2 la Camera dei deputati ha modificato il n. 1 nella seguente maniera:

« 1) i prestatori di opera subordinata aventi redditi esclusivamente di categoria C/2, che nel loro complesso, ai fini della imposta complementare, non superino le lire 600.000 ».

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Ho chiesto la parola pur sapendo che le mie osservazioni non serviranno a nulla. Tuttavia, poichè in sede di Camera dei deputati si è voluto sottilizzare, faccio presente al Senato che la dizione approvata dalla Camera dei deputati non ha alcun senso, nè dal punto di vista tributario nè dal punto di vista della lingua italiana.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Nella sostanza la dizione approvata dalla Camera dei deputati è identica a quella precedentemente da noi approvata, e quindi credo che possa essere accolta. Se poi essa sia più o meno corretta, mi sembra materia opinabile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la modificazione, di cui ho dato testè lettura, apportata dalla Camera dei deputati al terzo com-

1948-50 - DLVII SEDUTA

DISCUSSIONI

22 DICEMBRE 1950

ma dell'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

All'articolo 3 la Camera dei deputati ha sostituito, nel terzo comma, alle parole: « Chi omette di presentare la dichiarazione, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 », le altre: « Chi omette di presentare la dichiarazione è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 100.000 ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

All'articolo 6 sono state aggiunte, in fine al secondo comma, le seguenti parole: « semprechè la dichiarazione contenga gli elementi attivi e passivi richiesti nel primo comma dell'articolo 2 ».

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Si tratta di un emendamento forse opportuno a titolo di chiarimento: cioè l'ufficio ha l'obbligo di una specificazione solo quando gli elementi specificati li abbia già forniti il contribuente, poichè altrimenti s'imporrebbe all'ufficio un onere ingiustificato anche di fronte a coloro che non hanno osservato l'articolo 2. La Commissione è quindi favorevole all'accoglimento della modifica proposta dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati al secondo comma dell'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

All'articolo 8 è stato modificato il secondo comma. Do lettura del testo emendato:

« Le disposizioni relative alla rivalutazione per conguaglio monetario si applicano anche, con effetto dal 1950, alle materie prime ed alle merci, in base ai valori ed alle consistenze quantitative e qualitative risultanti dagli inventari, regolarmente tenuti. Quando, peraltro, il valore di inventario risulti maggiore del prezzo di acquisto o di costo, la rivalutazione per conguaglio monetario si calcola sulla base del detto prezzo ».

I senatori Ruggeri, Fortunati, Ferrari, Ceruti, Jannelli e Palermo, hanno proposto di sostituire le parole: « con effetto dal 1950 », con le altre: « con effetto dal 1951 ».

Ha facoltà di parlare il senatore Ruggeri, per svolgere questo emendamento.

RUGGERI, *relatore di minoranza*. Poichè il Senato stesso non ha mai accettato il principio della retrodatazione, specialmente per quanto riguarda la materia tributaria, noi proponiamo che le disposizioni relative alla rivalutazione per conguaglio monetario di cui al comma secondo comincino ad avere effetto dal 1° gennaio 1951, anzichè dal 1950, ossia da quando effettivamente entrerà in vigore la legge.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Per quel che riguarda l'emendamento introdotto dalla Camera, faccio rilevare che per esso milita una ragione di opportunità; il consentire infatti la rivalutazione monetaria anche per gli anni passati poteva incidere sulla diversità delle aliquote, per cui è stato opportuno limitare l'applicazione delle disposizioni riguardanti la rivalutazione monetaria al 1950. Con il disegno di legge poi s'intende affrettare anche la normalizzazione dei bilanci e s'intende introdurre anche nei bilanci criteri di sincerità. E cioè è opportuno che si faccia subito senza attendere, come vorrebbe il collega Ruggeri, l'anno venturo. Per questo la Commissione, mentre è di avviso che debba essere accolto il testo della Camera, è contraria all'emendamento proposto dal senatore Ruggeri.

1948-50 - DLVII SEDUTA

DISCUSSIONI

22 DICEMBRE 1950

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Vorrei chiarire il fatto che l'emendamento introdotto dalla Camera dei deputati non ha nessuna efficacia retroattiva, mentre il testo approvato dal Senato aveva un carattere retroattivo. L'intervento della Camera dei deputati è stato proprio nel senso di togliere la possibile interpretazione del testo così come è approvato dal Senato, in senso retroattivo; infatti il testo del Senato: « Le disposizioni relative alla rivalutazione per conguaglio monetario si applicano anche, fermi restando gli accertamenti divenuti definitivi », intendeva riferirsi alle disposizioni relative alla rivalutazione, che risalgono al 1944 con aggiornamenti del 1946, e quindi davano luogo ad una efficacia retroattiva. Perché alla Camera si è discusso a lungo se fissare la data del 1949 ovvero quella del 1950? Perché alcuni sostenevano che si sarebbe dovuto accettare la data del 1949, poichè col 31 dicembre 1948 era finita l'applicazione degli utili di congiuntura, con cui poteva essere negata la rivalutazione; ma la maggioranza ha preferito la data del 1950 proprio per non dare efficacia retroattiva alla norma. Mi spiego: che cosa significa questa norma? Che si possono rivalutare anche i fondi merce nel bilancio del 1950, cioè se noi non avessimo scritto questo, e la legge venisse pubblicata nel gennaio 1951, noi avremmo avuto che nei bilanci 1950, che chiudono al 31 dicembre 1950, non si sarebbero potute fare le rivalutazioni. Quindi in realtà questa si manifesta come una norma di rivalutazione e non una norma retroattiva per l'intero disegno di legge. Per queste ragioni raccomando al Senato di approvare l'emendamento introdotto dalla Camera dei deputati al secondo comma dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Domando ai presentatori se insistono nell'emendamento.

FORTUNATI. Insistiamo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento dei senatori Ruggeri, Fortunati ed altri, del quale ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la modificazione apporata dalla Camera dei deputati al secondo comma dell'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 9. Il secondo comma del testo già approvato dal Senato è stato così emendato dalla Camera dei deputati:

« La disposizione del comma precedente si applica anche se la ricostituzione avviene fuori dell'esercizio in cui si è verificato il realizzo, ma non oltre il secondo esercizio successivo, purchè l'importo del realizzo sia stato accantonato in un fondo speciale al passivo del bilancio, per essere destinato alla ricostituzione stessa ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione quest'emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 9 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'articolo 14 è stato modificato nella seguente maniera:

Art. 14.

L'imposta speciale sui redditi dei capitali delle imprese individuali e delle società non azionarie, istituita con l'articolo 12 del regio decreto-legge 12 aprile 1943, n. 205, ed estesa, con decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, ai redditi di categoria B, esenti dall'imposta di ricchezza mobile o soggetti ad un tributo sostitutivo delle imprese industriali e commerciali in qualunque forma costituite, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1951.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Si tratta di una chiarificazione formale.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 14 nel testo

emendato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

All'articolo 15 la Camera dei deputati ha modificato l'ammontare della detrazione fissa dal reddito complessivo annuo del contribuente aumentandolo da lire 36 mila a lire 50 mila.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Il Senato si era preoccupato di quel che poteva essere l'incidenza di questa detrazione sul gettito della imposta. La Camera dei deputati ha creduto di poter aumentare questa detrazione, e la Commissione accetta, augurandosi però che i contribuenti, da questa comprensione, traggano motivo per una più completa onestà e sincerità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la modificazione apportata dalla Camera dei deputati al secondo comma dell'articolo 15. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 15 così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18. La Camera dei deputati ha così emendato il primo comma:

« Le imposte dirette, accertate in confronto dei contribuenti non tassati in base a bilancio, sono dovute per l'esercizio finanziario avente inizio dal 1° luglio e sono commisurate sui redditi conseguiti nell'anno solare precedente ».

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. È un emendamento puramente formale perchè effettivamente nella legge sulla dichiarazione unica del 1945 era previsto imposta per imposta che essa andasse commisurata ai redditi conseguiti nell'anno solare precedente. La Camera ha creduto di ripetere questo per tutte le imposte congiuntamente. Non c'è quindi nessuna aggiunta, praticamente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati al primo comma dell'articolo 18, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18 così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

All'articolo 19 la Camera dei deputati ha soppresso, in fine al secondo comma, le parole « riscuotibili in sei rate, con inizio da quella di più prossima scadenza ».

I senatori Ruggeri, Fortunati, Ferrari, Ceruti, Jannelli e Palermo hanno proposto di ripristinare la dizione già approvata dal Senato.

Ha facoltà di parlare il senatore Ruggeri per illustrare quest'emendamento.

RUGGERI, *relatore di minoranza*. L'emendamento da noi presentato ci sembra sia più pratico e rispondente alle esigenze dei piccoli contribuenti, i quali non sempre sono in grado di pagare in una sola soluzione. La facoltà demandata alle Intendenze di finanza può essere pericolosa, perchè l'Intendenza di finanza non sempre può stabilire se la capacità contributiva ed economica di una azienda sia tale da permettere all'azienda stessa di pagare in una unica soluzione anzichè in sei rate.

Per questa ragione, chiedo che sia ripristinato il testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Zoli per esprimere il parere della maggioranza della Commissione su questo emendamento.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. La Camera ha creduto opportuno di ridare all'Intendente di finanza la facoltà di ordinare il pagamento delle imposte iscritte nei ruoli straordinari in un'unica soluzione. Bisogna ricordare che la legge dice che di questa facoltà l'Intendente di finanza si deve valere soltanto quando ricorrano particolari circostanze, quali, per esempio, il caso di un'azienda che sia messa in liquidazione o simili. In tal caso è evidente l'opportunità di concedere questa facoltà. Bisogna però raccomandare che gli Intendenti di finanza si ricordino che si tratta di un provvedimento di carattere straordinario, e che, per applicarlo,

1948-50 - DLVII SEDUTA

DISCUSSIONI

22 DICEMBRE 1950

devono ricorrere particolari circostanze. Con questa particolare raccomandazione che noi facciamo al Ministro, la Commissione ritiene che l'emendamento della Camera possa essere approvato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vანი, Ministro delle finanze, per esprimere il parere del Governo sull'emendamento Ruggeri e Fortunati.

Vანი, *Ministro delle finanze*. Il voto espresso dal relatore di maggioranza è stato già accolto in precedenza dal Ministro e dalla amministrazione. In realtà la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati è stata più una modificazione interpretativa che sostanziale perchè nè il Governo, proponendo il testo precedente, nè, credo, il Senato, avevano intenzione di togliere all'Intendente di finanza la facoltà di disporre il pagamento in un'unica soluzione, quando vi sia il pericolo di perdita delle garanzie del proprio credito. Prego gli onorevoli senatori di considerare l'ipotesi in cui ci sia una dichiarazione di fallimento del contribuente o tale dichiarazione si ritenga imminente. Siccome è la scadenza della rata che pone in mora il contribuente, noi arrischieremo di non arrivare in tempo ad esperire tutte le procedure per insinuare o riscuotere il credito, con la procedura normale. D'altra parte questa facoltà, che già le disposizioni della legge in vigore considerano eccezionale, deve essere usata soltanto quando c'è timore di perdere le garanzie del proprio credito fiscale. Non rappresenta pertanto un pericolo per i piccoli contribuenti, ma deve considerarsi un'indispensabile norma di prudenza a garanzia del credito fiscale.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Manteniamo l'emendamento perchè la dizione approvata dalla Camera dei deputati non si riferisce a casi singoli, a provvedimenti da prendere nei confronti di particolari casi di pericolo per l'amministrazione finanziaria.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. C'è l'articolo 24 che lo dice.

FORTUNATI. Qui si parla di ruoli straordinari. Ora, alla periferia si sa benissimo che da alcuni anni a questa parte i ruoli straordinari costituiscono una prassi e non un'eccezione, e

che la facoltà concessa all'Intendente di finanza non viene adoperata in corrispondenza dei casi che sono stati qui ricordati, ma in corrispondenza di circostanze particolari che hanno determinato un ritardo nella preparazione dei ruoli. Per queste ragioni pensiamo che il testo già approvato dal Senato è il più legittimo e razionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dei senatori Ruggeri e Fortunati tendente a ripristinare il testo del secondo comma dell'articolo 19, già approvato dal Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo allora in votazione il secondo comma dell'articolo 19 nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 19 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

All'articolo 30, primo comma, la Camera dei deputati ha sostituito alle parole « presentare l'asseverazione » le altre « prestare l'asseverazione ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

All'articolo 33 è stato modificato il secondo comma nella seguente maniera:

« Quando il contribuente si sia avvalso della facoltà prevista nel comma precedente, la rettificata dell'Ufficio ha effetto per la sola eccedenza al di là del limite costituito dalla minore tra le due somme seguenti:

a) la dichiarazione del contribuente prevista dal primo comma dell'articolo, accresciuta del 50 per cento;

b) la dichiarazione del contribuente prevista dal primo comma dell'articolo, accresciuta di un importo pari all'aumento da lui praticato sulla prima dichiarazione ».

1948-50 - DLVII SEDUTA

DISCUSSIONI

22 DICEMBRE 1950

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Il concetto è immutato; solo la formulazione è più chiara. Quindi la Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 33 nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 33 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 34. La modificazione apportata riguarda il terzo comma, che è stato così modificato:

« La rateazione prevista nel primo comma è accordata anche per il nuovo o maggior carico d'imposta risultante dagli accertamenti definiti ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 34 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

All'articolo 38, primo comma, la Camera dei deputati ha sostituito alle parole: « Le pene pecuniarie e le soprattasse previste dagli articoli 12 della legge 12 giugno 1930, n. 742, e 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e relative modificazioni e aggiunte ... » le altre. « Le pene pecuniarie e le soprattasse previste dall'articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e relative modificazioni e aggiunte ... ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione quest'emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 38 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

All'articolo 39 è stato modificato dalla Camera dei deputati il secondo comma. Do lettura del nuovo testo:

« L'importo delle rate già scadute, corrispondenti ai valori dichiarati ai sensi del comma precedente, è iscritto, con una maggiorazione del 2 per cento, in un ruolo straordinario pagabile in sei rate bimestrali ».

I senatori Ruggeri, Fortunati, Ferrari, Ceruti, Jannelli e Palermo hanno proposto di ripristinare il testo già approvato dal Senato.

Ha facoltà di parlare il senatore Fortunati per svolgere quest'emendamento.

FORTUNATI. Quando si tratta di tributi ordinari è opportuna un'unica soluzione, quando si tratta di imposta straordinaria sul patrimonio una sola soluzione non va bene e le soluzioni diventano sei! Ora bisogna per lo meno essere coerenti; se ad un certo momento si desidera una sola soluzione per un tributo ordinario, a maggior ragione si deve desiderare una sola soluzione per i tributi straordinari, perchè quelle particolari circostanze che intervengono in sede di tributi ordinari, che si pagano col reddito, a maggior ragione si possono verificare in sede di tributi straordinari che, almeno teoricamente, non dovrebbero essere pagati con il reddito.

La verità è che si vuole che il tributo straordinario non solo sia pagato con il reddito, ma addirittura con una parte del reddito! Chiediamo quindi formalmente che su questo punto vi sia una dichiarazione precisa da parte del Senato.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Non credo che la preoccupazione dell'onorevole Fortunati sia totalmente fondata, perchè a mio avviso resta ferma la disposizione dell'articolo 24. Su questo bisogna essere chiari, sia pure sotto forma di inserzione nel resoconto stenografico.

Questo ruolo pagabile in sei rate bimestrali è la regola, ma resta ferma sempre la possibilità di applicare l'articolo 24 del testo unico, e cioè la possibilità di fare un ruolo straordinario quando concorrano certe circostanze. La Camera è stata in questa occasione più larga del Senato, però non possiamo dimenticare che

questo tributo è stato pagato (ciò per giustificare anche l'opinione dei nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento) dalla generalità dei contribuenti non in sei rate bimestrali ma in diverse rate annuali, e quindi è parso forse alla Camera che vi fosse troppa differenza tra l'unica soluzione e il pagamento in sei anni, quale era stato concesso agli altri, e che fosse sufficiente sanzione per questi evasori obbligarli a pagare in sei rate bimestrali, cioè in un anno soltanto.

Con questo si risponde anche all'altra osservazione del senatore Fortunati; anche divisa in sei rate bimestrali, l'imposta non potrà essere pagata solo con il reddito, perchè non è possibile, specialmente quando si tratta di grossi patrimoni, che il reddito di un anno equivalga ad una quota del capitale. Per questo la Commissione propone di accogliere l'emendamento della Camera.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Le spiegazioni date dal relatore dispensano il Ministro dall'aggiungere altre parole. La valutazione fatta dalla Camera è stata questa: se, di fronte alla preoccupazione del pagamento in un'unica soluzione, che esige l'immediato disinvestimento di una parte del patrimonio, questi evasori sarebbero stati indotti a mettersi in regola. Avendo risposto no a questo dubbio, la Camera ha proposto di concedere una rateazione in un anno per pagare tutto quello che è scaduto dell'imposta, che risulta dalla nuova dichiarazione. È una valutazione alla quale il Governo ha creduto di accedere e per questa ragione raccomando la approvazione.

PRESIDENTE. Domando ai presentatori se insistono nell'emendamento.

RUGGERI, *relatore di minoranza*. Insistiamo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione lo emendamento dei senatori Ruggeri, Fortunati ed altri, tendente a ripristinare il testo del secondo comma dell'articolo 39 già approvato dal Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'arti-

colo 39 nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 39 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha approvato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 41.

Le agevolazioni tributarie in favore degli atti di fusione di società anche cooperative e delle concentrazioni di aziende sociali, nonché degli aumenti di capitale previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1057, continuano ad applicarsi anche alle fusioni e concentrazioni deliberate dal 13 agosto 1949 fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, perchè autorizzate dal Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Ministro del tesoro.

Le società che partecipano alla fusione, quelle che vengono incorporate, nonché quelle apportanti, nel caso di concentrazione, devono risultare regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'imposta fissa è dovuta nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1949, n. 33.

Le agevolazioni di cui sopra competono anche nel caso di concentrazioni effettuate mediante apporto di attività da parte di enti pubblici in società per azioni o viceversa, sempre che siano autorizzate dal Ministro che esercita la tutela o vigilanza sull'Ente pubblico.

I senatori Ruggeri, Fortunati, Ferrari, Ceruti, Jannelli e Palermo hanno proposto la soppressione dell'articolo.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Ricompare davanti al Senato l'articolo 41, del quale nella prima discussione avevo chiesto la soppressione; ed il Senato aveva consentito. Ora dunque ricompare, rinviato dalla Camera con qualche variante; anzi, secondo me, con qualche peggioramento in confronto della prima versione. Svolgerò con molta brevità le mie considerazioni dato anche

lo stato di grande affollamento del Senato, talchè è da aspettarsi che ci potranno essere altri colleghi che forse vorranno prendere parte alla discussione!

Orbene, vi sono due serie di considerazioni, una in linea pregiudiziale, l'altra in linea di merito. In linea pregiudiziale, faccio osservare che questo articolo riguarda soprattutto la tassa di registro, relativa alle concentrazioni o fusioni di società azionarie, cui si vuol fare una forte riduzione. Orbene, questa disposizione dovrebbe essere oggetto d'una legge apposita e non dovrebbe essere contenuta in una legge intitolata « norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario » la quale si riferisce alle imposte dirette e soprattutto alla perequazione, mentre con questo articolo si viene invece a creare una sperequazione. Nemmeno corrisponde al titolo V che dice: « norme per agevolare la sistemazione di determinate situazioni tributarie ». Con questo articolo di legge non si parla di situazioni tributarie esistenti, ma di situazioni tributarie che verranno a formarsi. Si vogliono in altre parole autorizzare agevolazioni per tutti gli atti che si compiranno entro un anno cioè nel 1951. Ora il 1951 appartiene al futuro, non al passato: non si tratta dunque di sistemazione di cose già avvenute ed ora esistenti, cioè di una specie di amnistia fiscale che si potrebbe concedere; ma si tratta di eventi da venire, vale a dire di incoraggiamento a fusioni e a concentrazioni ancora da progettare.

Queste sono le considerazioni in linea pregiudiziale. Veniamo ora alle osservazioni circa il merito, osservazioni già da me svolte nella prima discussione (e in passato in molte circostanze), delle quali talune credo bene ripetere. Che cosa si vuol fare con questa disposizione? Evidentemente si vuole promuovere lo sviluppo principalmente delle grandi industrie, che sono praticamente quelle che di tali agevolazioni possono profittare. Ed è parso opportuno, non dico a questo, ma ai passati governi, introdurre provvedimenti, attirando il meno possibile l'attenzione del pubblico, quasi di strafforo, includendoli in altri diversamente intitolati, sicchè il pubblico non li ha rilevati e fu possibile applicarli quasi clandestinamente o di sorpresa. Così avvenne anche per l'esonero dell'imposta di ricchezza mobile sugli interessi del-

le obbligazioni emesse dal 1948 in poi dalle società azionarie.

Ripeto: quando si vuole legiferare in una materia, si facciano provvedimenti appositi; si dica chiaro quello che si vuole fare. Nel caso presente non lo si dice; e si arriva a concedere forti agevolazioni sulle imposte di registro, con grave sacrificio della finanza, offendendo il principio dell'uguaglianza della legge.

Non ho nulla in contrario alla grande industria: ciò sarebbe sciocco, perchè tutti capiscono la necessità che, per determinati prodotti industriali, essa esista e si sviluppi. Trovo ingiusto però il trattamento d'eccezione, quando ci sono tanti altri casi che interessano le piccole aziende. Non possono forse tutti i cittadini italiani, tutti i contribuenti, vivere sotto la stessa legge, senza ottenere agevolazioni e senza chiedere facilitazioni? Noi abbiamo infatti una quantità di leggi che concedono privilegi: e contro questa tendenza è insorta la Commissione di finanza del Senato; ed io, proponendo di respingere l'articolo 41, non faccio altro che interpretare lo spirito che animò la Commissione di finanza quando propose un ordine del giorno nel quale deplorava « l'imponente serie di esenzioni oggettive e soggettive e i regimi speciali concessi in deroga al sistema normale di tassazione » ed invitava il Governo a presentare al più presto al Parlamento « un provvedimento di legge che abolisse ogni forma di avulsione di materia imponibile dalla tassazione ordinaria, ed ogni regime di privilegio fiscale in deroga alle norme del diritto comune; ecc. ecc. ».

A maggior ragione, nonchè sopprimere i privilegi esistenti, penso che non si vorranno introdurre privilegi nuovi.

La questione è abbastanza grave, perchè quando si effettua la concentrazione di varie aziende in una sola lo Stato incorre in perdite relative a vari tributi; ad esempio nella ricchezza mobile, perchè l'azienda, formata dall'unione di varie altre, paga la ricchezza mobile sulla risultante delle ricchezze mobili delle varie società che si riuniscono; in altre parole, se la società A guadagna cento e la società B perde cento, il fisco, finchè queste società sono separate, incassa l'imposta dalla società A e non incassa nulla dalla società B, ma il giorno che si riuniscono, si prende la risultante, ossia cento meno cento fa zero e il fisco

non incassa più l'imposta. Voi vedete quale sia il vantaggio delle concentrazioni. Ma un vantaggio ancora più forte viene dall'imposta generale sull'entrata. Se non esistesse tale imposta, forse queste facilitazioni per le concentrazioni potrebbero stare; ma, dato che esiste l'imposta generale sull'entrata, noi, col facilitare le concentrazioni, non facciamo altro che dare la spinta alle fusioni, agli assorbimenti di aziende, mettendole in posizione molto più vantaggiosa di quando sono separate. Prendiamo un esempio: si abbia una filatura ed una tessitura. Il prodotto della filatura viene acquistato dalla tessitura che paga l'imposta generale sull'entrata. Quando si riuniscono, l'imposta generale sull'entrata sopra il filato praticamente non si paga più, si paga, come prima, l'imposta soltanto sull'ultimo prodotto. Così se si abbia una grossa azienda, ad esempio un cotonificio che ha bisogno di riparazioni per le sue macchine, se fa eseguire le riparazioni da una officina meccanica, paga l'I.G.E. Ma se assorbe tale officina meccanica, e cioè fa esso stesso le riparazioni, dell'imposta non se ne parla più. Con questo sistema veniamo a danneggiare lo Stato ed a minare l'esistenza di tanti piccoli produttori. Ripeto, se in un clima di perfetta eguaglianza queste concentrazioni possono avvenire, avvengano pure, non vogliamo noi mettere freni ai cittadini, ma il facilitarle è commettere una grande ingiustizia. Soprattutto veniamo a danneggiare l'Erario e veniamo anche ad operare contro una tendenza che vorrei si tenesse sempre presente, cioè lo sviluppo della ricchezza diffusa. Il benessere di un Paese è basato sulla ricchezza diffusa, non sulla ricchezza accentrata. Quando la ricchezza accentrata si produce spontaneamente posso comprendere non la si osteggi, ma favorirla è un errore. (*Applausi*).

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Nella discussione che si è svolta a suo tempo nel Senato dichiarammo di aderire completamente alla richiesta del collega Ricci. Non intendo entrare ora nel merito del problema. Vorrei soltanto sottoporre al Senato una considerazione: dopo che il Senato aveva eliminato l'articolo 41, dalla nostra parte fu proposto un emendamento aggiuntivo che riguardava gli affittuari. Allora fu fatto presente dal

collega Zoli che l'emendamento in parola doveva essere ritirato, in quanto in contrasto con principi già dal Senato ammessi, e che, se il Senato non avesse osservato la preclusione di sostanza, con ogni probabilità ci saremmo trovati, circa le questioni contenute nell'articolo 41, di fronte ad un emendamento che sotto altra forma faceva ritornare per la finestra quello che era uscito dalla porta. Con questo ho ritenuto che da allora, cioè dal momento in cui il Senato aveva deciso la soppressione dell'articolo 41, il collega Zoli avesse pensato che su questo problema, in sede di Senato, la decisione non potesse essere ormai che univoca. Credo cioè che il gioco democratico ha sue regole, e che queste regole consistono essenzialmente in questo: che quando un'Assemblea parlamentare ha preso una determinata decisione, a questa decisione occorre sottostarsi, perchè altrimenti correremmo il rischio che sui vari problemi le discussioni possano essere continuamente riprese. Invito quindi il Senato ad essere coerente con se stesso e a respingere l'articolo aggiuntivo in discussione.

BOERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOERI. Onorevoli colleghi, il fatto che a rispondere alla proposta del collega Ricci si alzi uno del suo stesso Gruppo politico, documenta e a Ricci e a voi tutti che non si tratta di una differenza di impostazione del problema. Vorrei semplicemente prospettare e al collega Ricci e al collega Fortunati, che sono stati i due maggiori collaboratori del Ministro nella discussione del disegno di legge in esame, una questione di opportunità. È opportuno che oggi, introducendo questa modifica, noi rimandiamo alla Camera, e cioè a gennaio, l'approvazione del disegno di legge? O la legge non è per natura sua tale da essere necessario che entri in vigore immediatamente? Questa è la considerazione di opportunità che prospetto, senza entrare nel merito. Veda il Senato se non sia il caso di respingere la modificazione proposta, essenzialmente per questa ragione di opportunità.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Voglio dire che di fronte a questioni grosse e sostanziali, e di questa, che è grossa e sostanziale, il senatore Ricci ha dato una illustrazione eloquentissima, non si può essere stroz-

zati come abitualmente lo siamo specialmente noi al Senato per il voto diverso della Camera.

La Camera non ha esitazioni. Le leggi votate dal Senato la Camera le rettifica, vi introduce mutazioni, sconvolge come un terremoto. È noto quanto è accaduto per il disegno di legge relativo alla Corte costituzionale. A me pare che noi non dobbiamo adattarci sempre e rinunciare a rettifiche. Questo sistema non può essere accettato. Si dice (ed io sono convinto della fondatezza dell'osservazione che ha fatto l'onorevole Boeri) che la legge deve passare, perchè deve essere posta in esecuzione col primo gennaio. Benissimo, ma i deputati ed i senatori non debbono essere mai disoccupati: debbono anzi essere chiamati ad un continuo lavoro. La Camera si può riconvocare subito dopo Natale, per prendere atto dell'insistenza del Senato sul suo punto di vista.

La questione tanto bene esposta dal senatore Ricci è importante. Occorre ragionar meglio, non sentir campane che suonino per la protezione di categorie privilegiate; non rappresentare interessi che non devono essere rappresentati nella Camera e nel Senato, e provvedere invece secondo l'interesse del Paese, dell'Erario, delle classi modeste che vogliono lavorare e non vogliono essere danneggiate da concentrazioni capitalistiche. Queste sono le ragioni per le quali dico che il Senato non dovrebbe accedere alle argomentazioni della Commissione e, non credo, del Ministro, essendosi egli dimostrato rigido, intransigente nel sostenere il sistema della legge. Non è possibile che egli, oggi, abbandoni posizioni lodevolmente prese. Non cediamo a sentimentalismi. Andiamo avanti per la nostra strada con serietà e decisione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. La Commissione — desidero precisare questo all'onorevole Conti — non accede oggi all'introduzione di questo articolo per le considerazioni fatte dal senatore Boeri, ma accede in coerenza con una linea precedente perchè questo articolo fu soppresso dal Senato contro il parere della Commissione. Quindi quando la Commissione oggi, specie per le limitazioni che sono state introdotte, raccomanda l'approvazione dell'articolo, non è che si pieghi all'opinione dell'altra Camera od a con-

siderazioni di carattere particolare, bensì mantiene la sua linea che già nella discussione del disegno di legge sostenne.

CONTI. Ma la Commissione deve sostenere il parere del Senato.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. La Commissione deve dire quel che ritiene esatto secondo la propria coscienza. Si piega al volere del Senato ma non può per questa considerazione di rispetto venir meno alle proprie posizioni.

Sono state sollevate questioni di preclusione, come dall'onorevole Fortunati che, in sostanza, dice che non dovrebbe essere ammesso che una delle Camere sia di contrario avviso a quanto è stato espressamente deciso dall'altra... (*Segni di diniego del senatore Fortunati*) ... Allora ho frainteso.

Dal senatore Ricci è stata posta la questione pregiudiziale che questa disposizione, al di fuori di quel che è il sistema della legge, è stata introdotta di contrabbando, come si sono sempre introdotte di contrabbando simili norme. Debbo osservare che quanto al passato non è esatto che queste norme siano state introdotte di contrabbando.

Noi siamo semplicemente di fronte al ritorno di un sistema che è stato in vigore fino al 13 agosto 1948 e che non è stato prorogato. Allora fu concesso con disposizione chiara, e la disposizione quindi non riguarda il legislatore attuale ma quelli passati e forse da questi, e forse anche da quello di cui faceva parte l'onorevole Ricci questa disposizione è stata apertamente promulgata, resa nota. Non è esatto poi dire che siamo al di fuori del sistema di questa legge e neanche del titolo — inteso come parte e non come intitolazione — poichè allora sarebbero al di fuori del titolo l'articolo 36, dove si concede una specie di condono a quei contribuenti che paghino l'imposta sull'entrata, e l'articolo 42 che è stato approvato dal Senato e dalla Camera, con il quale si consente la regolarizzazione delle società irregolari o di quelle per le quali sia decorso il termine di durata.

L'articolo 41, come quegli altri articoli, si ispira allo stesso concetto, che cioè di fronte a questa legge le posizioni apparenti corrispondano alle posizioni di fatto. Vi sono oggi delle società le quali hanno un'apparenza di separazione in varie aziende; si vuol fare in modo che queste società appaiano di fronte al fisco così

come sono, come un tutto unico. Non è neanche esatto che la disposizione di legge favorisca le grandi aziende a danno delle piccole, perchè le agevolazioni sono concesse a tutte le società, e infatti vi potrebbero essere due società a responsabilità limitata con 100 mila lire di capitale che possono concentrarsi.

PASTORE. Sono principi che poi si applicano a favore delle grosse aziende.

ZOLI, *relatore da maggioranza*. Qui entra in gioco l'esperienza professionale. La concentrazione avviene piuttosto fra le piccole che fra le grosse aziende, e credo che i colleghi che esercitano la professione possano esserne testimoni. Quale è stato l'espedito, quale è stata la cautela, quale è stata la limitazione che ha introdotto la Camera dei deputati? Ha detto: questo non deve andare contro gli interessi dell'economia generale e ha introdotto la necessità dell'autorizzazione del Ministero dell'industria, sentito il Ministero del tesoro. (*Interruzione del senatore Conti*). L'onorevole Conti non si fida, ma allora possiamo chiudere bottega se cominciamo a non fidarci degli organi preposti alla tutela degli interessi generali. La Camera ha detto, introducendo questo articolo, che si deve essere di avviso di agevolare queste concentrazioni purchè siano riconosciute utili dagli organi competenti e purchè non vadano contro interessi pubblici ed economici. Lei non si fida mai di nessuno, onorevole Conti, io sono ottimista, mi fido di tutto. Per quel che riguarda gli enti è richiesta l'autorizzazione da parte dei Ministeri dai quali dipendono gli enti medesimi.

Con queste cautele, la Commissione non ritiene di venir meno affatto al rispetto dovuto al Senato, chiedendo al Senato stesso di tornare sulla sua deliberazione, per accettare un articolo che è diverso da quello respinto e che tiene conto proprio di quelle considerazioni che erano state fatte dal senatore Ricci e in base alle quali il Senato ebbe a respingere l'articolo 41, così come era stato inizialmente proposto.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi limito a pochissime considerazioni. L'articolo 41, che è stato approvato dalla Camera, era stato a suo

tempo proposto dal Governo, e quindi evidentemente sulla sostanza di questa disposizione il Ministro non può che essere d'accordo.

E spiego due cose che mi sembrano essenziali di fronte alla impostazione seria che da dato il senatore Ricci a questa disposizione. Il senatore Ricci ha detto prima di tutto: perchè questa norma, che è extravagante rispetto alla legge attuale, non l'avete fatta con una legge particolare, in cui il problema si vedesse nella sua integrità? Ora, io voglio dire quello che meglio di me ha detto il relatore della maggioranza: la norma non è extravagante rispetto alla legge che stiamo per approvare, perchè si giustifica e si spiega con la opportunità di permettere alle singole aziende di darsi quella configurazione giuridica che corrisponde alla loro effettiva dimensione. E richiamo l'attenzione, come ho già fatto quando discutemmo qui l'articolo 41, che poi il Senato non credette di approvare, sul fatto che la norma è bivalente perchè da un lato aiuta le concentrazioni, se si possono chiamare concentrazioni, ma dall'altro aiuta le scorporazioni; cioè, laddove ci sono dei complessi che sono giuridicamente uniti ma non hanno tra di loro il mezzo tecnico che è richiesto dalle opportunità produttive, si consente o si facilita, con questa norma, la configurazione giuridica che risponde alle opportunità economiche e tecniche nella singola azienda.

Ma soprattutto mi preme precisare che da venti anni press'a poco noi abbiamo norme di questo genere, sempre in leggi speciali e sempre prorogate sotto l'uno o sotto l'altro pretesto. Io voglio chiedere alla acutezza dell'onorevole Ricci di darmi atto di questo, che il mettere una norma di questo genere, in un titolo di una legge importante come questa che stiamo per approvare, ma in un titolo che si chiama « Norme per la definizione di alcune posizioni fiscalmente irregolari » significa che, con la scadenza dell'anno fissato dalla legge, queste norme non potranno più essere prorogate. Ho già detto questo molto chiaramente alla Camera, di fronte alle sollecitazioni di alcuni deputati, i quali chiedevano che questa norma transitoria fosse trasformata in norma permanente: in quella sede ho detto chiaramente che la sola giustificazione della norma era di consentire, in questa fase in cui noi cerchiamo di riorganiz-

zare la posizione tributaria dei singoli contribuenti, alle imprese di darsi la forma giuridica che risponde alla loro attrezzatura tecnica. Ma, finita questa opportunità, norme di questo genere non hanno alcuna giustificazione nel nostro ordinamento positivo; e la opportunità è accentuata, nella fase economica che noi viviamo di ridimensionamento delle aziende dopo i gonfiamenti e le deformazioni subite nel periodo bellico e nel tumultuoso periodo del dopoguerra, anche da ragioni economiche però nettamente transitorie. Io quindi ritengo, e questo è il mio pensiero sostanziale, che se l'articolo viene approvato dal Senato esso significa definitiva chiusura di questo regime speciale di concentrazione e scorporazione di aziende, che nel nostro Paese vige ormai dal 1933 o press'a poco. Quindi assoluta chiusura di un regime che non avrà più domani alcuna giustificazione per ripetersi.

NOBILI. La norma dovrebbe essere transitoria.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ed infatti essa dice: « entro un anno dall'entrata in vigore della legge », ed è del tipo di norme squisitamente transitorie, a disciplina di situazioni fiscalmente irregolari.

Per dire poi come le cose realmente sono nell'attuale fase storica, osservo che attualmente non vi è una tendenza verso le concentrazioni, almeno nel nostro Paese, e la tendenza e le sollecitazioni vengono da grosse imprese che si vogliono decentrare, perchè l'esperienza fatta da coloro che sono interessati in questo tipo di aziende è che la grossa azienda ha un cumulo di spese generali, una impostazione generale che non si regge; e noi in questo momento abbiamo avuto insistenze perchè si riconsiderasse il problema dell'articolo 41 più sotto il profilo dello scorporo che sotto il profilo delle concentrazioni, mentre d'altra parte, come ha detto molto bene il relatore, ci sono piccole e medie aziende che sentono l'opportunità di darsi una struttura diversa da quella che hanno dovuto assumere nel tempo passato.

Noi, regolarizzando queste situazioni ma dicendo nello stesso tempo che definitivamente entro un anno ciò deve essere fatto, credo che contribuiamo, come abbiamo contribuito con altre norme della legge, a creare una situazione regolare dal punto di vista economico e

giuridico, e ad avviare queste aziende a mettersi nelle condizioni migliori per fare il loro dovere di fronte ad obbligazioni tributarie, di fronte a questa legge che sta per essere approvata.

Per queste ragioni, proprio in sostanza, io difendo la proposta che ha fatto il Governo a suo tempo, e se c'era un timore che qualche concentrazione di natura puramente finanziaria, che non ha alcuna giustificazione di carattere economico, potesse essere favorita, oggi questo timore deve essere allontanato perchè con la necessità dell'autorizzazione del Ministero dell'industria noi... (*Interruzione del senatore Fortunati*).

Si capisce che voi dovete dire così; ma si capisce poi che il Governo debba dire la verità.

FORTUNATI. Ma è la realtà!

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non è nessuna realtà! È ora di finirla col pretendere che noi si stia sempre sul banco degli accusati, senza alcun dato di fatto.

Ora io dico che, deferendo al Ministero dell'industria, con il concorso di quello del tesoro, il controllo sulle concentrazioni, si ha sufficiente garanzia per eliminare quelle concentrazioni che eventualmente si volessero tentare, senza giustificazione dal punto di vista obiettivo.

Per queste ragioni a me pare che, riconsiderando il problema, il Senato possa ritornare sulla deliberazione già presa, appoggiando la deliberazione della Camera dei deputati.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Ringrazio e il Ministro e il relatore della Commissione di finanza delle delucidazioni che ha voluto darmi e comprendo l'opportunità di arrivare rapidamente all'approvazione della legge. Debbo però aggiungere che non posso dichiararmi convinto. Prendo atto dell'intenzione dell'onorevole Ministro e del Governo di non concedere più in avvenire facilitazioni ed agevolazioni per questi concentramenti; ma quale affidamento possiamo avere che, mutate le persone (pur desiderando che rimangano a lungo le stesse) non si ritorni a favorirli? Il passato ci ammaestra; si iniziò il trattamento di eccezione in regime fascista, nello stesso preciso modo come vuole la modi-

fica approvata ora dalla Camera cioè con l'approvazione del Ministero dell'industria. Orbene ebbimo allora le maggiori concentrazioni, vorrei dire senza offesa, le più sfacciate concentrazioni in base a tale facoltà concessa a quel Ministero; e sotto il manto dell'interesse pubblico si servirono interessi privati.

Torno a ripetere che non intendo oppormi alle concentrazioni: sia ben chiaro che intendo chiedere solo che esse avvengano sotto il regime tributario comune a tutti i cittadini italiani, assolutamente senza privilegi. Non vedo infatti per quale motivo tali affari debbano essere oggetto di privilegio fiscale, mentre gli affari tutti dei piccoli industriali (i quali è vero non sarebbero esclusi, ma in pratica restano fuori) non godono degli stessi benefici e sono soggetti ad una tassa di registro molto cara.

Credo che uno dei motivi per i quali vi si insiste sia che molte di queste concentrazioni dovrebbero avvenire fra le aziende di proprietà dello Stato, ovvero dell'I.R.I. Non si tratta forse di una partita di giro? Perchè vogliamo dare l'esempio di un privilegio, quando poi in sostanza per lo Stato le cose non mutano? Infatti, se l'I.R.I. viene facilitato nell'assorbimento di determinate aziende, correlativamente sarà tanto meno che la pubblica finanza incassa; se l'I.R.I. viene invece soggetto alle stesse imposte che paga la generalità dei contribuenti, vi sarà in compenso un maggiore incasso dello Stato, collo stesso risultato finanziario, ma con molto maggior regolarità di procedimento.

Non c'è ragione perchè le aziende statali abbiano a godere di trattamento fiscale d'eccezione.

È come se le Ferrovie domandassero l'esenzione, supponiamo, dal dazio sulle locomotive che importassero. A quale scopo? Non faremmo altro che facilitare il bilancio delle Ferrovie, ma danneggeremo il bilancio dello Stato; e costituiamo un precedente che potrebbe poi venire invocato da qualche altro come uno strappo alla legge comune, la quale, come avviene nei Paesi civili, deve essere assolutamente uguale per tutti.

Dichiaro dunque che voterò contro questo articolo, ben lieto in ogni caso se si potrà fare in modo di impegnarsi per l'avvenire. E dico per l'avvenire, perchè non è esatto, che qui si tratti solo di sistemare situazioni già esistenti.

Qui si tratta di permettere la creazione di situazioni nuove, perchè si estende questo beneficio non solo alle richieste già in corso, ma a tutte quelle che si avranno nel 1951.

Debbo poi far presente un'altra cosa. Dice l'onorevole Ministro, che non si tratta solo di fusioni ma anche di sblocchi, di scorpori; ma la legge parla unicamente di fusione e di concentrazioni. Bisognerebbe allora modificare il testo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Senatore Ricci, concentrazione è il termine tecnico usato dalla legge e richiamato per lo scorporo, cioè per la scissione di un determinato complesso in altri. (*Interruzione del senatore Ricci*).

RICCI. Ma è molto strano che la tecnica della legge possa capovolgere il significato delle parole e chiamare concentrazione quello che è invece un decentramento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del nuovo articolo 41 presentato dai senatori Ruggeri, Fortunati ed altri e non accettato nè dalla maggioranza della Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Pongo in votazione il nuovo articolo 41, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Conseguentemente, gli articoli da 41 a 48 del testo già approvato dal Senato diventano articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49.

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso, con le modificazioni apportatevi dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sull'ordine dei lavori.

ORLANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO. Desidererei parlare soltanto sull'ordine dei lavori parlamentari. Tuttavia ho usato il condizionale — desidererei — perchè parlo sull'ordine dei lavori, quindi per eccellenza su un argomento per il quale la parola

è sempre concessa, ma parlo sulla base di una *fictio juris* e cioè che la discussione sul disegno di legge che viene quarto e con cui termina l'ordine del giorno, si consideri già avvenuta. Nessuno è iscritto e l'ipotesi deve ritenersi presso che sicura. L'anticipazione, tuttavia, delle avvertenze che stimo opportuno di fare dipende dalla preoccupazione di non turbare quella euforia, generata da un cameratismo parlamentare, che ancora resta una buona e desiderabile cosa, parlando di argomenti che non riguardano proprio gli auguri delle buone feste.

Se dunque il Presidente me lo consente, io vorrei sapere innanzi tutto se il Senato, esaurito l'ordine del giorno, che è l'ipotesi, prenderà le sue vacanze, e nell'affermativa, che tutto fa ritenere probabile, se sarà convocato a giorno fisso o se la convocazione sarà affidata alla Presidenza. Il mio punto di vista si riferisce al periodo di ansietà mondiale per cui potrebbe essere desiderabile che il Parlamento sia adunato o rapidamente si aduni, anche per aver notizie e poter seguire gli eventi densi di oscure minacce, in quello stato di turbamento e di preoccupazione in cui viviamo.

Se anche si verificasse quella speranza di pace e di concordia che tutti ci anima, anche allora il Parlamento non deve essere assente. Io spero di non violare i limiti dell'argomento dell'ordine dei lavori parlamentari, cioè i limiti di quello che mi dà il titolo di parlare, se aggiungo un'osservazione che riguarda pure i lavori parlamentari, se anche in un senso più ampio; intendo riferirmi alla maniera in cui funziona fra noi quel sistema bicamerale, così come la Costituzione ha adottato, per cui avvengono coincidenze nei lavori e proprio in rapporto all'argomento della politica estera vi sono state alcune forme non direi di interferenze, diciamo di concorso, per il cui risultato, il Senato, attraverso un suo organo principalissimo, cioè la sua Commissione per gli affari esteri, ebbe motivo di dolersi.

Ora, onorevoli colleghi, la nostra Costituzione ha adottato il sistema bicamerale e lo ha adottato con una identità di funzioni e pressappoco di origini, di modo e di elezione. Io sono stato sempre fautore del sistema bicamerale e trovo che anche ridotto in questi termini, esso continua ad avere una ragione di essere per tutto ciò che è lavoro di tecnica legislativa, perchè in questa tecnica un con-

trollo reciproco è sempre utile. Un proverbio dice che quattro occhi vedono sempre meglio di due. Ora, quando si tratta di lavoro legislativo nel senso stretto della parola in cui avviene questo incontro di punti di vista tecnici, se pur anche nel tempo stesso politici, (perchè la politica c'entra sempre nelle nostre discussioni) si ha un tema comune, fisso, identico su cui l'indagine ci porta. Ma quando invece si tratta di temi come la politica estera cioè, soprattutto di giudizi su fatti e su situazioni di fatto, temi per sè stessi di natura fluida, e per eccellenza in questo momento, allora il sistema bicamerale di tipo italiano non opera più. Perchè? Perchè mentre l'una delle due Camere, una qualunque, (io non voglio censurare l'andamento dell'altra Assemblea, che mi è precluso) esamina una questione di ordine internazionale in un determinato momento, e l'altra Camera riprende la discussione dopo una o due settimane, trova la questione radicalmente mutata e l'incontro delle due volontà è reso praticamente impossibile. Trovare il rimedio è un problema che certamente non propongo alla discussione in questo momento. Dico solo che l'altro ramo del Parlamento oggi chiude una discussione di politica estera che noi riapriremo più o meno presto, ma con dati di fatto radicalmente trasformati. Chiudo questa parentesi perchè non vorrei essere richiamato dal Presidente. Non mi metto nel campo della riforma costituzionale ma dico, riservando l'esame di quelli che possono essere i rimedi di questo vizio della Costituzione — io ci penso, li ho in mente — dico quanto meno che questo intervallo per le nostre vacanze, in un momento di così grande solennità storica per l'Italia e per l'umanità, sia ridotto nei minimi limiti possibili. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Orlando, la Presidenza è pienamente consapevole delle esigenze da lei prospettate e, di fronte all'attuale fluida situazione internazionale, ha adottato la soluzione più fluida, decidendo che il Senato, dopo le ferie, sarà convocato a domicilio.

Rimessione di disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che un quinto dei membri dell'8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) ha chiesto, a norma del primo comma dell'articolo 26 del

1948-50 - DLVII SEDUTA

DISCUSSIONI

22 DICEMBRE 1950

Regolamento, che il disegno di legge: « Ammasso obbligatorio del risone di produzione 1950 » (1416), già deferito all'esame e all'approvazione di detta Commissione, sia invece discusso e votato dal Senato.

**Presentazione di disegno di legge
di iniziativa parlamentare.**

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Farina, Bitossi e Ferrari hanno presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

« Modifica della disciplina concernente gli assegni familiari per i genitori dei dipendenti dello Stato » (1468).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed il Governo della Repubblica italiana riguardante la sede centrale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura concluso a Washington il 31 ottobre 1950** » (1443)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed il Governo della Repubblica italiana riguardante la sede centrale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura concluso a Washington il 31 ottobre 1950 ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

CERMENATI, *Segretario*, legge lo stampato n. 1443.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Carrara.

CARRARA, *relatore*. Sarò quanto più breve possibile, ma ho il dovere di dire qualcosa su questo disegno di legge, soprattutto per l'alto significato morale che esso ha per l'Italia e per gli italiani. Esso rappresenta infatti l'approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la F.A.O. per il trasferimento della sede della F.A.O. (Organiz-

zazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura) nella città di Roma.

Ricordo che il 22 ottobre 1948, in sede di discussione del bilancio del Ministero dell'agricoltura, io espressi il voto, e lo affidai al Ministro dell'agricoltura che era per partire per rappresentare l'Italia alla Conferenza internazionale della F.A.O., di esporre il desiderio dell'Italia che la sede centrale della F.A.O. venisse in Italia. Ripeto e confermo l'alto significato morale di questo fatto. La F.A.O. rappresenta la continuazione e lo sviluppo dell'opera di un Istituto internazionale che fu costituito a Roma, che è vissuto a Roma, che è stato spento a Roma, al quale hanno dato lustro soprattutto degli italiani, specie negli alti gradi. Ricordai in quella occasione Giovanni Lorenzoni, apprezzato economista ucciso a Firenze dai tedeschi durante il periodo dell'occupazione, in onore del quale il Senato prese l'iniziativa di votare una pensione speciale per la vedova; ricordo il nostro collega senatore Jannaccone, che fu agli inizi dell'Istituto intelligente e operoso segretario generale, al quale si deve l'impianto basilare della organizzazione; ricordo coloro che lo seguirono nelle funzioni di Segretario generale: Carlo Dragoni, Alessandro Brizi e, infine, il professor Ugo Papi, dell'Università di Roma; e voglio ricordare, amico Romita, un uomo carissimo a te, carissimo a me, Valentino Dore, capo valoroso dell'Ufficio di statistica dell'Istituto internazionale di agricoltura, prescelto ad organizzare i servizi statistici della F.A.O. e che morì due anni fa a Washington nel compimento del suo dovere di italiano e di valoroso ed apprezzato funzionario internazionale.

Il significato quindi di questo trasferimento, per il quale io ansiosamente espressi il mio voto, era appunto ed è questo, di assicurare la continuità a Roma, di questa opera che ha una sostanza di intelligenza, di opera e di lavoro italiano. Questo è il valore di questo trasferimento.

Per quale ragione l'Istituto internazionale di agricoltura è cessato e ad esso è subentrata la F.A.O.? L'idea della F.A.O. sorse verso la fine della guerra, nel 1946, nella conferenza di Hotsprings e fu poi perfezionata nella conferenza di Quebec, per dare a questa iniziativa uno sviluppo più ampio e un orizzonte più aperto: non solo problemi tecnici ed economici di agricoltura, ma un campo più vasto, cioè lo

studio dei problemi generali della nutrizione, con l'espresso fine di elevare le condizioni alimentari, quantitativamente e qualitativamente, delle popolazioni di tutto il mondo. Questa è la ragione di essere della F.A.O. È evidente che, intesa la funzione di questa organizzazione in un senso così elevato, non era più possibile la continuazione dell'Istituto internazionale di agricoltura, perchè ci sarebbe stato in certo senso un duplicato, ed era necessario assorbire l'Istituto stesso nella F.A.O., dato che il programma della F.A.O. era più ampio. Ed allora, nel 1946 fu deciso, da una assemblea generale dell'Istituto internazionale di agricoltura, di abrogare la convenzione istitutiva dello stesso Istituto e di far luogo all'assorbimento dell'Istituto nella F.A.O. con le sue responsabilità, con le sue funzioni, con i suoi doveri, col suo patrimonio, con i suoi uffici, con la sua magnifica Biblioteca.

La F.A.O. lavora ormai da cinque anni, lavora fruttuosamente, lavora utilmente. Ho esaminato gli ultimi lavori della F.A.O., e i rapporti presentati nella conferenza del 1950: si tratta di opere interessantissime, di inchieste e di prospettive per quello che riguarda i problemi generali dell'alimentazione e dell'agricoltura nel mondo, e sono rimasto veramente soddisfatto di questi lavori che permettono una visione generale vasta e penetrante di tutti i problemi mondiali dell'alimentazione e della agricoltura.

L'Accordo che è presentato alla vostra approvazione è lo strumento tecnico per realizzare il trasferimento della sede centrale della F.A.O. a Roma. I punti che formano l'oggetto di questo Accordo sono tre: non entro nei dettagli, ma ve li espongo sommariamente.

Primo, il diritto di uso che lo Stato italiano concede alla F.A.O. su fabbricati posti a Roma nei pressi della Passeggiata Archeologica. Si tratta di due fabbricati ampi e notevoli e di un fabbricato vicino più modesto per l'impianto del riscaldamento e le autorimesse.

Secondo, il riconoscimento della extra territorialità di questa sede. S'intende che il concetto di extra territorialità è inteso, non nel senso di estromettere dal territorio dello Stato la sede della F.A.O., ma di concedere l'immunità ed i privilegi che si riconoscono alle sedi diplomatiche. Infatti nell'Accordo si dice, e questo so-

stanzialmente imprime un carattere giuridico moderno a questo concetto vago ed impreciso di extra territorialità, che nel territorio della sede della F.A.O., salve le limitazioni dell'Accordo, hanno vigore le leggi della Repubblica italiana, il che significa che rimane ferma la sovranità dello Stato italiano.

Il terzo punto riflette la concessione ed il riconoscimento dei privilegi ed immunità ai delegati e ai funzionari della F.A.O. Anche questa materia è regolata con spirito riguardoso del principio della sovranità italiana. Infatti è detto espressamente che la concessione di questi privilegi ed immunità non deve dare mai esito a pregiudizi per la giustizia, perchè ogni volta che il mantenimento di queste immunità o privilegi dovesse nuocere alla giustizia, immunità e privilegi debbono essere tolti.

Onorevoli colleghi, la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità questo disegno di legge; io vi chiedo di voler dare ad esso la vostra approvazione con quello stesso segno distinto e rilevante di consenso che ha dato la Camera dei deputati; questo per le ragioni che io vi ho esposto, cioè per l'alto significato che questo disegno di legge riveste, significato, come vi dicevo, di apprezzamento e di riconoscimento dell'opera svolta dall'Italia in seno all'Istituto internazionale di agricoltura, significato di fiducia nell'opera che l'organizzazione dell'alimentazione e dell'agricoltura continuerà a svolgere a Roma nella scia dell'Istituto internazionale di agricoltura per l'attuazione del suo programma veramente sociale ed umano, sinceramente pacifico, per il sollievo, per il vantaggio, senza contrasti e senza divisioni, della umanità intera. (*Applausi*).

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. È inutile dire che aderisco in pieno a quello che ha detto il collega Carrara. Voglio però notare soltanto una cosa: la terza parte del disegno di legge che viene qui proposto alla nostra approvazione parla di immunità diplomatica. Questa parte si ricollega al disegno di legge n. 1000, di cui è relatore il senatore Carrara, che non è ancora venuto in discussione. Ora, tale disegno di legge, concernente l'esecuzione della « Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate », sta molto a cuore a quanti di noi parte-

1948-50 - DLVII SEDUTA

DISCUSSIONI

22 DICEMBRE 1950

cipano a consessi internazionali in rappresentanza del nostro Paese. Nella fattispecie all'Ufficio internazionale del lavoro, tutti gli Stati aderenti, compresi alcuni dietro la così detta cortina di ferro, che ne fanno parte (come per esempio la Polonia, la Cecoslovacchia), hanno già approvato e ratificato questa Convenzione. Vorrei sapere dal relatore e dalla Presidenza se vi sarebbe qualche difficoltà a discutere immediatamente tale disegno di legge n. 1000, dopo che sia stato approvato quello in discussione concernente la F.A.O., di cui non è altro che conseguenza logica, cioè stabilendo l'estensione dei privilegi delle immunità...

PRESIDENTE. Senatore Cingolani, le faccio presente che manca il presentatore del disegno di legge di cui lei parla, cioè il Ministro degli affari esteri.

CINGOLANI. In questo caso mi limito a chiedere un chiarimento e una assicurazione dal relatore, senatore Carrara, e cioè che il disegno di legge attualmente in discussione non implichi nessuna preclusione rispetto al disegno di legge di esecuzione della Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate.

Mi è giunta infatti qualche voce contrastante al riguardo ed io vorrei l'assicurazione del relatore in questo senso, e desidererei sapere se egli intende mantener in pieno la relazione scritta al disegno di legge n. 1000; in caso di risposta affermativa, dichiaro che voterò a favore del disegno di legge sulla F.A.O.

CARRARA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA, *relatore*. Debbo una risposta al collega Cingolani. Vi è già una relazione sul disegno di legge « Adesione ed esecuzione della Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate », le quali istituzioni sono, come è noto, la F.A.O., il Bureau International du Travail, l'UNESCO, la Banca Internazionale, ecc. Essa è stata già da diverso tempo stampata e distribuita. Qualche riserva, in qualche punto, circa questa Convenzione era stata formulata da alcuni membri della Commissione...

PRESIDENTE. Senatore Carrara, la prego di non entrare nel merito. Ella dovrebbe semplicemente dichiarare al senatore Cingolani se

esista o meno preclusione, nel disegno di legge attualmente in discussione rispetto a quello di adesione ed esecuzione della Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate.

CARRARA, *relatore*. Assicuro il senatore Cingolani che non vi è nessuna preclusione.

CINGOLANI. In questo caso mi dichiaro soddisfatto.

GRISOLIA. Resta ferma la facoltà da parte dei membri della terza Commissione di esprimere il proprio giudizio.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Non vorrei che mi si accusasse di fare questioni piccine. Ma poc'anzi si è parlato di dignità del Senato e di diritti del Parlamento. Orbene, con tutto il rispetto possibile per gli onorevoli Sottosegretari qui presenti e per l'onorevole Vanoni, domando se si possa discutere il disegno di legge, non essendo presente il Ministro proponente.

CARRARA, *relatore*. Anche il ministro Vanoni compare fra i proponenti!

TERRACINI. Mi permetta, senatore Carrara; il ministro Vanoni non compare a titolo di presentatore, ma solo come consenziente: « di concerto con il Ministro delle finanze », si legge; e certe formulazioni hanno un loro significato nel linguaggio parlamentare. Questo disegno di legge è stato presentato dal Ministro degli esteri. E salvo che non vogliate fare del Governo un calderone informe — ciò da cui rifuggo io stesso, membro dell'opposizione — è il Ministro proponente che deve presenziare alla sua discussione, o quanto meno, per grazia sua!, il suo Sottosegretario. Altrimenti questa legge potrebbe essere inficiata di nullità. (*Gesti di protesta del senatore Carrara*). Così è; possiamo creare una prassi nuova, e sarà quella del Parlamento democristiano. Ma per intanto il Parlamento italiano ha la sua prassi antica e cioè il suo diritto da osservare. (*Approvazioni dalla sinistra*).

TUPINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI. Poichè è annunciato l'intervento del rappresentante del Ministero degli esteri, ritengo che si possa accogliere la precedente proposta del senatore Cingolani e che non ci sia nulla in contrario a che si discuta anche il

1948-50 - DLVII SEDUTA

DISCUSSIONI

22 DICEMBRE 1950

disegno di legge n. 1000, tanto più che è all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per alcuni minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,45, è ripresa alle ore 12,05).

PRESIDENTE. Onorevole Dominedò, il Senato si è doluto perchè spesso, in occasione della discussione di disegni di legge da lui presentati, il Ministro degli affari esteri, non potendo intervenire personalmente, non provvede, come dovrebbe, a farsi rappresentare.

La prego di tener conto di questa lagnanza.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, sono il primo ad esprimere il rammarico per l'assenza cui oggi per la prima volta sono stato costretto, perchè contemporaneamente trattenuto alla Camera dei deputati per la discussione colà in atto su una mozione di politica estera.

Debbo, tuttavia, sottolineare il mio sentimento di deferenza verso l'Assemblea, sentimento cui mi sono sempre ispirato nei rapporti con il Senato della Repubblica.

PRESIDENTE. Onorevole Dominedò, il rilievo non riguarda la sua persona fisica, ma il Ministero, perchè non è la prima volta — per la mia esperienza, anzi, è la quarta volta — che si verifica l'assenza di rappresentanti del Ministero degli affari esteri.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, la ringrazio vivamente per il chiarimento circa la mia persona fisica. Ma debbo aggiungere a quello che ho detto poco fa che, per quanto riguarda il mio dovere personale, mi trovo per la prima volta, oggi, in questa situazione.

Chiarite in tal modo le cose, ho l'onore di chiedere al Senato della Repubblica il suffragio del suo voto per l'approvazione della esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la F.A.O., concluso a Washington il 31 ottobre 1950. Dichiaro, a nome del Governo ed anche del Ministro degli esteri, trattenuto attualmente alla Camera dei

deputati che, in virtù di tale Accordo, viene consacrata una tradizione per cui l'Italia, in conformità di quanto è stato ampiamente illustrato nella relazione del senatore Carrara, fedele all'opera svolta attraverso il glorioso Istituto internazionale di agricoltura, continua oggi, in coerenza ed in armonia a ciò che ha sempre fatto, a svolgere una analoga opera di importanza internazionale in questo settore. Ma c'è di più: mentre l'Istituto internazionale di agricoltura, la cui importanza e il cui prestigio sono noti, ha svolto un'opera essenzialmente di studio, di incremento e di elevazione tecnica nei problemi dell'agricoltura, la F.A.O. — organizzazione specializzata delle Nazioni Unite — tende a svolgere un'opera di solidarietà umana ed internazionale non soltanto attraverso le iniziative che attengono al campo degli studi e delle progettazioni tecniche, ma anche attraverso la redistribuzione di prodotti esuberanti nei confronti di determinati Paesi, a favore di Paesi deficitari. Tale opera di perequazione internazionale nel settore dell'alimentazione ha un significato ed un valore umani che noi dobbiamo sottolineare nella presente importante occasione di ratifica dell'Accordo.

Vi è, poi, un secondo aspetto, per cui il nostro Paese, sebbene ancora paradossalmente estraneo all'organizzazione delle Nazioni Unite, è tuttavia oggi prescelto quale sede della principale, diciamo così, agenzia specializzata delle Nazioni Unite, la F.A.O. Tale deliberazione ha un significato concreto e, ad un tempo, una portata ideale che credo sia nostro dovere sottolineare. Quali siano gli eventi, quali siano le congiunture e le difficoltà storiche, la via dell'Italia è aperta e segnata. Si tratta di una via per cui se l'Italia anche temporaneamente è assente da determinati consessi e manifestazioni internazionali, con la forza della sua tradizione e per i valori della sua civiltà, è tuttavia presente. Sottolineo, quindi, l'importanza del disegno di legge, attraverso il quale si afferma una istanza di dignità nazionale nel quadro della solidarietà internazionale. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge e dei relativi allegati, che rileggo:

Art. 1.

È approvato l'Accordo fra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e il Governo della Repubblica Italiana riguardante la sede centrale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e

l'agricoltura concluso a Washington il 31 ottobre 1950.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(È approvato).

**ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALI-
MENTAZIONE E L'AGRICOLTURA RELATIVO ALLA SEDE
DELLA ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER
L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA**

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE
DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA**

Desiderando concludere un accordo per attuare la seguente risoluzione approvata dalla Conferenza della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura nella sua quinta sessione:

« La Conferenza,

« accetta, subordinatamente alla stipulazione, con le competenti autorità centrali e locali, di accordi soddisfacenti riguardanti la sede, l'offerta fatta dal Governo italiano alla Organizzazione, di una località situata nella città di Roma, o nei dintorni, perchè vi sia stabilita la Sede permanente della Organizzazione; e

« autorizza il Direttore Generale a negoziare tali accordi riguardanti la sede ed a sottoporli al Consiglio della FAO per la ratifica »;

Hanno nominato a tale scopo come loro rappresentanti:

per il Governo della Repubblica Italiana:

GINO BUTI, *Ambasciatore d'Italia*,

per l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura:

NORRIS E. DODD, *Direttore Generale*,

i quali hanno convenuto quanto segue:

Articolo I.

Definizioni.

Sezione 1.

Nel presente accordo:

(a) l'espressione « FAO » significa l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura;

(b) l'espressione « il Governo » significa il Governo della Repubblica Italiana;

(c) l'espressione « Direttore Generale » significa il Direttore Generale della FAO, e in sua assenza, il funzionario da lui designato per sostituirlo;

(d) l'espressione « le Autorità italiane competenti » significa le Autorità nazionali e altre della Repubblica italiana competenti, a seconda dei casi, e in conformità delle leggi e degli usi della Repubblica Italiana;

(e) l'espressione « leggi della Repubblica Italiana » comprende le leggi propriamente dette, i decreti, i regolamenti e le ordinanze emanati dal Governo e dalle Autorità italiane competenti;

(f) l'espressione « sede centrale » significa:

(i) il terreno, con l'insieme degli edifici su di esso costruiti quale risulta dall'allegato A al presente Accordo;

(ii) qualsiasi altro terreno o edificio, che venisse successivamente ad aggiungersi al terreno anzidetto in virtù di accordi supplementari con le competenti Autorità italiane;

(g) l'espressione « Stato Membro » significa ogni Stato che è membro della FAO;

(h) l'espressione « rappresentanti dagli Stati Membri » comprende tutti i membri accreditati delle delegazioni di Stati Membri;

(i) l'espressione « riunioni convocate dalla FAO » significa le riunioni della Conferenza della FAO, del Consiglio della FAO, qualsiasi conferenza internazionale o altra riunione convocata dalla FAO, come pure qualsiasi commissione, comitato o sottocomitato costituito in seno alle dette assemblee;

(j) l'espressione « archivi della FAO » significa gli atti e la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, le fotografie, le cinematografie, le pellicole e le registrazioni sonore, di proprietà della FAO o in suo possesso;

(k) l'espressione « funzionari della FAO » significa tutti i componenti di ogni grado del segretariato della FAO, assunti dal Direttore Generale in suo nome;

(l) l'espressione « beni », così come è usata negli articoli VII e VIII, significa tutti i beni, ivi compresi i fondi e gli averi, appartenenti alla FAO o in suo possesso o da essa amministrati per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali, e in genere tutte le sue entrate.

Articolo II.

Sede centrale.

Sezione 2.

(a) La sede permanente della FAO sarà situata nella località ad essa assegnata come sua sede centrale e non potrà essere trasferita altrove, salvo diversa decisione della FAO. Un trasferimento temporaneo della sede in altra località non potrà costituire trasloco della sede permanente, qualora manchi un'espressa decisione della FAO in tal senso.

(b) Il Governo, sin tanto che il presente Accordo resterà in vigore, non potrà disporre, nè in tutto nè in parte, della sede centrale della FAO senza il consenso di questa.

Sezione 3.

Il Governo concede alla FAO, e la FAO accetta dal Governo, il diritto di uso permanente e di occupazione della sede centrale, a cominciare dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. Tale concessione resterà in vigore fintantochè la sede permanente della FAO si troverà nella località designata come sua sede centrale. La FAO è tenuta a versare al Governo, per l'uso e l'occupazione della sede centrale, la somma totale di un dollaro degli Stati Uniti d'America (doll. 1,00) all'anno, da pagarsi in annualità anticipate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. Il decorso del tempo

non farà acquistare per usucapione in favore della FAO la proprietà dei beni immobili destinati a sua sede centrale.

Sezione 4.

Nei riguardi della sede centrale e delle installazioni ivi originariamente fornite dal Governo, come ascensori, impianti di riscaldamento, di aria condizionata ed altri impianti:

(a) saranno a carico del Governo le riparazioni maggiori di carattere straordinario, e particolarmente, senza che questa esemplificazione sia tassativa, le riparazioni dei danni causati da forza maggiore, da difetti di costruzione o deterioramenti, la sostituzione, se e quando sia necessario, di detti impianti, la ricostruzione, entro un tempo ragionevole, di quegli edifici della sede centrale, o parte di essi, che siano stati totalmente o parzialmente distrutti;

(b) saranno a carico della FAO le riparazioni minori di carattere ordinario e quelle di manutenzione, compresi i servizi ed i materiali necessari al mantenimento dei locali della sede nelle condizioni volute per l'efficace esercizio delle funzioni della FAO.

Sezione 5.

Per consentire alla FAO di partecipare alla progettata rete di comunicazioni ad onde corte, da istituirsi fra le Nazioni Unite, le sue Agenzie specializzate ed i suoi uffici regionali, il Governo, su richiesta, accorderà alla FAO, per scopi ufficiali, le facilitazioni del caso per la radiodiffusione e le telecomunicazioni, secondo accordi tecnici da prendersi con la Unione Internazionale delle Telecomunicazioni.

Articolo III.

Extraterritorialità della sede centrale.

Sezione 6.

(a) Il Governo riconosce la extraterritorialità della sede centrale, la quale sarà sottoposta al controllo e all'autorità della FAO, in conformità alle disposizioni del presente Accordo.

(b) Salvo che non sia altrimenti disposto dal presente Accordo, le leggi della Repubblica Italiana avranno vigore nell'interno della sede centrale.

(c) Salvo che non sia altrimenti disposto dal presente Accordo, i Tribunali della Repubblica Italiana avranno giurisdizione, secondo le leggi vigenti, per gli atti compiuti ed i negozi trattati nell'interno della sede centrale.

Sezione 7.

(a) La sede centrale sarà inviolabile. Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana, o chiunque altro eserciti una pubblica funzione nella Repubblica Italiana, potrà entrare nella sede centrale per esercitarvi le proprie funzioni, se non con il consenso del Direttore Generale e alle condizioni da lui stabilite. La notificazione e l'esecuzione degli atti giudiziari, compreso il sequestro dei beni privati, non potrà avere luogo nella sede centrale, se non con il consenso del Direttore Generale, e alle condizioni da questi stabilite.

(b) Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo X, la FAO non permetterà che la sede centrale sia usata come asilo da persone che si siano ivi rifugiate per sfuggire all'arresto ordinato in esecuzione di una legge della Repubblica Italiana, che siano ricercate dal Governo per essere estradate in altro Paese, o che tentino di sottrarsi alla notificazione o all'esecuzione di un atto giudiziario.

Articolo IV.

*Protezione della sede centrale.**Sezione 8.*

(a) Le competenti Autorità italiane useranno ogni diligenza allo scopo di impedire che la tranquillità della sede centrale sia turbata da persone o gruppi di persone, che cerchino di entrarvi senza autorizzazione, o che provochino disordini nelle immediate vicinanze, e pertanto esse avranno cura che sia assicurata un'adeguata protezione di polizia all'esterno della sede centrale.

(b) A richiesta del Direttore Generale, le competenti Autorità italiane forniranno forze di polizia sufficienti per assicurare all'interno della sede centrale il rispetto della legge e il mantenimento dell'ordine e per espellerne i trasgressori.

Sezione 9.

Le competenti Autorità italiane prenderanno le misure atte ad assicurare che il decoro della sede centrale non venga menomato, e che non sia recato nocimento od ostacolo agli scopi, ai quali la sede centrale è destinata, dall'uso del terreno o degli edifici adiacenti alla sede centrale. La FAO prenderà le misure necessarie perchè l'uso che essa farà dei terreni o edifici, che costituiscono la sede centrale, non menomi il decoro dei terreni situati nelle adiacenze della sede centrale stessa, come degli edifici.

Articolo V.

*Servizi pubblici della sede centrale.**Sezione 10.*

(a) Le competenti Autorità italiane si varranno, nella misura loro richiesta dal Direttore Generale, delle facoltà in loro potere per assicurare alla sede centrale la fornitura, ad eque condizioni, dei servizi pubblici necessari, ivi compresi, e senza che la seguente enumerazione sia tassativa, l'energia elettrica, l'acqua, la fognature, il gas, le poste, i telefoni, i telegrafi, i trasporti locali, lo scolo delle acque, il trasporto delle immondizie ed i servizi antincendi. Nel caso d'interruzione o minaccia d'interruzione di uno qualsiasi dei predetti servizi, le Autorità italiane competenti avranno cura delle necessità della FAO alla stessa stregua di quelle delle maggiori Amministrazioni statali e prenderanno le misure atte ad evitare che sia recato pregiudizio al funzionamento della FAO.

(b) Il Direttore Generale prenderà, su richiesta, opportune disposizioni affinchè rappresentanti qualificati dei servizi pubblici interessati possano ispezionare, riparare, effettuare le manutenzioni, ricostruire e spostare i servizi di utilità pubblica, le canalizzazioni, gli scolli, le fognature nell'interno della sede centrale, in modo da non turbare, più del necessario, il funzionamento dei servizi della FAO.

(c) Quando il gas, l'elettricità e l'acqua siano forniti dalle Autorità italiane competenti, o da Enti sotto il controllo di queste, la FAO usufruirà di tariffe speciali, non più elevate di quelle minime concesse alle Amministrazioni statali italiane.

Articolo VI.

*Comunicazioni.**Sezione 11.*

La FAO godrà, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dal Governo a qualsiasi altro governo o organizzazione, comprese le missioni diplomatiche estere in Italia, per quanto concerne le precedenza e le tariffe postali, telegrafiche, radiotelegrafiche, di telefono, telefoniche e di altre comunicazioni, anche in materia di tariffe di stampa per informazioni alla stampa e alla radio.

Sezione 12.

La FAO avrà diritto, nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, di servirsi delle ferrovie dello Stato a tariffe speciali, non più elevate di quelle minime accordate per il trasporto di persone o merci alle Amministrazioni statali italiane.

Sezione 13.

(a) Tutte le comunicazioni ufficiali dirette alla FAO o a chiunque dei suoi funzionari presso la sede centrale e tutte le comunicazioni ufficiali trasmesse dalla FAO, con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura o ad altra forma di intercettazione o di violazione del loro carattere segreto. Questa esenzione si estende, senza che questa enumerazione sia tassativa, alle stampe, fotografie, cinematografie, pellicole, e alle registrazioni sonore. In presenza di situazioni eccezionali, che richiedano l'applicazione della censura in Italia, le competenti Autorità italiane si consulteranno con il Direttore Generale per prendere accordi sulle misure opportune da applicarsi dal Direttore Generale o dalle competenti Autorità italiane, per evitare qualsiasi abuso derivante dall'immunità da censura, goduta dalla FAO e dai suoi funzionari per le comunicazioni ufficiali.

(b) La FAO avrà il diritto di usare cifrari e di spedire e ricevere la corrispondenza e le altre comunicazioni ufficiali a mezzo di corrieri o di valigie sigillate, che godranno degli stessi privilegi e immunità dei corrieri diplomatici e delle valigie diplomatiche.

(c) Nessuna disposizione della presente sezione potrà essere comunque invocata per evitare l'adozione di opportune misure di sicurezza da stabilirsi con accordo suppletivo tra la FAO e il Governo.

Articolo VII.

*Personalità giuridica e libertà di riunione.**Sezione 14.*

Il Governo riconosce la personalità giuridica della FAO e in particolare la sua capacità:

- (a) di stipulare contratti;
- (b) di acquistare beni mobili ed immobili e di disporne;
- (c) di stare in giudizio.

Sezione 15.

Il Governo riconosce alla FAO il diritto di convocare riunioni nell'interno della sede centrale o, di concerto con le competenti Autorità italiane, in altre località del territorio della Repubblica Italiana. In occasione delle riunioni vocate dalla FAO, il Governo prenderà tutte le misure opportune perchè non sia posto alcun ostacolo alla piena libertà di discussione e di decisione.

Articolo VIII.

*Beni appartenenti alla FAO e tassazione.**Sezione 16.*

La FAO ed i suoi beni, ovunque situati e da chiunque detenuti, godranno dell'immunità di giurisdizione, tranne quei casi particolari, in cui la FAO stessa vi abbia rinunciato espressamente. Rimane tuttavia inteso che nessuna rinuncia di immunità possa estendersi ad alcuna forma di esecuzione.

Sezione 17.

I beni della FAO, ovunque situati e da chiunque detenuti, saranno esenti da perquisizione, requisizione, confisca, esproprio o da qualsiasi altra forma di intervento, sia essa a seguito di azione esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa.

Sezione 18.

Gli archivi della FAO, ed in genere tutti i documenti, che le appartengono o in suo possesso, saranno inviolabili ovunque situati.

Sezione 19.

(a) La FAO ed i suoi beni saranno esenti da qualsiasi forma di tassazione diretta. Tale esenzione concerne, in modo particolare, ma senza che la seguente enumerazione abbia valore tassativo, l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, l'imposta sui redditi dei terreni, l'imposta sui redditi dei fabbricati, l'imposta sul patrimonio, e tutte le sovraimposte locali.

(b) Per quanto concerne le imposte indirette, le imposizioni ed i diritti sulle operazioni e gli affari, la FAO godrà le stesse esenzioni e agevolazioni di cui usufruiscono le Amministrazioni statali italiane. In particolare, ma senza che la seguente enumerazione abbia valore tassativo, la FAO sarà esentata dall'imposta di registro; dall'imposta generale sull'entrata per gli acquisti all'ingrosso, gli appalti, le prestazioni d'opera e gli affitti dei terreni e fabbricati; dall'imposta sulle ipoteche; dalle imposte di consumo sull'energia elettrica per illuminazione, sul gas per illuminazione e riscaldamento, e sui materiali da costruzione.

(c) Gli articoli, importati o esportati dalla FAO per scopi ufficiali, saranno esenti da dazi doganali e da altre imposizioni, proibizioni e restrizioni in materia di importazione e esportazione.

Tali articoli comprenderanno, senza che la seguente enumerazione abbia valore tassativo, le pubblicazioni, le fotografie, le cinematografie, le pellicole e le registrazioni sonore.

(d) La FAO sarà esentata da dazi doganali e da altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni a scopi ufficiali di automobili di servizio

e relative parti di ricambio, con l'intesa che le automobili di servizio della FAO non dovranno mai superare in tutto il numero di dodici. Il Governo esenterà tali veicoli dalla tassa di circolazione e accorderà contingenti di benzina, di altri carburanti e di oli lubrificanti, per ciascuno di questi veicoli, in quantità ed ai prezzi in uso per i capi di missioni diplomatiche estere nella Repubblica Italiana.

Articolo IX.

Agevolazioni finanziarie e valutarie.

Sezione 20.

(a) Senza essere sottoposta ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, e nei limiti definiti nella sezione 21, la FAO può liberamente:

(i) acquistare divise negoziabili presso banche autorizzate, detenerle o disporne; tenere conti valutarî; acquistare, per il tramite di istituti autorizzati, fondi, titoli ed oro, detenerli e disporne;

(ii) trasferire i suoi fondi, titoli, oro e valute nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni altro Paese, o entro il territorio della Repubblica Italiana.

(b) La FAO sarà tenuta, nell'esercizio dei diritti che sono ad essa accordati in virtù della presente sezione, a dare la dovuta considerazione a tutte le osservazioni del Governo, accogliendole nella misura, in cui sia possibile senza nuocere ai propri interessi.

Sezione 21.

(a) Tutte le volte che la FAO convertirà dollari U.S.A. in lire, essa usufruirà del tasso di cambio approvato dal Fondo Monetario Internazionale per i trasferimenti all'estero o in mancanza di tale tasso, di un tasso di cambio effettivo che non sia in alcun modo discriminatorio.

(b) Nei limiti di ogni conversione di dollari U.S.A. in lire, la FAO avrà la facoltà di riconvertire lire in dollari U.S.A. entro un periodo di due anni dalla data di ciascuna di tali conversioni, usufruendo del tasso di cambio indicato alla lettera (a); vigente al momento della riconversione.

(c) In aggiunta alla riconversione, di cui alla lettera (b), la FAO avrà la facoltà durante ognuno dei suoi esercizi finanziari, di convertire lire in dollari U.S.A., sino ad un massimo del cinque per cento del suo bilancio per quell'anno finanziario. Questo diritto non è cumulabile.

(d) La FAO avrà la facoltà, durante ognuno dei suoi esercizi finanziari, di convertire lire in quelle valute diverse dal dollaro U.S.A., dal franco svizzero e dal franco belga, che essa giudichi necessario all'esercizio delle sue attività, sino ad un massimo del dieci per cento del suo bilancio per quell'anno finanziario. Questo diritto non è cumulabile.

(e) Il Governo darà il suo appoggio alla FAO perchè ottenga le migliori condizioni per quanto riguarda i tassi di cambio, le commissioni bancarie in operazioni di cambio e simili.

Articolo X.

Transito e soggiorno.

Sezione 22.

(a) Le competenti Autorità italiane non porranno alcun ostacolo al transito per o dalla sede centrale delle persone, qui appresso indicate, indipendentemente dalla loro nazionalità, e accorderanno loro la protezione necessaria durante il tragitto sul territorio italiano:

(i) il Presidente del Consiglio della FAO, i rappresentanti degli Stati membri, delle Nazioni Unite o di una qualsiasi Agenzia specializzata delle Nazioni Unite, e i rispettivi coniugi;

(ii) i rappresentanti di altre organizzazioni o enti, con i quali la FAO abbia stabilito rapporti di consultazione;

(iii) i funzionari della FAO, le loro famiglie ed i dipendenti;

(iv) le persone che, pur non essendo funzionari della FAO, compiano missioni per conto della FAO, delle Nazioni Unite, o di una qualsiasi Agenzia specializzata delle Nazioni Unite, ovvero appartengano ai comitati della FAO, e i rispettivi coniugi;

(v) i rappresentanti della stampa, della radio, della cinematografia o altre agenzie di informazioni, accreditati dalla FAO, a suo giudizio, dopo avere consultato il Governo;

(v) le altre persone invitate dalla FAO nella sede centrale per affari ufficiali. Il Direttore Generale comunicherà al Governo, entro un conveniente periodo di tempo, i nomi di queste persone.

(b) La presente sezione non è applicabile in caso di interruzione generale dei trasporti, per cui vige il disposto della sezione 10 (a); essa non potrà neppure intralciare l'applicazione generale delle leggi sull'esercizio dei mezzi di trasporto.

(c) I visti, che possano rendersi necessari per le persone indicate nella presente sezione, saranno accordati gratuitamente e il più rapidamente possibile.

(d) Qualsiasi attività, svolta dalle suddette persone nella qualità ufficiale, indicata nella lettera (a), non potrà costituire motivo per impedire il loro ingresso nel territorio della Repubblica italiana, o per esigere che esse lascino tale territorio.

(e) Qualora una di tali persone abusi del privilegio di soggiorno nello svolgere, nella Repubblica Italiana, attività estranee alle sue funzioni ufficiali, questo privilegio non potrà essere invocato per sottrarla alle leggi della Repubblica Italiana riguardanti il soggiorno degli stranieri, purchè

(i) nessuna azione sia promossa, in forza di tali leggi, per esigere che una qualsiasi di tali persone lasci la Repubblica Italiana, senza previa approvazione del Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana;

(ii) se si tratti di un rappresentante di uno Stato membro, questa approvazione non potrà essere concessa senza previa consultazione con il Governo dello Stato membro rispettivo;

(iii) se si tratti di qualsiasi altra persona, indicata nella lettera (a), tale approvazione sarà data soltanto dopo avere consultato, secondo i casi, il Direttore Generale della FAO, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, o il capo della rispettiva Agenzia specializzata;

(iv) un rappresentante dello Stato membro rispettivo, o, secondo i casi, il Direttore Generale della FAO, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, o il capo dell'Agenzia specializzata interessata, avranno il diritto di comparire e di essere uditi, in nome e per conto della persona contro la quale sia promossa l'azione;

(v) le persone che godono dei privilegi e delle immunità diplomatiche ai sensi delle sezioni 24 o 28, non potranno essere richieste di lasciare il territorio della Repubblica Italiana, se non con la procedura d'uso per i membri del corpo diplomatico accreditato presso il Governo della Repubblica Italiana.

(f) Questa sezione non esonera dall'obbligo di produrre, su richiesta, le prove atte a stabilire che le persone, che reclamano i diritti accordati dalla sezione stessa, rientrino nelle categorie indicate alla lettera (a), e non esonera nemmeno dalla giusta applicazione della quarantena e dei regolamenti sanitari.

Sezione 23.

Il Direttore Generale e le competenti Autorità italiane, su richiesta dell'uno o delle altre, si consulteranno sulle misure da prendere per facilitare l'ingresso nel territorio della Repubblica italiana e l'uso dei mezzi di trasporto disponibili alle persone provenienti dall'estero e che desiderino visitare la sede centrale, ma che non godano i privilegi accordati dalla sezione 22.

Articolo XI.

Rappresentanti residenti presso la FAO.

Sezione 24.

(a) Ogni persona nominata presso la FAO da uno Stato membro, come suo rappresentante residente principale, o come rappresentante residente col titolo di Ambasciatore o Ministro Plenipotenziario, e i membri della sua Missione godranno, nella Repubblica Italiana, sia che risiedano all'interno o fuori della sede centrale, e sotto riserva delle condizioni e obbligazioni corrispondenti, degli stessi privilegi e immunità, che o accordati dal Governo della Repubblica Italiana ai membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente accreditati presso il Governo;

(b) Nel caso in cui uno Stato membro non sia riconosciuto dalla Repubblica Italiana, tali privilegi e immunità non saranno applicabili ai rappresentanti e ai membri delle loro missioni che nell'ambito della sede centrale, nella loro residenza e uffici fuori della sede centrale, nel percorso tra la sede centrale e la loro residenza e uffici, e in transito per ragioni di ufficio a destinazione o in provenienza da paesi esteri.

(c) Allorchè i rappresentanti residenti di Stati membri ed i membri delle loro missioni siano cittadini italiani, o esercitino nella Repubblica Italiana un commercio o una industria, essi godranno delle immunità e dei privilegi previsti dal diritto internazionale nella misura accettata dal Governo.

Articolo XII.

Presidente del Consiglio della FAO e Rappresentanti alle Riunioni.

Sezione 25.

Il Presidente del Consiglio della FAO, i rappresentanti degli Stati membri i rappresentanti ed osservatori di altri Stati ed i rappresentanti delle Nazioni Unite e sue Agenzie specializzate alle riunioni convocate dalla FAO godranno, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi, per e dalla sede centrale o altro luogo di riunione, nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana, dei seguenti privilegi e immunità.

(a) immunità dall'arresto, dal fermo e dal sequestro dei loro bagagli personali ed ufficiali;

(b) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; questa immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni;

(c) inviolabilità di tutte le carte e documenti;

(d) diritto di usare cifrari e di spedire o ricevere documenti e corrispondenza a mezzo di corrieri o in valigie sigillate;

(e) esenzione per essi ed i coniugi dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale;

(f) le stesse facilitazioni, nei riguardi di restrizioni valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti dei Governi esteri in missione ufficiale temporanea;

(g) le stesse immunità e facilitazioni per i loro bagagli personali ed ufficiali, accordate ai membri di missioni diplomatiche di rango equivalente.

Sezione 26.

(a) Nel caso in cui l'incidenza di una qualsiasi forma di imposta sia subordinata alla residenza della persona gravata, i periodi, durante i quali le persone indicate nella Sezione 25 si trovino sul territorio della Repubblica Italiana per l'esercizio delle loro funzioni, non saranno considerati come periodi di residenza.

(b) I privilegi e le immunità accordati in virtù del presente articolo, sono conferiti non a vantaggio personale degli interessati, ma allo scopo di garantire l'indipendenza delle loro funzioni presso la FAO. Il Consiglio della FAO, se si tratta del suo Presidente, i Governi, se si tratta di loro rappresentanti o osservatori, e le Nazioni Unite o l'Agenzia specializzata competente, se si tratta di loro rappresentanti, toglieranno l'immunità del Presidente del Consiglio della FAO o dei rappresentanti o osservatori rispettivi, secondo i casi, ogni qualvolta, a giudizio del Consiglio, del Governo competente delle Nazioni Unite o della competente Agenzia specializzata, secondo i casi, l'immunità dovesse impedire il corso della giustizia e sempre che tale immunità possa essere tolta senza pregiudizio degli scopi per i quali essa è stata accordata.

Articolo XIII.

Funzionari della FAO

Sezione 27.

I funzionari della FAO godranno, nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana, dei seguenti privilegi e immunità:

(a) immunità da arresto preventivo, eccetto il caso di flagranza o di reato, che comporti pena detentiva superiore ai due anni; le competenti Autorità italiane notificheranno immediatamente tale arresto al Direttore Generale;

(b) immunità dal sequestro del bagaglio personale ed ufficiale

(c) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; questa immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di essere funzionari della FAO;

(d) esenzione da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti ed indennità, pagati dalla FAO;

(e) esenzione per i funzionari, che non siano cittadini italiani, da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica Italiana;

(f) esenzione per essi stessi, i coniugi ed i familiari conviventi a carico, da ogni misura restrittiva relativa all'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri;

(g) esenzione dagli obblighi di servizio nazionale. Tuttavia, per quanto concerne i cittadini italiani tale esenzione sarà limitata a quei funzionari che, in ragione delle loro funzioni, saranno stati elencati nominativamente su una lista compilata dal Direttore Generale e approvata dal Governo. Inoltre, nel caso di chiamata in servizio nazionale di altri funzionari, cittadini italiani, il Governo accorderà, su richiesta del Direttore Generale, quei rinvii temporanei alla chiamata, che si rendessero necessari per evitare l'interruzione di un servizio essenziale.

(h) per i funzionari, che non siano cittadini italiani, libertà di detenere, nel territorio della Repubblica Italiana o altrove, titoli esteri, conti in valuta estera ed altri beni mobili ed immobili, e, alla fine del loro impiego presso la FAO, il diritto di portare fuori della Repubblica Italiana, senza proibizioni o restrizioni i loro fondi nella medesima valuta e per lo stesso ammontare, che essi hanno portato nella Repubblica Italiana, tramite istituti autorizzati;

(i) le stesse facilitazioni di rimpatrio e gli stessi diritti alla protezione da parte delle Autorità italiane per essi stessi, le loro famiglie e i dipendenti, di cui godono i membri delle missioni diplomatiche in periodi di tensione internazionale;

(j) il diritto di importare, franco di dogana e di altre imposizioni e restrizioni sull'importazione:

(1) i loro mobili ed effetti, inclusa un'automobile ciascuno al momento dell'assunzione iniziale del loro posto nella Repubblica Italiana, sia in una sola spedizione, sia in più spedizioni successive, e d'importare successivamente, franco di dogana e di altre imposizioni e restrizioni sull'importazione, le necessarie aggiunte e ricambi, per i detti mobili, effetti, ed automobile;

(ii) e, tramite la FAO, quantità ragionate - da stabilirsi con una procedura, che dovrà essere concordata tra il Governo e la FAO - di generi alimentari e di altri articoli per uso e consumo personale, e non per donazione o vendita.

Sezione 28.

(a) Oltre i privilegi e le immunità indicati alla sezione 27:

(i) al Direttore Generale saranno accordati i privilegi e le immunità, le esenzioni e le facilitazioni, concessi agli Ambasciatori, capi di missione;

(ii) al Vice-Direttore Generale o al funzionario superiore della FAO, che sostituisca il Direttore Generale durante la sua assenza, sarà riconosciuto il rango di Ambasciatore;

(iii) al Vice-Direttore Generale, agli speciali assistenti del Direttore Generale, ai rappresentanti regionali, ai funzionari superiori dell'ufficio del Direttore Generale, ai Direttori ed ai Vice-Direttori delle divisioni e ai funzionari superiori all'uopo designati dal Direttore Generale in ragione delle loro funzioni, saranno riconosciuti privilegi e immunità, esenzioni e facilitazioni non minori di quelli accordati ai membri del corpo diplomatico;

(iv) inoltre ai funzionari di concetto della FAO, il cui numero totale sarà concordato tra il Direttore Generale ed il Governo, sarà concesso il diritto di importate, franco di dogana e altre imposizioni e restrizione d'impor-

tazione, una automobile ciascuno, ogni 4 anni, in sostituzione di quella precedentemente importata, con i privilegi connessi a tale concessione.

(b) A tutti i funzionari della FAO non menzionati nella lettera (a), (i), (a) (iii) sarà rilasciata una carta speciale, con l'attestazione che essi sono funzionari della FAO e che godono delle immunità e dei privilegi riconosciuti dal presente Accordo ed in particolare dalla sezione 27.

Sezione 29.

(a) I privilegi e le immunità accordate in base alle disposizioni del presente articolo, sono conferiti nell'interesse della FAO e non a vantaggio personale degli interessati. Il Direttore Generale toglierà l'immunità a qualsiasi funzionario in tutti i casi, in cui, a suo giudizio, l'immunità impedisse il corso della giustizia, sempre che possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi della FAO.

(b) La FAO ed i suoi funzionari coopereranno in ogni occasione con le Autorità italiane competenti per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia e per evitare qualsiasi abuso dei privilegi e delle immunità riconosciuti dal presente articolo.

Articolo XIV.

*Esperti, membri di missioni e di comitati della FAO,
rappresentanti di organizzazioni ufficiali.*

Sezione 30.

Gli esperti, che non siano funzionari della FAO ai sensi dell'articolo XIII, che compiano missioni per conto della FAO o prestino servizio presso comitati della FAO, ed i rappresentanti di organizzazioni o enti ufficiali invitati dalla FAO alla sede centrale od a riunioni convocate dalla FAO, godranno, nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana, dei seguenti privilegi e immunità, nella misura necessaria all'effettivo esercizio delle loro funzioni e nel corso dei loro viaggi, in relazione a tali missioni o comitati, e durante la loro presenza alla sede centrale e alle riunioni.

(a) dell'immunità da arresto preventivo, eccetto il caso di flagranza o di reato, che comporti pena detentiva superiore ai due anni; le competenti Autorità italiane notificheranno immediatamente tale arresto al Direttore Generale;

(b) dell'immunità dal sequestro del loro bagaglio personale ed ufficiale;

(c) dell'immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti di qualsiasi genere compiuti da essi nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; questa immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati avranno cessato di esercitare la loro missione per la FAO o di adempiere le loro funzioni di membri di comitati della FAO, o di essere presenti alla sede centrale della FAO, o di partecipare alle riunioni convocate dalla FAO;

(d) dell'inviolabilità di tutte le carte e documenti;

(e) del diritto, nelle loro comunicazioni con la FAO, di usare cifrari e di inviare o ricevere documenti o corrispondenza a mezzo di corrieri o a mezzo di valigie sigillate;

(f) dell'esenzione, per essi e per i coniugi, dalle restrizioni sull'immigrazione, dalle formalità di registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale;

(g) delle stesse facilitazioni, per ciò che concerne le restrizioni valutarie e di cambio, accordate ai rappresentanti di Governi esteri in missioni ufficiali temporanee;

(h) delle stesse immunità e facilitazioni, per ciò che concerne i loro bagagli personali e ufficiali, accordate al personale diplomatico delle rappresentanze diplomatiche nella Repubblica Italiana.

Sezione 31.

(a) Nel caso in cui l'incidenza di una qualsiasi forma di imposta sia subordinata alla residenza della persona gravata, i periodi, durante i quali le persone indicate nella sezione 30, si trovino nel territorio della Repubblica Italiana per l'esercizio delle loro funzioni, non saranno considerati come periodi di residenza.

(b) I privilegi e le immunità, accordati in base al presente articolo, sono concessi nell'interesse della FAO e non a vantaggio personale degli interessati. Il Direttore Generale toglierà l'immunità in tutti i casi, in cui, a suo giudizio, l'immunità dovesse impedire il corso della giustizia e sempre che tale immunità possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi della FAO.

(c) Nessuna disposizione di questa sezione può essere invocata per ostacolare l'adozione di opportune misure di sicurezza, da determinarsi d'accordo tra la FAO e le competenti Autorità italiane.

Articolo XV.

Lascia-passare.

Sezione 32.

Il Governo riconoscerà il lascia-passare delle Nazioni Unite, rilasciato al Presidente del Consiglio della FAO ed ai funzionari della FAO, quale documento valido di viaggio, equivalente al passaporto.

Articolo XVI.

Disposizioni generali.

Sezione 33.

(a) Il Direttore Generale prenderà tutte le misure atte ad impedire ogni abuso dei privilegi e delle immunità riconosciuti dal presente Accordo ed all'uopo stabilirà le norme del caso nei riguardi dei funzionari della FAO e delle persone incaricate di missioni per conto della FAO o che partecipino a comitati della FAO.

(b) Ove il Governo ritenga che vi sia stato abuso di un privilegio o di una immunità riconosciuti dal presente Accordo, il Direttore Generale si consulterà, a richiesta del Governo, con le Autorità italiane competenti, allo scopo di stabilire se vi sia stato, o meno, abuso. Se tali consultazioni non conducessero ad un risultato soddisfacente per il Direttore Generale e per il Governo, la questione sarà regolata in base alla procedura prevista all'articolo XVII.

(c) Senza nuocere all'indipendenza e al normale funzionamento della FAO il Governo, previa consultazione con il Direttore Generale, potrà adottare le misure precauzionali necessarie alla sicurezza nazionale.

(d) Tutte le persone di cittadinanza italiana godranno dei privilegi e delle immunità riconosciuti dal presente Accordo, nei limiti stabiliti dal diritto internazionale come accettato dal Governo.

Articolo XVII.

Accordi suppletivi e soluzione delle controversie.

Sezione 34.

(a) La FAO ed il Governo potranno stipulare gli accordi suppletivi che si rendessero necessari per il conseguimento degli scopi del presente Accordo.

(b) Allorchè la Repubblica Italiana avrà aderito alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Agenzie specializzate, detta Convenzione ed il presente Accordo saranno, per quanto possibile, considerati come complementari tutte le volte che si riferiscano alla medesima questione; invece, in caso di conflitto, prevarranno le disposizioni del presente Accordo.

Sezione 35.

Qualsiasi controversia tra la FAO ed il Governo concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o di qualsiasi accordo suppletivo, o qualsiasi questione concernente la sede centrale o le relazioni tra la FAO ed il Governo, che non siano risolte per via di negoziati o con qualunque altro mezzo concordato di regolamento, saranno sottomesse alla decisione inappellabile di un Tribunale composto di tre arbitri: uno scelto dal Direttore Generale, uno scelto dal Ministro degli affari esteri della Repubblica Italiana, ed il terzo arbitro, che dovrà fungere dal Presidente del Tribunale, designato dai due primi arbitri. Se i due primi arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta del terzo arbitro, quest'ultimo sarà designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Articolo XVIII.

Applicazione del presente Accordo.

Sezione 36.

(a) Il presente Accordo entrerà in vigore in seguito a scambio di note tra il Direttore Generale, debitamente autorizzato in virtù di una risoluzione del Consiglio della FAO, e il rappresentante debitamente autorizzato dal Governo.

(b) A domanda della FAO o del Governo potranno aver luogo consultazioni per eventuali modificazioni del presente Accordo. Ogni emendamento dovrà essere concordato.

(c) Il presente Accordo sarà interpretato, in vista dei suoi scopi fondamentali, per consentire alla FAO, nella sua sede presso la Repubblica Italiana, l'esercizio pieno ed efficace delle sue funzioni ed il raggiungimento degli scopi medesimi.

(d) Tutte le volte in cui il presente Accordo si riferisca ad obblighi delle competenti Autorità italiane, il Governo sarà responsabile dell'adempimento di tali obblighi.

(a) Il presente Accordo cesserà di avere vigore:

(1) per mutuo consenso della FAO e del Governo;

(11) nel caso in cui la sede permanente della FAO fosse trasferita fuori del territorio della Repubblica Italiana, fatte salve le disposizioni del presente Accordo, che possano ritenersi applicabili per portare regolarmente a termine le operazioni della FAO, nella sua sede permanente presso la Repubblica italiana e per disporre dei suoi beni ivi esistenti.

IN FEDE DI QUANTO SOPRA il Governo e la FAO hanno firmato il presente Accordo, a Washington, il giorno trentuno ottobre 1950, fatto in due copie, una in lingua inglese, l'altra in lingua italiana, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana:

GINO BUTI

Ambasciatore d'Italia.

Per l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura:

NORRIS E. DODD

Direttore Generale.

ALLEGATO A ALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA, RELATIVO ALLA SEDE CENTRALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA

SEDE CENTRALE.

Descrizione del terreno e degli edifici, citati alla sezione 1 (f) (i) dell'Accordo, e indicati sulla planimetria n. 46F, in data luglio 1950. Detta planimetria è stata elaborata dall'architetto Vittorio Cafiero, per incarico del Ministero italiano dei lavori pubblici, è stata riveduta a Washington in data 27 ottobre 1950, e fa parte integrante del presente allegato.

DEFINIZIONI DEI CONFINI.

La sede centrale è situata nel quartiere Aventino di Roma, nella zona descritta nel foglio 513, del nuovo catasto urbano di Roma, particelle n. 185 e 231, e particella n. 205, come viene delimitata nella planimetria n. 46F. Essa forma parte di una ampia area, che era originariamente destinata ad essere la sede del Ministero dell'Africa Italiana, e che confina a Nord-Ovest col Viale Aventino, a Sud-Est con la collinetta di Santa Balbina e con la particella catastale n. 186 di proprietà comunale, a Sud-Ovest con la proprietà privata del « Collegio dei Missionari del Sacro Cuore », ed a Nord-Est con il viale Terme di Caracalla e aree comunali.

Per questa area, come viene delimitata nella planimetria n. 46F, erano progettati quattro edifici, dei quali finora solamente l'edificio *B* e l'edificio *D* — quest'ultimo attualmente occupato dal Ministero delle poste e telecomunicazioni — sono stati costruiti. L'edificio *A* deve essere costruito, ai sensi della legge 10 agosto 1950 n. 173, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 210 del 13 settembre 1950, e perciò, ai fini della seguente descrizione, esso viene considerato come ultimato. Soltanto il nucleo centrale dell'edificio *C* è stato finora costruito, con una superficie di circa metri quadrati 156, ed esso circonda la ciminiera per l'impianto di riscaldamento del complesso dei quattro edifici.

La sede centrale consiste del terreno e degli edifici su di esso costruiti, ed è indicata nella planimetria n. 46F, mediante linee diagonali tracciate da sinistra in alto a destra in basso, e mediante linee incrociate. Pertanto la sede centrale si compone di due parti separate fra loro da un terreno, che non fa parte della sede centrale, secondo le indicazioni della planimetria n. 46F.

Delle due parti, la maggiore si compone di tre aree: l'area degli edifici principali, l'area dell'autorimessa e dello spazio per il parcheggio, e l'area con servitù di passaggio per gli usi degli edifici *C* e *D*.

La parte minore è formata dall'area per gli impianti di riscaldamento e raffreddamento.

Area degli edifici principali.

L'area degli edifici principali comprende l'area di circa metri quadrati 17.471,75, definita dalle linee, indicate nell'allegata planimetria 46F, che congiungono i punti 1 e 31; essa contiene gli edifici *A* e *B* (della superficie rispettiva di circa metri quadrati 3.987 e 5.011), i quali ospitano gli uffici, i depositi e le sale di riunione della FAO.

I confini di questa area sono definiti dalle linee appresso indicate:

Linea congiungente i punti 0, 1, 2, 3, 4. — Il punto 0 è situato a metri 10 a Sud-Ovest dell'angolo Nord del muro esterno del lotto mappale n. 186, come viene indicato nella planimetria n. 46F.

Il punto 1 è situato a 20 metri dal punto 0 sulla perpendicolare, che si eleva dal muro esterno del lotto mappale n. 186.

Il punto 2 si trova alla intersezione del prolungamento della facciata Sud-Est dell'edificio *B* e del prolungamento della facciata Nord-Est dell'edificio *A*.

I punti 3 e 4 sono rispettivamente gli angoli della facciata Sud-Est dell'edificio *B*.

La linea congiungente i punti 4, 5, 6, segue la facciata Sud-Ovest dell'edificio *B* e la facciata Sud-Est degli « Uffici Cassa », i quali sono una proiezione, a piano terreno, nel mezzo della facciata dell'edificio *B*, e hanno una superficie di circa metri quadrati 553,8.

Linea congiungente i punti 6, 7, 8, 9. — Il punto 6 è all'angolo Sud degli « Uffici Cassa ».

Il punto 7 è situato sul prolungamento della linea 5-6, a metri 1,50 dal punto 6. Il punto 8 è situato a metri 10 Sud-Est dall'asse longitudinale dell'edificio *B* ed a metri 5 dalla facciata Sud-Ovest degli « Uffici Cassa ».

Il punto 9 è situato sulla parallela all'asse longitudinale dell'edificio *B*, che passa per il punto 8, e sarà a metri 2,50 dal passaggio, che unisce l'edificio *D* (Ministero delle poste e telecomunicazioni) e l'edificio *C*, e che non sarà a distanza minore dalla facciata Sud-Ovest dell'edificio *B*, come viene indicata nella planimetria 46F.

La linea congiungente i punti 9 e 10 è parallela alla facciata Sud-Ovest dell'edificio *B*.

La linea congiungente i punti 10 e 11 parallela all'asse longitudinale dell'edificio *B* a metri 10 Nord-Ovest dal detto edificio.

Linea congiungente i punti 11, 12, 13. — Il punto 11 è situato sulla linea 10-11, a metri 2,50 dalla facciata Sud-Ovest degli « Uffici Cassa ».

Il punto 12 è situato sulla facciata della bassa costruzione annessa all'edificio *D*, a metri 1,50 dalla facciata Sud-Ovest degli « Uffici Cassa ».

Il punto 13 è il punto dove la bassa costruzione, annessa all'edificio *D*, incontra la facciata Sud-Ovest degli « Uffici Cassa ».

Linea congiungente i punti 13, 14. — Il punto 14 è l'angolo Ovest degli « Uffici Cassa ».

Linea congiungente i punti 14, 15. — Il punto 15 è situato sulla facciata Nord-Ovest degli « Uffici Cassa », dove essa interseca il prolungamento della facciata Nord-Est dell'edificio *D*.

Linea congiungente i punti 15, 16, 17, 18. — Il punto 16 è l'angolo dove la facciata Nord-Est dell'edificio *D* incontra la facciata Sud-Est della proiezione delle scale dell'edificio *B*.

Il punto 17 è l'angolo dove la facciata Nord-Est dell'edificio *D* incontra la facciata Nord-Ovest della proiezione delle scale dell'edificio *B*.

Il punto 18 è l'angolo Nord dell'edificio *D*.

Linea congiungente i punti 18, 19. — Il punto 19 è l'angolo dove la facciata Nord-Ovest dell'edificio *D* incontra la facciata Sud-Ovest sotto la terrazza, che la congiunge all'edificio *B*.

La linea congiungente i punti 19, 20, 21, 22, 23, 24 segue il muro esterno che sostiene la sopraccitata terrazza.

Linea congiungente i punti 24, 25, 26. — Il punto 24 è l'angolo occidentale del detto muro di sostegno.

Il punto 25 è situato all'intersezione della linea 24-26 con il prolungamento della facciata nord-est dell'edificio *B*.

Il punto 26 è l'angolo Nord, dove il muro, che divide l'area degli edifici principali del viale Aventino, incontra il muro delle scale del sotto-passaggio.

La linea congiungente i punti 26, 27, 28, 29, segue il muro esterno, che divide l'area degli edifici principali dalle scale del sotto-passaggio, e che sostiene le scale.

Linea congiungente i punti 29, 30. — Il punto 29 è l'angolo dove il muro delle scale del sotto-passaggio incontra il margine del marciapiede del Viale Aventino. Il punto 30 è a metri 5 Nord-Est dal punto 29 sul margine dello stesso marciapiede.

Linea congiungente i punti 30, 31. — Il punto è situato a metri 13 dal punto 30, su una linea ortogonale, rispetto alla linea 29-30.

La linea congiungente i punti 31, 1, è una linea in parte dritta e in parte curva come viene indicata nella planimetria n. 46F.

Autorimessa e spazio per il parcheggio. — L'autorimessa e lo spazio per il parcheggio occupano una superficie di circa metri quadrati 1.959, delimitata dalle linee, che congiungono i punti 32 e 38, come appresso indicate:

La linea, congiungente i punti 32, 33, 34, 35, segue la facciata Nord-Ovest, del muro esterno a Sud-Ovest del mappale n. 186; pertanto il punto 34 è un angolo del muro e il punto 32 è l'angolo settentrionale dell'autorimessa.

Linea congiungente i punti 35-36. — Il punto 35 è quello in cui l'angolo del detto muro Sud-Ovest del mappale n. 186 incontra il Viale Guido Baccelli.

Il punto 36 segna l'intersezione fra il Viale Guido Baccelli e la linea congiungente i punti 36, 37, 38.

La linea, congiungente i punti 36, 37, 38 è parallela alla linea 32-34 ed è distante metri 25 da essa.

La linea, congiungente i punti 38, 32 è perpendicolare alla linea 32-34 e 36-38, e forma la facciata nord-ovest dell'autorimessa e dello spazio per parcheggio. La parte dell'autorimessa e dello spazio per il parcheggio, delimitata dalla linea, che unisce i punti 32, 33, 37, 38 è destinata a contenere l'autorimessa stessa, mentre l'area delimitata dalla linea, che unisce i punti 33, 34, 35, 36, 37, è destinata a superficie non edificabile, a scopo di parcheggio.

Area con servitù di passaggio per gli usi degli edifici C e D. — L'area, con servitù di passaggio per gli usi degli edifici *C* e *D*, ha una superficie di circa metri quadrati 3.240, ed è delimitata dalla linea congiungente i punti: 0, 1, 2, 3, 4, 5, *B*, *A*, 38, 32, 0.

La linea *A-B* è sul prolungamento della linea congiungente i punti 15, 18, fino a dove essa incontra, in *A*, il muro di sostegno verso la collinetta di Santa Balbina, e, in *B*, la facciata Sud-Est degli « Uffici Cassa ». Tale linea è quindi parallela al fronte Sud-Ovest dell'edificio *B* e dista da esso metri 10.

Questa parte della sede centrale, che sulla unita planimetria è segnata con linee incrociate, è gravata da servitù di passaggio per gli usi degli edifici *C* e *D*, ma senza altre limitazioni dei diritti, privilegi e poteri accordati alla FAO dall'Accordo.

Area per gli impianti di riscaldamento e raffreddamento. — L'area per gli impianti di riscaldamento e raffreddamento copre una superficie di circa metri quadrati 464 ed è delimitata dalle linee, che uniscono i punti 39, 40, 41, 42; essa forma parte dell'edificio precedentemente destinato ad ospitare gli impianti di riscaldamento per l'interno degli edifici, *A, B, C, D*. Detta area, di circa metri quadrati 464, ospiterà gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento della sede centrale. Tale area comprende una sala sotterranea (di metri $26 \times 14,6$) per l'impianto di riscaldamento, con 19 vani per l'impianto di raffreddamento, le scale, e magazzini di nafta e altro carburante, e per serbatoi; essa inoltre comprende due locali al piano terreno.

L'area per gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento, come sopra definita, è interamente separata dall'altra parte della stessa costruzione, che serve edifici non inclusi nella sede centrale, e che ha la sua propria entrata nella facciata Sud-Ovest, definita dalla linea 40-41.

INDICAZIONE DEI CONFINI.

I confini ed i punti di riferimento, sopradescritti, saranno definiti esattamente mediante termini opidei, linee bianche di travertino o piastrelle di bronzo murate, recanti gli stessi numeri o lettere di riferimento, che figurano sulla unità planimetria n. 46 F. La sistemazione esatta delle indicazioni dei confini sarà effettuata sul posto mediante mutuo accordo, e secondo il presente allegato e relativa planimetria n. 46F. Tali termini lapidei, linee o piastrelle, saranno collocati gradualmente col procedere dei lavori.

PARTI COMUNI

L'area, segnante sull'unità planimetria 46F con linee diagonali tracciate da destra in alto a sinistra in basso, è destinata a restare per uso comune degli occupanti dalla sede centrale e degli edifici *C* e *D*, specialmente per scopo di transito.

Gli occupanti della sede centrale e dell'edificio *D* possono usare, per gli scopi sopracitati, e per parcheggio, anche lo spazio riservato per l'edificio *C*, della superficie di circa metri quadrati 2.660 fino a quando tale spazio non sarà richiesto per completare la costruzione dell'edificio *C*.

Le tubazioni per acqua calda, vapore, acqua fredda, acqua potabile, che congiungono l'area degli impianti di riscaldamento e raffreddamento della sede centrale con l'area degli edifici principali, passano attraverso i locali per l'impianto di riscaldamento dell'edificio *D* e *C* e corrono quindi parallelamente alle tubazioni per l'edificio *D* e *C*, attraverso il passaggio sotterraneo, fino al muro esterno degli « Uffici Cassa ». Laddove le tubazioni della sede centrale passano per un suolo, che non è incluso nella sede centrale, i relativi passaggi sono in comune con gli occupanti della sede centrale e degli edifici *C* e *D*, ai fini della revisione e delle riparazioni.

Nel punto di entrata delle tubazioni della FAO entro la sede centrale, sotto il muro esterno degli « Uffici Cassa », una porta metallica dividerà la parte del passaggio sotterraneo di uso comune, da quella di uso esclusivo della FAO,

Il fumaiolo nell'attuale piccolo nucleo dell'edificio *C*, coi rispettivi passaggi sotterranei, sarà in uso comune, tanto per gli impianti di riscaldamento della FAO, quanto per quelli del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e del costruendo edificio *C*.

Resta stabilito che, quando il Governo italiano procederà alla costruzione dell'edificio *C*, questo potrà, nel lato nord-est, essere aderente al fabbricato *B*, lasciando al piano terreno, fra i due fabbricati, il passaggio comune indicato nell'allegata planimetria n. 46 F. Resta altresì stabilito che, durante la costruzione dell'edificio *C*, l'area comune fra le facciate Sud-Ovest e Sud-Est e il muro di confine, e quella parte di area, che sarà strettamente necessaria lungo le facciate Nord-Est e Nord-Ovest, saranno disponibili per le macchine, impianti e per quanto può ragionevolmente, occorrere per le lavorazioni, fino al completamento dell'edificio.

1948-50 - DLVII SEDUTA

DISCUSSIONI

22 DICEMBRE 1950

TERRACINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Questo disegno di legge in esame può essere assunto come una manifestazione di volontà di una politica di collaborazione mondiale, quanto meno verso tutti i Paesi aderenti all'O.N.U. e quelli che aspirano ad esservi accolti, e che auspichiamo vi saranno accolti. E da questo punto di vista esso sarebbe degno di particolare rilievo da parte del Senato. Ma, senza volere aprire una discussione di politica estera, in concorrenza con quella attualmente in corso nell'altro ramo del Parlamento, non posso non rilevare come questo voto che ci si chiede sia in netto e stridente contrasto con la politica concreta del Governo per ciò che si riferisce ai suoi rapporti con molti Stati.

Rappresentanti autorevoli del Governo nei giorni scorsi hanno partecipato ad un grande convegno internazionale (lo dico grande per le tracce che potrebbe lasciare nella storia) e vi hanno assunto impegni che cozzano con lo spirito animatore di questo disegno di legge, in quanto ribadiscono i contrasti in atto e contraddicono ogni volontà di superarli su un terreno di pacifica e mutua collaborazione. Ricordo che negli anni immediatamente precedenti la seconda guerra mondiale, a Ginevra, sulle rive del grande lago Lemano, si era posto mano alla costruzione di un immenso e artistico edificio destinato ad ospitare la Società delle Nazioni. E proprio nei giorni nei quali il cannone incominciò a rombare sui fronti si dava mano ad ultimarne le sale, gli scaloni, la biblioteca. Poi tutto rimase inutilizzato e il mondo precipitò nella spaventosa rovina. Non vorrei che lo stesso avvenisse per questa iniziativa alla quale il Senato si appresta a dare il crisma definitivo: Non vorrei che mentre l'Italia, il popolo italiano, il bilancio dello Stato italiano daranno concreto contributo per porre in essere un'opera di pace, su altri piani il Governo italiano desse mano a creare strumenti di guerra.

Purtroppo, almeno fino ad oggi, ogni qualvolta si posero in gara le armi e gli strumenti pacifici, le armi hanno avuto la prevalenza. Faccio dunque l'auspicio che la votazione di questo disegno di legge da parte del Senato rappresenti, per i responsabili della nostra po-

litica estera, un richiamo ed un monito: che non chiamino il popolo italiano ad opere di pace mentre essi creano i presupposti della guerra; che non offrano con una mano l'ulivo, mentre con l'altra mano preparano le armi nemiche dell'ulivo. Ed è perchè ci manca ogni cortezza che questo auspicio possa mai essere tradotto nella realtà, per la sfiducia che il monito venga raccolto e seguito dai responsabili della politica italiana, che, a nome del Gruppo al quale appartengono, dichiaro che ci asterremo dal voto. Ma saremo lieti se nell'avvenire ci si obbligherà a riconoscere che fu errore nostro questa sfiducia, e che la politica dell'Italia ufficiale dimostrerà che essa non vuole soltanto ospitare la F.A.O., ma creare la pace nel mondo. (*Approvazioni dalla sinistra*).

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Naturalmente noi voteremo a favore, con dei sentimenti che in sostanza coincidono con quelli dell'onorevole Terracini, perchè anche noi auspichiamo la pace e desideriamo che questo Istituto sia un potente coefficiente per la pace. Noi non abbiamo nessun turbamento dovuto ad una contraddizione nell'atteggiamento del Governo, nè io voglio portare qui di straforo elementi per una discussione di politica estera. Noi riteniamo, e l'onorevole Terracini lo sa, che anche le ultime adunanze alle quali egli ha alluso, la riunione di Bruxelles, non sono che la conseguenza del Patto atlantico, e che i nostri argomenti sono ispirati ad un desiderio di pace e di difesa. Il ramo di ulivo che si offre attraverso questa Convenzione per la F.A.O. è un ramo di ulivo che viene offerto con mani pure e con intenzioni pure.

Comunque mi auguro che non debba verificarsi quanto si è verificato a Ginevra nel palazzo della Società delle Nazioni colà compiuto e del vuoto pauroso che lo ha riempito. In fondo gli avvenimenti sono anche più forti della cattiveria degli uomini; il palazzo di Ginevra oggi è abitato dall'O.E.C.E., dalle sessioni straordinarie dell'Ufficio internazionale del lavoro, da vari comitati di carattere finanziario ed economico che fanno rivivere lo splendore di quella architettura.

Io mi auguro che il palazzo della F.A.O. sia sempre popolato, come popolati siano sempre tutti gli edifici creati per le opere sociali,

economiche, morali ed intellettuali che tendono ad unire tutti gli uomini del mondo in una sola famiglia. Credo che a questo mio desiderio, e ne sono anzi certo, aderirà anche il collega Terracini. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Adesione ed esecuzione della Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate » (1000).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Adesione ed esecuzione della Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

CERMENATI, *Segretario*, legge lo stampato n. 1000.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CERULLI IRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERULLI IRELLI. Ritengo opportuno avanzare due brevi riserve relativamente al disegno di legge in esame. La prima si riferisce all'articolo 3, sezione 4, della Convenzione che stiamo per approvare. Il testo di questa sezione è tale che potrebbe erroneamente interpretarsi nel senso che le istituzioni specializzate godano di una completa immunità giurisdizionale in qualsiasi caso. Ritengo necessario fare osservare che l'immunità si riferisce solo ai casi nei quali le istituzioni agiscono come tali.

CINGOLANI. È evidente

CERULLI IRELLI. Deve essere qui seguita la stessa prassi che il diritto internazionale applica all'azione degli Stati. Se uno Stato estero agisce come Stato estero è immune dalla giurisdizione del Paese ove avviene l'azione, in caso contrario sarà sottoposto alle leggi normali.

La seconda riserva si riferisce alla sezione 21 dell'articolo 6. Secondo il testo di questa sezione ai funzionari delle organizzazioni specializzate che abbiano la qualifica di direttori generali, o che agiscono in nome dei direttori ge-

nerali, si accordano le immunità e i privilegi diplomatici conformemente al diritto internazionale. È opportuno fare osservare che secondo il diritto internazionale vi è una chiara distinzione tra le immunità che uno Stato concede agli agenti diplomatici cittadini e quelle che invece concede agli agenti diplomatici non cittadini nel senso che se i funzionari delle organizzazioni specializzate saranno cittadini italiani, essi non possono godere in Italia lo stesso trattamento di immunità dei funzionari che invece abbiano una cittadinanza straniera.

Ritengo opportuno aver fatto osservare i predetti due punti affinché, soprattutto se il Senato è d'accordo, le osservazioni da me fatte restino nel verbale della discussione a significare con quale spirito l'Italia accetta la Convenzione, anche per evitare che sorgano poi nell'applicazione e nell'interpretazione dei singoli articoli degli eventuali contrasti o malintesi.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Il relatore risponderà alle due osservazioni fatte dall'onorevole Cerulli Irelli. Io mi limiterò a fare una osservazione di fatto che è questa: faccio parte da lungo tempo, come delegato italiano, del *Bureau international du travail* dove mi trovo a rappresentare l'Italia insieme ai rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori; attualmente il mio collega è l'onorevole Santi di parte socialista, deputato alla Camera dei deputati. Questa Convenzione è stata richiesta anche dall'Ufficio internazionale del lavoro per una valorizzazione pacifica di questa attività e appena la Convenzione è stata formulata alle Nazioni Unite, tutti gli Stati si sono affrettati a ratificarla perchè ne derivava un aumento di dignità e di prestigio.

Non rispondo alle osservazioni del collega Cerulli Irelli per la parte giurisdizionale; per questo, molto più competentemente, parlerà l'onorevole Carrara. Debbo solo notare che purtroppo si verifica spesso volte un contrasto tra quelli che sono diplomatici di carriera che rappresentano i vari Stati nei Paesi in cui si raccolgono queste organizzazioni internazionali, e i delegati dei vari Paesi che in quel momento rappresentano il loro Paese. Comunque, quando sono a Ginevra, io sono il delegato italiano che rappresenta il Governo italiano e il mio Paese al di sopra del Console generale di Gi-

nevra. Molte volte ciò dipende dalle qualità personali che determinano atonia ed ostacoli invece di fornire aiuti.

Quando sono stato in questa qualità a San Francisco nel 1948, insieme all'onorevole Di Vittorio, ed egli me ne può essere testimone, dovemmo eccitare la sensibilità dei rappresentanti diplomatici in ordine ai nostri contatti con le colonie italiane. Contrasti derivanti non da antipatie personali, ma da una errata difesa dei diritti e delle prerogative della carriera che nessuno vuole toccare e che debbono rimanere quelli che sono. Vi è una forma nuova di ambascieria che ha iniziato la sua attività da qualche anno; le relazioni diplomatiche siano affidate ai diplomatici di carriera, ma per queste soluzioni particolari che creano il tessuto unitario di tutte le genti, è più efficiente che questa somma di poteri sia data ai delegati dei vari Stati.

Io devo elogiare il Sottosegretario Dominedò perchè ha saputo superare piccole antipatie, piccole difese, una piccola politica della « resistenza del materasso », che è stata fatta quando si sono richiesti passaporti diplomatici, quando si sono richieste certe facilitazioni: l'onorevole Dominedò è sempre intervenuto in questi casi con grande energia e con grande comprensione. Comunque, la Convenzione è quella che è: si deve accettare o si deve respingere; come è ovvio, noi non siamo autorizzati a modificare la Convenzione elaborata dalle Nazioni Unite. Potremo, nel verbale di questa discussione e nella nota stessa che si farà di accettazione della Convenzione, dopo l'approvazione del disegno di legge, chiarire qualche punto, o meglio il primo punto, forse, ma non il secondo, perchè intendiamo affermare, ed io l'affermo come delegato italiano a Ginevra, e lo potrebbero affermare i delegati all'O.E.C.E. o all'I.C.A.O. o in Canada ecc., che quando noi siamo in missione ufficiale, rappresentiamo il Governo d'Italia, e rappresentiamo tutta l'Italia, per cui abbiamo diritto di essere tutelati con i mezzi che adopera la diplomazia per tutelare se stessa, per la nostra dignità e per la nostra efficienza.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Prendo la parola perchè non riesco a comprendere una osservazione o rilievo che è stato fatto dall'onorevole Cerulli. Egli ha detto che a proposito delle immunità diploma-

tiche e delle prerogative che, a tenore della Convenzione, devono spettare ai funzionari dei vari organismi internazionali, occorre fare una distinzione nei confronti di quelli italiani, per i quali prevalente dovrà comunque essere sempre l'autorità del Governo italiano. Le prerogative diplomatiche che ad essi si attribuiscono, dovranno cioè cedere quando il Governo italiano ne avesse un qualsiasi interesse o necessità. Se questo fosse il pensiero dell'onorevole Cerulli, dovrò dichiararmi assolutamente contrario; a parte che questa Convenzione o la si accetta integralmente o la si respinge, neanche si può, onorevole Cerulli, votarla in un certo spirito, perchè una ratifica sul piano internazionale non può subordinarsi all'interpretazione di ciascuno degli Stati contraenti, ma solo alla lettera in cui un determinato accordo è stilito. Orbene, secondo questa Convenzione non c'è dubbio che i funzionari italiani addetti ad enti internazionali debbono avere la stessa posizione e lo stesso trattamento dal Governo italiano, dallo Stato italiano come dagli altri Stati contraenti. Nè si può loro richiedere di rinunciare nel loro foro interno ad un briciolo solo delle loro prerogative a favore del loro Stato di origine. D'altronde non c'è dubbio che, se avvertiranno discrepanze o inconciliabilità tra il loro dovere di cittadini e le funzioni loro attribuite, essi agiranno nel senso che la coscienza detta. E cioè in generale sentiranno, credo, più l'esigenza di servire l'Italia piuttosto che l'ente internazionale in conflitto con l'Italia. Ma per intanto questa legge deve essere approvata nella sua formulazione integrale ed applicata dal Governo così come approvata.

CERULLI IRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERULLI IRELLI. Vorrei dare un chiarimento poichè mi sembra di non essermi spiegato sufficientemente.

La mia seconda osservazione si riferiva soltanto alle immunità diplomatiche dei funzionari internazionali delle organizzazioni specializzate, cittadini di Stato estero oppure cittadini dello Stato ove l'organizzazione agisce. Se non si fa la discriminazione che io ho inteso affermare si può arrivare ad un assurdo. Infatti una delle principali immunità è l'esenzione giurisdizionale; questa si accorda ai funzionari internazionali o agli agenti diplomatici

nel territorio dello Stato dove essi svolgono la propria attività, se non siano cittadini dello Stato medesimo, e precisamente per il fatto che essendo cittadini di altro Stato, essi cadono sempre sotto le leggi dello Stato cui appartengono. Se il direttore generale, per esempio, dell'organizzazione internazionale che agisce in Italia è cittadino francese, egli può essere esente dalla giurisdizione italiana in quanto è sottoposto in ultima analisi alle leggi del suo Paese. Ma se il funzionario è cittadino italiano ed il Governo, lo Stato italiano gli applicano una piena esenzione giurisdizionale, si arriva all'assurdo che il funzionario stesso non cade sotto il controllo di nessuna legge, è esente da ogni giurisdizione.

CINGOLANI. Infatti alla sezione 20 è prevista una limitazione dell'esenzione per i funzionari che non abbiano il grado di direttore e vice direttore.

CERULLI IRELLI. D'altra parte se si ammettesse un'interpretazione differente dalla mia, la sezione 21 della Convenzione contrasterebbe coi principi generali del diritto internazionale. Quanto a ho detto non voleva essere del resto che una riaffermazione della prassi generalmente seguita.

CARRARA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA, *relatore*. La portata di questo accordo è sostanzialmente questa: con lo svilupparsi, con il crescere in numero, con l'aumentare di prestigio, d'importanza e d'ampiezza di funzioni delle istituzioni internazionali è accaduto che queste istituzioni, aventi sedi in diversi Paesi, godessero per se stesse, per i delegati e funzionari, trattamenti diversi nei singoli Paesi, secondo la prassi o gli usi esistenti in materia. Questa difformità doveva evidentemente essere eliminata in nome di un principio generale, e cioè dell'interesse solidale e comune delle grandi istituzioni internazionali. Di qui l'iniziativa dell'O.N.U. di provocare la formazione di un accordo che stabilisse su un piede di uguaglianza, su un sistema uniforme, il trattamento delle immunità e privilegi delle sedi, dei delegati, dei funzionari, degli istituti internazionali. Questa in sostanza è la portata del disegno di legge. Nel complesso in fondo l'Accordo non fa che codificare, salvo delle correzioni e limitazioni, una prassi già praticata.

Vi è però un punto importante, che costitui-

sce una novità nella disciplina di questa materia. Si tratta appunto della questione alla quale il collega Cerulli Irelli si riferiva, cioè del trattamento d'immunità e privilegi a favore dei cittadini, funzionari di istituzioni internazionali, nei confronti dei propri rispettivi Paesi. Accadeva prima ed è accaduto qui, in Italia proprio a proposito dell'Istituto internazionale di agricoltura di cui si parlava poco fa, che i funzionari si trovassero nella seguente condizione, stabilita dalla prassi vigente che poichè i diplomatici non godevano di immunità e privilegi di fronte allo Stato al quale appartenevano doversero essere parimenti negati privilegi e immunità ai funzionari italiani dell'Istituto. Senonchè se la premessa è esatta l'argomento non tiene. Ai diplomatici non debbono essere attribuiti privilegi nei confronti del proprio Paese perchè le loro funzioni diplomatiche si esercitano fuori. La situazione invece è completamente diversa per i funzionari internazionali perchè questi rappresentano le istituzioni internazionali di cui fanno parte, in tutti i territori nel cui ambito operano; possono quindi trovarsi nell'esercizio delle loro funzioni in una situazione se non in contrasto, almeno di necessità di proporre eccezioni e di discutere, in una situazione di parità, nei confronti dei rappresentanti del Governo nazionale al quale essi appartengono. Di qui, se si vuole che i funzionari internazionali possano utilmente esercitare le loro funzioni di rappresentanza delle istituzioni internazionali, è necessario che essi abbiano una situazione che li metta in condizione di parità con i funzionari dello Stato cui appartengono, e coi quali debbono trattare. In caso contrario, cosa accadrebbe? Che i dirigenti supremi delle istituzioni internazionali non affiderebbero ai funzionari dello Stato nazionale con il quale essi funzionari doversero trattare, funzioni in ordine a trattative che impegnino le stesse istituzioni internazionali, poichè essi si troverebbero nell'impossibilità di trattare utilmente ed efficacemente a favore della istituzione internazionale rappresentata. Perciò la necessità di stabilire questa situazione di eguaglianza, per cui, senza differenziazione o discriminazione di appartenenza all'uno o all'altro Paese, tutti i funzionari internazionali debbono godere delle immunità. Privilegi, intendiamoci, e immuni-

tà nell'interesse della funzione che rappresentano e non nell'interesse privato.

Gli inconvenienti quindi cui il senatore Cerulli Irelli si riferiva, e cioè la possibilità che questi funzionari possano sfuggire alle sanzioni penali o anche alle cause civili riflettenti loro interessi privati, non si devono e non si possono verificare, dato che le stesse disposizioni dell'Accordo prevedono questa situazione stabilendo che le immunità e i privilegi di questi funzionari sono dati non alle persone ed ai loro interessi privati, ma alle funzioni che essi svolgono nell'interesse degli istituti internazionali presso i quali essi operano. È altresì detto espressamente che le immunità devono essere tolte quando esse possano turbare il normale esercizio della giustizia, a meno che questo togliere le immunità non rechi pregiudizio all'istituzione internazionale.

Con queste limitazioni mi pare che il riconoscimento di questo principio, di grande importanza, che la dottrina aveva già affermato anche quando la prassi degli Stati non accoglieva questi principi, sia pacifico. Vi è il magnifico studio francese a questo proposito, della signora Basdevant sui funzionari internazionali e gli interessanti contributi del Rapisardi-Mirabelli nel suo volume sul diritto internazionale amministrativo. L'una e l'altro sono concordi nell'affermare il principio della necessità della uguaglianza di tutti i funzionari internazionali nell'ambito delle istituzioni internazionali. L'accordo, del quale si discute, sanziona, riconosce, codifica il principio stesso.

Quindi, ritengo che, nell'interesse delle istituzioni internazionali e nell'interesse anche generale, dobbiamo accettare questo principio.

Per quanto riguarda l'altro punto, quello dei limiti della esenzione della giurisdizione, posso dire che si tratta di una applicazione degli usi vigenti in materia e sono d'accordo sul punto di vista sostenuto dal collega Cerulli Irelli, che cioè questa esenzione deve essere intesa e applicata nel nostro Paese secondo le massime

stabilite dalla giurisprudenza della Corte di cassazione italiana.

Prego pertanto il Senato di voler approvare il presente disegno di legge.

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'onorevole Dominedò, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Onorevoli senatori, il Governo chiede il suffragio del Senato per l'approvazione della Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, approvata con la risoluzione delle Nazioni Unite del 21 novembre 1947, nello spirito delle dichiarazioni fatte, alle quali il Governo si associa.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge e dei relativi allegati, che rileggo:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 21 novembre 1947, nonché agli Annessi riguardanti le singole istituzioni.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, conformemente alla sezione 44 della Convenzione.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

ALLEGATO.

CONVENTION

sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées

A

Considérant que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a adopté le 13 février 1946 une résolution tendant à l'unification, dans la mesure du possible des privilèges et immunités dont jouissent l'Organisation des Nations Unies et les différentes institutions spécialisées;

Considérant que des consultations ont eu lieu entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, en vue de donner effet à ladite résolution;

En conséquence, par une résolution adoptée le 21 novembre 1947, l'Assemblée générale a approuvé la convention ci-après, qui est soumise pour acceptation aux institutions spécialisées, et pour adhésion à tout Membre de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'à tout autre Etat Membre d'une ou de plusieurs institutions spécialisées.

Article premier

DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Section 1.

Aux fins de la présente convention:

- i) Les mots « clauses standards » visent les dispositions des articles II à IX.
- ii) Les mots « institutions spécialisées » visent:
 - a) L'Organisation internationale du Travail;
 - b) L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture;
 - c) L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture;
 - d) L'Organisation de l'aviation civile internationale;
 - e) Le Fonds monétaire international;
 - f) La Banque internationale pour la reconstruction et le développement;
 - g) L'Organisation mondiale de la santé;
 - h) L'Union postale universelle;
 - i) L'Union internationale des télécommunications;
 - j) Toute autre institution reliée à l'Organisation des Nations Unies conformément aux articles 57 et 63 de la Charte.

iii) Le mot « convention », en tant qu'il s'applique à une institution spécialisée déterminée, vise les clauses standard modifiées par le texte final (ou révisé) de l'annexe transmise par ladite institution conformément aux sections 38 et 40.

iv) Aux fins de l'article III, les mots « biens et avoirs » s'appliquent également aux biens et fonds administrés par une institution spécialisée dans l'exercice de ses attributions organiques.

v) Aux fins des articles V et VII, l'expression « représentants des Membres » est considérée comme comprenant tous les délégués, délégués suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégations.

vi) Aux fins des sections 13, 14, 15 et 25, l'expression « réunions convoquées par une institution spécialisée » vise les réunions (1) de son assemblée ou de son conseil de direction (quel que soit le terme utilisé pour les désigner), (2) toute commission prévue par son acte organique, (3) toute conférence internationale convoquée par elle, (4) toute commission de l'un quelconque des organes précédents.

vii) Le terme « directeur général » désigne le *fonctionnaire principal* de l'institution spécialisée en question, que son titre soit celui de Directeur général ou tout autre.

Section 2.

Tout Etat partie à la présente convention accordera, en ce qui concerne toute institution spécialisée couverte par son adhésion et à laquelle la présente convention est devenue applicable en vertu de la section 37, les privilèges et immunités prévus par les clauses standard aux conditions qui y sont spécifiées, sous réserve de toutes modifications apportées aux dites clauses par les dispositions du texte final (ou révisé) de l'annexe relative à cette institution, dûment transmise conformément aux sections 36 ou 38.

Article II.

PERSONNALITÉ JURIDIQUE

Section 3.

Les institutions spécialisées possèdent la personnalité juridique. Elles ont la capacité a) de contracter, b) d'acquérir et de disposer des biens immobiliers et mobiliers, c) d'ester en justice.

Article III.

BIENS, FONDS ET AVOIRS

Section 4.

Les institutions spécialisées, leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où elles y ont expressément renoncé dans un cas particulier. Il est entendu toutefois que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution.

Section 5.

Les locaux des institutions spécialisées sont inviolables. Leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

Section 6.

Les archives des institutions spécialisées et, d'une manière générale, tous les documents leurs appartenant ou détenus par elles, sont inviolables, en quelque endroit qu'ils se trouvent.

Section 7.

Sans être astreintes à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers:

- a) Les institutions spécialisées peuvent détenir des fonds, de l'or ou des devises de toute nature et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie.
- b) Les institutions spécialisées peuvent transférer librement leurs fonds, leur or ou leurs devises d'un pays dans un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par elles en toute autre monnaie.

Section 8.

Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la section ci-dessus, chacune des institutions spécialisées tiendra compte de toutes représentations qui lui seraient faites par le gouvernement de tout Etat partie à la présente convention dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.

Section 9.

Les institutions spécialisées, leurs avoirs, revenus et autres biens sont:

- a) exonérés de tout impôt direct. Il est entendu, toutefois, que les institutions spécialisées ne demanderont pas l'exonération d'impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services d'utilité publique;
- b) exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés par les institutions spécialisées pour leur usage officiel; il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays;
- c) exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions à l'égard de leurs publications.

Section 10.

Bien que les institutions spécialisées ne revendiquent pas, en règle générale, l'exonération des droits d'accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers; cependant, quand elles effectuent pour leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Etats parties à la présente convention prendront, chaque fois qu'il leur sera possible, les arrangements administratifs appropriés en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Article IV.

FACILITÉS DE COMMUNICATIONS

Section 11.

Chacune des institutions spécialisées, jouira, pour ses communications officielles, sur le territoire de tout Etat partie à la présente convention en ce qui concerne cette institution, d'un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet Etat à tout autre gouvernement, y compris sa mission diplomatique, en matière de priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi qu'en matière de tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio.

Section 12.

La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions spécialisées ne pourront être censurées.

Les institutions spécialisées auront le droit d'employer des codes ainsi que d'expédier et de recevoir leur correspondance par des courriers ou valises scellés qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

La présente section ne pourra en aucune manière être interprétée comme interdisant l'adoption de mesures de sécurité appropriées à déterminer suivant accord entre l'Etat partie à la présente convention et une institution spécialisée.

Article V.

REPRESENTANTS DES MEMBRES

Section 13.

Les représentants des Membres aux réunions convoquées par une institution spécialisée jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants:

a) Immunité d'arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels, et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute juridiction;

b) Inviolabilité de tous papiers et documents;

c) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises scellés;

d) Exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers, et de toutes obligations de service national dans les pays visités ou traversés par eux dans l'exercice de leurs fonctions;

e) Mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;

f) Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux membres des missions diplomatiques d'un rang comparable.

Section 14.

En vue d'assurer aux représentants des membres des institutions spécialisées aux réunions convoquées par elles une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée, même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.

Section 15.

Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l'assujetti, les périodes pendant lesquelles les représentants des membres des institutions spécialisées aux réunions convoquées par celles-ci se trouveront sur le territoire d'un Membre pour l'exercice de leurs fonctions ne seront pas considérées comme des périodes de résidence.

Section 16.

Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en ce qui concerne les institutions spécialisées. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l'immunité empêcherait que justice soit faite et où l'immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

Section 17.

Les dispositions des sections 13, 14 et 15 ne sont pas opposables aux autorités de l'Etat dont la personne est ressortissante ou dont elle est ou a été le représentant.

Article VI.

FONCTIONNAIRES

Section 18.

Chaque institution spécialisée déterminera les catégories de fonctionnaires auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article ainsi que celles de l'article VIII. Elle en donnera communication aux gouvernements de tous les Etats parties à la présente convention en ce qui concerne ladite institution ainsi qu'au Secrétaire général des Nations Unies. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués de temps à autre aux gouvernements précités.

Section 19.

Les fonctionnaires des institutions spécialisées:

a) jouiront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits);

b) jouiront, en ce qui concerne les traitements et émoluments qui leur sont versés par les institutions spécialisées, des mêmes exonérations d'impôt que celles dont jouissent les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies et dans les mêmes conditions;

c) ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux mesures restrictives relatives à l'immigration, ni aux formalités d'enregistrement des étrangers;

d) jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les membres des missions diplomatiques d'un rang comparable;

e) jouiront en période de crise internationale, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les membres des missions diplomatiques de rang comparable;

f) jouiront du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l'occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé.

Section 20.

Les fonctionnaires des institutions spécialisées seront exempts de toute obligation relative au service national. Toutefois, cette exemption sera, par rapport aux Etats dont ils sont les ressortissants, limitée à ceux des fonctionnaires des institutions spécialisées, qui en raison de leurs fonctions, auront été nommément désignés sur une liste établie par le Directeur général de l'institution spécialisée et approuvée par l'Etat dont il sont les ressortissants.

En cas d'appel au service national d'autres fonctionnaires des institutions spécialisées, l'Etat intéressé accordera, à la demande de l'institution spécialisée, les sursis d'appel qui pourraient être nécessaires en vue d'éviter l'interruption d'un service essentiel.

Section 21.

Outre les privilèges et immunités prévus aux sections 19 et 20, le Directeur général de chaque institution spécialisée, ainsi que tout fonctionnaire agissant en son nom pendant son absence, tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs, jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.

Section 22.

Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l'intérêt des institutions spécialisées et non pour leur bénéfice personnel. Chaque institution spécialisée pourra et devra lever l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où l'immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'institution spécialisée.

Section 23.

Chaque institution spécialisée collaborera en tout temps avec les autorités compétentes des Etats Membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés au présent article.

Article VII.

ABUS DES PRIVILÈGES

Section 24.

Si un État partie à la présente convention estime qu'il y a eu abus d'un privilège ou d'une immunité accordés par la présente convention, des consultations auront lieu entre cet État et l'institution spécialisée intéressée en vue de déterminer si un tel abus s'est produit et, dans l'affirmative, d'essayer de prévenir sa répétition. Si de telles consultations n'aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour l'État et l'institution spécialisée intéressée, la question de savoir s'il y a eu abus d'un privilège ou d'une immunité sera portée devant la Cour internationale de Justice conformément à la section 32. Si la Cour internationale de Justice constate qu'un tel abus s'est produit, l'État partie à la présente convention et affecté par ledit abus aura le droit, après notification à l'institution spécialisée intéressée, de cesser d'accorder, dans ses rapports avec cette institution, le bénéfice du privilège ou de l'immunité dont il aurait été fait abus.

Section 25.

1. Les représentants des Membres aux réunions convoquées par les institutions spécialisées, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leur voyage à destination ou en provenance du lieu de réunion, ainsi que les fonctionnaires, visés à la section 18 ne seront pas contraints par les autorités territoriales de quitter le pays dans lequel ils exercent leurs fonctions en raison d'activités exercées par eux en leur qualité officielle. Toutefois, dans le cas où une telle personne abuserait du privilège de résidence en exerçant dans ce pays des activités sans rapport avec ses fonctions officielles, elle pourra être contrainte de quitter le pays par le gouvernement de celui-ci, sous réserve des dispositions ci-après:

2. a) Les représentants d'un Membre ou les personnes jouissant de l'immunité diplomatique aux termes de la section 21 ne seront pas contraints de quitter le pays si ce n'est conformément à la procédure diplomatique applicable aux envoyés diplomatiques accrédités dans ce pays.

b) Dans le cas d'un fonctionnaire auquel ne s'applique pas la section 21 aucune décision d'expulsion ne sera prise sans l'approbation du ministre des Affaires étrangères du pays en question, approbation qui ne sera donnée qu'après consultation avec le Directeur général de l'institution spécialisée intéressée; et si une procédure d'expulsion est engagée contre un fonctionnaire, le Directeur général de l'institution spécialisée aura le droit d'intervenir dans cette procédure pour la personne contre laquelle la procédure est intentée.

Article VIII.

LAISSEZ-PASSER

Section 26.

Les fonctionnaires des institutions spécialisées auront le droit d'utiliser les laissez-passer des Nations Unies et ce, conformément à des arrangements administratifs qui seront négociés entre le Secrétaire général des Nations Unies

et les autorités compétentes des institutions spécialisées auxquelles seront délégués les pouvoirs spéciaux de délivrer les laissez-passer. Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à chacun des Etats parties à la présente convention les arrangements administratifs qui auront été conclus.

Section 27.

Les laissez-passer des Nations Unies délivrés aux fonctionnaires des institutions spécialisées seront reconnus et acceptés comme titre valable de voyage par les Etats parties à la présente convention.

Section 28.

Les demandes de visas (lorsque des visas sont nécessaires) émanant de fonctionnaires des institutions spécialisées, titulaires de laissez-passer des Nations Unies, et accompagnées d'un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte d'une institution spécialisée, devront être examinées dans le plus bref délai possible. En outre, des facilités de voyage rapide seront accordées aux titulaires de ces laissez-passer.

Section 29.

Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à la section 28 seront accordées aux experts et autres personnes, qui, sans être munis d'un laissez-passer des Nations Unies, seront porteurs d'un certificat attestant qu'ils voyagent pour le compte d'une institution spécialisée.

Section 30.

Les Directeurs généraux des institutions spécialisées, Directeurs généraux adjoints, Directeurs de département et autres fonctionnaires d'un rang au moins égal à celui de Directeur de département des institutions spécialisées, voyageant pour le compte des institutions spécialisées et munis d'un laissez-passer des Nations Unies, jouiront des mêmes facilités de voyage que les membres des missions diplomatiques d'un rang comparable.

Article IX.

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Section 31.

Chaque institution spécialisée devra prévoir des modes de règlement appropriés pour:

a) Les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels l'institution spécialisée serait partie;

b) les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire d'une institution spécialisée qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l'immunité, si cette immunité n'a pas été levée conformément aux dispositions de la section 22.

Section 32.

Toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention sera portée devant la Cour internationale de Justice, à moins que, dans un cas donné, les parties ne conviennent d'avoir recours à un autre mode de règlement. Si un différend surgit entre une des institutions spécialisées, d'une part, et un Etat Membre d'autre part, un avis consultatif sur tout point de droit soulevé sera demandé en conformité de l'article 96 de la Charte et de l'article 65 du statut de la Cour, ainsi que des dispositions correspondantes des accords conclus entre les Nations Unies et l'institution spécialisée intéressée. L'avis de la Cour sera accepté par les parties comme décisif.

Article X.

ANNEXE ET APPLICATION DE LA CONVENTION A CHAQUE INSTITUTION SPÉCIALISÉE

Section 33.

Les clauses standard s'appliqueront à chaque institution spécialisée sous réserve de toute modification résultant du texte final (ou révisé) de l'annexe relative à cette institution, ainsi qu'il est prévu aux sections 36 et 38.

Section 34

Les dispositions de la convention doivent être interprétées à l'égard de chacune des institutions spécialisées en tenant compte des attributions qui lui sont assignées par son instrument organique.

Section 35.

Les projets d'annexes 1 à 9 constituent des recommandations aux institutions spécialisées qui y sont nommément désignées. Dans le cas d'une institution spécialisée qui n'est pas désignée à la section 1, le Secrétaire général des Nations Unies transmettra à cette institution un projet d'annexe recommandé par le Conseil économique et social.

Section 36.

Le texte final de chaque annexe sera celui qui aura été approuvé par l'institution spécialisée intéressée, conformément à sa procédure constitutionnelle. Chacune des institutions spécialisées transmettra au Secrétaire général des Nations Unies une copie de l'annexe approuvée par elle, qui remplacera le projet visé à la section 35.

Section 37.

La présente convention deviendra applicable à une institution spécialisée lorsque celle-ci aura transmis au Secrétaire général des Nations Unies le texte final de l'annexe qui la concerne et lui aura notifié son acceptation des clauses standard modifiées par l'annexe et son engagement de donner effet aux sections 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 42 et 45 (sous réserve de toutes modifications de la section 32 qu'il pourrait être nécessaire d'apporter au texte final de l'annexe pour que celui-ci soit conforme à l'acte organique de l'institution) ainsi qu'à

toutes dispositions de l'annexe qui imposent des obligations à l'institution. Le Secrétaire général communiquera à tous les Membres de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'à, tous autres Etats Membres des institutions spécialisées des copies certifiées conformes de toutes les annexes qui lui auraient été transmises en vertu de la présente section, ainsi que des annexes révisées transmises en vertu de la section 38.

Section 38.

Si une institution spécialisée, après avoir transmis le texte final d'une annexe conformément à la section 36, adopte conformément à sa procédure constitutionnelle certains amendements à cette annexe, elle transmettra le texte révisé de l'annexe au Secrétaire général des Nations Unies.

Section 39.

Les dispositions de la présente convention ne comporteront aucune limitation et ne porteront en rien préjudice aux privilèges et immunités qui ont été déjà ou qui pourraient être accordés par un Etat à une institution spécialisée en raison de l'établissement de son siège ou de ses bureaux régionaux sur le territoire de cet Etat. La présente convention ne saurait être interprétée comme interdisant la conclusion entre un Etat partie et une institution spécialisée d'accords additionnels tendant à l'aménagement des dispositions de la présente convention, à l'extension ou à la limitation des privilèges et immunités qu'elle accorde.

Section 40.

Il est entendu que les clauses standard modifiées par le texte final d'une annexe transmise par une institution spécialisée au Secrétaire général des Nations Unies en vertu de la section 26 (ou d'une annexe révisée transmise en vertu de la section 38) devront être en harmonie avec les dispositions de l'acte organique de l'institution alors en vigueur, et que s'il est nécessaire d'apporter à cet effet un amendement à cet acte, un tel amendement devra avoir été mis en vigueur conformément à la procédure constitutionnelle de l'institution avant la transmission du texte final (ou révisé) de l'annexe.

Aucune disposition de l'acte organique d'une institution spécialisée ni aucun droit ou obligation que cette institution peut par ailleurs posséder, acquérir ou assumer ne sauraient être abrogés par le seul effet de la présente convention qui ne pourra pas davantage y apporter de dérogation.

Article XI.

DISPOSITIONS FINALES

Section 41.

L'adhésion à la présente convention par un Membre de l'Organisation des Nations Unies et (sous réserve de la section 42) par tout Etat Membre d'une institution spécialisée s'effectuera par le dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies d'un instrument d'adhésion qui prendra effet à la date de son dépôt.

Section 42.

Chaque institution spécialisée intéressée communiquera le texte de la présente convention ainsi que des annexes qui la concernent à ceux de ses Membres qui ne sont pas Membres de l'Organisation des Nations Unies; elle les invitera à adhérer à la convention à son égard par le dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou du Directeur général de ladite institution de l'instrument d'adhésion requis.

Section 43.

Tout Etat partie à la présente convention désignera dans son instrument d'adhésion l'institution spécialisée ou les institutions spécialisées à laquelle ou auxquelles il s'engage à appliquer les dispositions de la présente convention. Tout Etat partie à la présente convention pourra, par une notification ultérieure écrite au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, s'engager à appliquer les dispositions de la présente convention à une ou plusieurs autres institutions spécialisées. Ladite notification prendra effet à la date de sa réception par le Secrétaire général.

Section 44.

La présente convention entrera en vigueur entre tout Etat partie à ladite convention et une institution spécialisée, quand elle sera devenue applicable à cette institution conformément à la section 37 et que l'Etat partie aura pris l'engagement d'appliquer les dispositions de la présente convention à cette institution conformément à la section 43.

Section 45.

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies de même que tous les Etats Membres des institutions spécialisées et les Directeurs généraux des institutions spécialisées du dépôt de chaque instrument d'adhésion reçu en vertu de la section 41, et de toutes notifications ultérieures reçues en vertu de la section 43. Le Directeur général de chaque institution spécialisée informera le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les membres de l'institution intéressée du dépôt de tout instrument d'adhésion déposé auprès de lui en vertu de la section 42.

Section 46.

Il est entendu que lorsqu'un instrument d'adhésion ou une notification ultérieure est déposé au nom d'un Etat quelconque, celui-ci doit être en mesure d'appliquer en vertu de son propre droit les dispositions de la présente convention telles que modifiées par les textes finals de toutes annexes relatives aux institutions visées par les adhésions ou notifications susmentionnées.

Section 47.

a) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2) et 3) de la présente section, tout Etat partie à la présente convention s'engage à appliquer ladite convention à chacune des institutions spécialisées visées par cet Etat dans son

instrument d'adhésion ou dans une notification ultérieure, jusqu'à ce qu'une convention ou annexe révisée devenue applicable à cette institution et que ledit Etat ait accepté la convention ou l'annexe ainsi révisée. Dans le cas d'une annexe révisée, l'acceptation des Etats s'effectuera par une notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies qui prendra effet au jour de sa réception par le Secrétaire général.

b) Cependant, tout Etat partie à la présente convention qui n'est pas ou qui a cessé d'être Membre d'une institution spécialisée peut adresser une notification écrite au Secrétaire général des Nations Unies et au Directeur général de l'institution intéressée pour l'informer qu'il entend cesser de lui accorder le bénéfice de la présente convention à partir d'une date déterminée qui ne pourra précéder de moins de trois mois celle de la réception de cette notification.

c) Tout Etat partie à la présente convention peut refuser d'accorder le bénéfice de la présente convention à une institution spécialisée qui cesse d'être reliée à l'Organisation des Nations Unies.

d) Le Secrétaire général des Nations Unies informera tous les Etats Membres parties à la présente convention de toute notification qui lui sera transmise conformément aux dispositions de la présente section.

Section 48.

A la demande du tiers des Etats parties à la présente convention le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une conférence en vue de la révision de la convention.

Section 49.

Le Secrétaire général transmettra copie de la présente convention à chacune des institutions spécialisées et aux gouvernements de chacun des Membres des Nations Unies.

ANNEXE 1.

ANNEXES

A LA CONVENTION SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES INSTITUTIONS
SPÉCIALISÉES*Organisation internationale du travail.*

Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation internationale du Travail sous réserve des dispositions suivantes:

1. Les membres et membres adjoints employeurs et travailleurs du Conseil d'administration de l'Organisation internationale du Travail, ainsi que leurs suppléants, bénéficieront des dispositions de l'article V (autres que celles du paragraphe c) de la section 13), et de la section 25, paragraphes 1 et 2 (1) de l'article VII, à cette exception près que toute levée de l'immunité, en vertu de la section 16, d'une telle personne, sera prononcée par le Conseil.

2. Le bénéfice de privilèges, immunités, exemptions et avantages mentionnés à la section 21 des clauses standard sera également accordé à tout Directeur général adjoint et à tout Sous-directeur général du Bureau international du Travail.

3. i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article VI), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après, dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions;

a) immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels;

b) immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits); les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité, alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonction auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière;

c) mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;

d) inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux qu'ils effectuent pour le compte de l'Organisation.

ii) Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable en ce qui concerne les dispositions de l'alinéa d) du paragraphe 2 ci-dessus.

iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

ANNEXE 2.

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.

Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après désignée sous le nom de « l'Organisation »), sous réserve des dispositions suivantes:

1. Le Président du Conseil de l'Organisation bénéficiera des dispositions de l'article V et de la section 25, paragraphes 1 et 2 (I) de l'article VII, à cette exception près que toute levée d'immunité le concernant, en vertu de la section 16, sera prononcée par le Conseil de l'Organisation.

2. i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article VI) lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions:

a) immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels;

b) immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits). Les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonction auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière;

c) les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

ii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

ANNEXE 3.

Organisation de l'aviation civile internationale.

Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation de l'aviation civile internationale (ci-après désignée sous le nom de « L'Organisation ») sous réserve des dispositions suivantes:

1 Le bénéfice des privilèges, immunités, exemptions et avantages mentionnés à la section 21 des clauses standard sera également accordé au Président du Conseil de l'Organisation.

2. *i*) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article VI), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et immunités ci-après, dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions:

a) immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels;

b) immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits); les intéressés continueront à bénéficier de la dite immunité, alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonction auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargé de mission pour le compte de cette dernière;

c) mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;

d) inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux qu'ils effectuent pour le compte de l'Organisation.

ii) Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable en ce qui concerne les dispositions de l'alinéa d) du paragraphe 2 ci-dessus.

iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

ANNEXE 4.

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (ci-après désignée sous le nom de « l'Organisation ») sous réserve des dispositions suivantes:

1. Le Président de la Conférence et les membres du Conseil d'administration, leurs suppléants et conseillers bénéficieront des dispositions de l'article V et de la section 25, paragraphe 2 (I) concernant en vertu de la section 16, sera prononcée par le Conseil d'administration.

2 *i*) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article VI), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après, dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués

à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions:

a) immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels;

b) immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits). Les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonction auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière;

c) mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire

ii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

ANNEXE 5.

Fonds monétaire international.

Les clauses standard s'appliqueront au Fonds monétaire international (ci-après désigné par les mots « le Fonds ») sous réserve des dispositions suivantes:

1. Le texte suivant remplacera la section 9:

a) Le Fonds, ses avoirs, ses biens, ses revenus ainsi que ses opérations et transactions autorisées par son acte constitutif seront exempts de tous impôts et de tous droits de douane.

Le Fonds sera exempt de toutes prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation pour des articles importés ou exportés pour son usage officiel et pour ses publications. Il demeure entendu toutefois que le Fonds ne demandera pas l'exonération d'impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services d'utilité publique, et que les articles (autres que les publications du Fonds) importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.

Le Fonds sera également exempt de toute obligation en ce qui concerne la prescription ou le paiement d'un impôt ou d'un droit quelconque.

b) Aucun impôt, de quelque nature que ce soit, ne sera perçu sur une obligation ou une action quelconque, émise par le Fonds, y compris tous dividendes ou intérêts de cette action ou de cette obligation, quels qu'en soient les détenteurs si cet impôt:

i) constitue une mesure de discrimination contre une telle action ou obligation du seul fait qu'elle est émise par le Fonds;

ii) Si le seul fondement juridique d'un tel impôt est le lieu dans lequel ou la devise dans laquelle l'action ou l'obligation est émise, rendue payable ou payée, ou l'emplacement de tout bureau ou centre de transactions que le Fonds fait fonctionner.

2. La section 34 des clauses standard s'appliquera uniquement aux différends provenant de l'interprétation ou de l'application des dispositions relatives aux privilèges et immunités qui sont invoqués par le Fonds en vertu de la présente convention et qui ne font pas partie de ce qu'il peut revendiquer en vertu de son acte constitutif ou de toute autre disposition.

ANNEXE 6.

Banque internationale pour la reconstruction et la mise en valeur.

Les clauses standard s'appliqueront à la Banque internationale pour la reconstruction et la mise en valeur (ci-après désignée sous le nom de « la Banque ») sous réserve des dispositions suivantes:

1. Le texte suivant remplacera la section 4:

« La Banque ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d'un Etat Membre où la Banque possède une succursale, où elle a nommé un agent en vue d'accepter des sommations ou avis de sommations, ou bien où elle a émis ou garanti des actions. Aucune poursuite ne pourra être intentée par des Etats Membres ou des personnes représentant ces dits Etats Membres ou tenant d'eux des droits de réclamation. Les biens et les avoirs de la Banque, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, seront à l'abri de toute forme de saisie, d'opposition ou d'exécution, avant que le jugement final contre la Banque n'ait été rendu ».

2. Le texte suivant remplacera la section 9:

a) La Banque, ses avoirs, ses biens, ses revenus ainsi que ses opérations et transactions autorisées par son acte constitutif seront exempts de tous impôts et de tous droits de douane. La Banque sera exempte de toutes prohibitions et restrictions d'importation et d'exportation pour des articles importés ou exportés pour son usage officiel et pour ses publications. Il demeure entendu toutefois que la Banque ne demandera pas l'exonération d'impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services d'utilité publique, et que les articles, autres que les publications de la Banque, importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.

La Banque sera également exempte de toute obligation en ce qui concerne la perception ou le paiement d'un impôt ou d'un droit quelconque.

b) Aucun impôt de quelque nature que ce soit ne sera perçu sur une obligation ou une action quelconque émise par la Banque, y compris tous dividendes ou intérêts de cette action ou de cette obligation, quels qu'en soient les détenteurs, si cet impôt:

i) constitue une mesure de discrimination contre une telle action ou obligation du seul fait qu'elle est émise par la Banque; ou

ii) si le seul fondement juridique d'un tel impôt est le lieu dans lequel ou la devise dans laquelle l'action ou l'obligation est émise, vendue, payable ou payée, ou l'emplacement de tout bureau ou centre de transactions que la Banque fait fonctionner.

c) Aucun impôt de quelque nature que ce soit, ne sera perçu sur une obligation ou une action quelconque garantie par la Banque (y compris tout dividende ou intérêt de cette action ou de cette obligation), quels qu'en soient les détenteurs, si cet impôt:

i) constitue une mesure de discrimination contre une telle action ou obligation du seul fait qu'elle est garantie par la Banque; ou

ii) si le seul fondement juridique d'un tel impôt est l'emplacement d'un bureau ou d'un centre de transactions que la Banque fait fonctionner ».

3. La section 32 des clauses standard s'appliquera uniquement aux différends provenant de l'interprétation ou de l'application des dispositions relatives aux privilèges et immunités qui sont invoqués par la Banque en vertu de ce qu'elle peut revendiquer en vertu de son acte constitutif ou de toute autre disposition.

ANNEXE 7.

Organisation mondiale de la santé.

Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation mondiale de la santé (ci-après désignée sous le nom de « l'Organisation ») sous réserve des dispositions suivantes:

1. Les personnes désignées pour faire partie du Conseil d'administration de l'Organisation, leurs suppléants et conseillers bénéficieront des dispositions de l'article V et de la section 25, paragraphes 1 et 2 (1), de l'article VII à cette exception près que tout levée d'immunité les concernant en vertu de la section 16 sera prononcée par le Conseil.

2. *i*) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article VI), orsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions:

a) immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels;

b) immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits). Les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonction auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière;

c) mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

ii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.

ANNEXE 8.

Union postale universelle.

Les clauses standard s'appliqueront sans modification.

ANNEXE 9.

Union internationale de télécommunications.

Les clauses standard s'appliqueront sans modification.

ANNEXE 10.

Organisation internationale pour les réfugiés.

Les clauses standard s'appliqueront sans modification.

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Per le festività
di Natale e di Capodanno.**

TONELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Permettetemi, onorevoli colleghi, di dirvi due parole ed è stato proprio il collega Cingolani che mi ha spinto a far ciò, perchè ieri sera mi sono bisticciato con lui; e quando io mi bisticcio col prossimo finisco, passato il momento, col ritornare al mio abituale atteggiamento, e gli stessi sentimenti di benevolenza verso i miei colleghi albergano ugualmente nell'anima mia. Quindi posso tranquillamente, senza parere in certo modo in disaccordo col mio temperamento, portare anche quest'anno gli auguri del Senato. Ed il primo augurio lo porto al nostro Presidente, Ivanoe Bonomi. (*Applausi generali*). Gli porto gli auguri con l'antico cuore di compagno e di fratello nelle battaglie: possa egli riprendere vigoria e partecipare ai nostri lavori. Saluto anche il Capo dello Stato, Luigi Einaudi, il quale, nella sua complessa anima di studioso ha talvolta scatti di bontà gentile ed umana per cui egli è benvenuto anche dagli uomini che non militano nelle file del suo partito.

L'augurio va a tutti voi, colleghi, anche a quelli che avranno bisogno, andando a casa, di confessarsi dal loro parroco. (*ilarità*). E porto il mio augurio agli umili. Cosa volete, io nella mia vita sono vissuto sempre tra la povera gente ed ho sempre avuto una profonda simpatia umana per i lavoratori. Porto i miei auguri ai lavoratori che sono qui con noi: al personale tutta la nostra simpatia, e ad esso porto gli auguri di buone feste, gli auguri di buon Natale. Vorrei porgere i miei auguri a tanti infelici ai quali lo Stato non ha potuto porgere un adeguato soccorso in questa triste stagione: vorrei si realizzasse il sogno di Enrico IV il quale pensava che nessun tugurio dovesse essere privo di un pollo nel giorno di Natale. Porgo gli auguri a tutti, a tutto il popolo italiano. Il popolo italiano vive un'ora di passione e di sofferenza. Tutti noi abbiamo la nostra anima sospesa, tutti pensiamo a che cosa sarà il domani. Questo addensarsi di nubi sull'orizzonte dell'Europa e del mondo ci attanaglia e non ci dà pace. Ebbene, possa la ricorrenza del

Natale schiarire almeno per un momento le anime e possano esse aprirsi alla speranza che la pace sarà conservata tra gli uomini. Questo è l'augurio. Pace all'Italia, pace al mondo per la libertà e la fratellanza umana! (*Applausi generali*).

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Agli auguri fatti con tanto cuore dall'onorevole Tonello debbo aggiungere il saluto tradizionale che il Senato rivolge alla stampa alla chiusura di un ciclo dei suoi lavori, alla stampa che tanto pazientemente e tanto intelligentemente, e talora appassionatamente, lavora nell'interesse del Senato e per illuminare l'opinione pubblica sulle funzioni del Parlamento in questo momento di irrobustimento della democrazia italiana. (*Applausi dalla tribuna della stampa*).

Altro augurio a chi porta la soma della massima responsabilità, al Governo, che è l'organo che traduce nella realtà quotidiana quella che è la volontà del Parlamento, che comprende bene quanto sia il peso della responsabilità che in questo momento grava su di esso.

Abbiamo ricordato grandi ed umili e quelli che sono i veicoli di comunicazione tra grandi ed umili nella vita del Paese, tutto proteso verso un'unica aspirazione, quella pace cui ha fatto appello il candido ed entusiasta Tonello, la pace che auguriamo che diventi uno stato d'animo per poter essere domani realtà sociale e politica. (*Applausi*).

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo, a mezzo mio, ringrazia il Senato per gli auguri, ma soprattutto intende augurare a tutti gli onorevoli membri di questa Camera la tranquillità, la pace che pensa sia una necessità per tutto il nostro Paese. Accostandoci a questa intima ricorrenza del Natale, avviandoci verso l'anno nuovo che, come tutte le cose nuove, apre il cuore degli uomini alle migliori speranze, il Governo riafferma al Parlamento che il pensiero di tutti non può che essere rivolto a costruire e rafforzare la pace negli animi, la pace tra i popoli, la pace tra i diversi ceti sociali, pace tra tutti i cittadini della stessa terra. Questo è il pensiero col quale il Governo partecipa a questa chiusura di una tornata così

importante dei lavori del Senato, questo è il pensiero, credo, di tutti gli onorevoli senatori e onorevoli deputati del nostro Parlamento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza ringrazia in nome del maggiore di noi: di colui che siamo fieri di avere come capo alla direzione di questo ufficio delicato e geloso. Ivano Bonomi, al quale da tutti noi parte l'augurio di una salute rinnovata, di che abbiamo ormai la certezza. (*Vivi applausi*).

L'augurio vada a tutti i nostri collaboratori, ai funzionari del Senato, dal più alto al più umile (*applausi*), alla stampa, con cui i nostri rapporti sono sempre cordiali, anche nei momenti in cui ci possiamo lamentare di qualche incomprendimento, forse inevitabile. (*Applausi*).

Vada un saluto al Governo, il quale — onorevole Vanoni che ringrazio delle parole cortesi — è il nostro consueto bersaglio: qualche volta è un po' il San Sebastiano dell'Aula. Ma il potere, onorevole Vanoni, si soffre, non si gode.

Ma il nostro saluto più devoto vada al popolo d'Italia. Un anno si chiude: un anno si apre. E dinanzi all'oscuro domani, i popoli attendono con ansia di sapere se avrà ancora conferma la sconsolata filosofia pessimistica, per cui gli uomini sono condannati ad una triste e feroce fatica di Sisifo: fare per disfare, per rifare ancora e per ancora disfare. Ma tra l'anno che si apre e l'anno che si chiude, a Natale, risuonerà nel mondo l'invocazione millenaria di pace. Noi l'accogliamo — anzi sono lieto di rilevare che da tutte le parti del Senato l'invocazione sia già stata raccolta — e la trasferiamo a coloro che hanno la tremende responsabilità del potere perchè, come speriamo, trovino le soluzioni pacifiche per risparmiare lutti e dolori alla grande famiglia umana. (*Applausi generali*).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i Ministri competenti hanno inviato risposta scritta ad interrogazioni dei senatori: Bastianetto, Bisori, Bosi (due), Braschi, Carmagnola (Cosattini, Zanardi) (due), Caso, Cemmi (Pezzini), Ferragni, Gasparotto, Gavina (Bocassi), Januzzi (due), Lanzara (due), Locatelli (due),

Lussu, Menghi (due), Milillo (due), Momigliano, Monaldi, Musolino, Nacucchi, Pasquini, Piscitelli, Priolo, Ricci Federico (Barbareschi, Boeri, Boggiano Pico, Bo, Varaldo e Cappa), Romita, Tartufoli (Varriale ed altri undici senatori), Tignino.

Queste risposte saranno inserite in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Comunico che alla Presidenza è pervenuta la seguente interpellanza:

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli esteri: perchè dicano se si siano fatti interpreti presso il Governo albanese della profonda riconoscenza della Nazione per la consegna effettuata, a sue esclusive cure, delle salme dei partigiani italiani caduti nelle terre al di là dell'Adriatico nella comune eroica lotta contro il comune feroce nemico tedesco;

e se, dinanzi a tale gesto di schietta e commovente amicizia, non ritengano di dover finalmente e risolutamente romperla coi gruppi fascisti albanesi, ai quali fino ad ora è concessa interessata ospitalità in Italia e complice protezione nell'attività ignobile che concertano e svolgono contro l'indipendenza del loro Paese;

nonchè per sapere se e come abbiano risposto alle note con cui il Governo albanese ha denunciato i più recenti episodi di comprovata collusione fra codesti gruppi e organi responsabili dello Stato italiano — note pubblicate sulla stampa dai paesi occidentali e riportate anche da numerosi giornali italiani di informazione (291).

TERRACINI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se risultino fondate le voci di una eventuale alienazione dell'immobile di proprietà dell'Istituto nazionale previdenza so-

ciali in quel di Sirmione sul Lago di Garda; e se non avverta, invece, la urgente necessità di rimettere in efficienza detta casa per destinarla nuovamente a beneficio dei lavoratori che abbisognino di cure termali, facilitate queste dalla accresciuta capacità ricettiva delle Terme locali (1514).

ZANE.

Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se, di fronte ai briganteschi episodi di Roma, Bologna, Milano ecc. che hanno, fra l'altro, provocato la morte di cittadini, di funzionari, di agenti dell'ordine, non intendano presentare d'urgenza provvedimenti tali che valgano a impedire il ripetersi dei sanguinosi fatti, deplorati dalla coscienza civile del popolo italiano (1515).

MACRELLI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno, per conoscere se e come intendano dare tempestiva esecuzione alla legge 25 ottobre 1949, n. 762, che fissa al 31 dicembre 1950 la scadenza del termine già prorogato per l'effettuazione delle elezioni dei consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali (1516).

GRISOLIA, MARANI, RIZZO Domenico, NOBILI, GIUA.

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere quali alte considerazioni giuridiche e morali hanno motivato il rigetto della richiesta di autorizzazione a procedere contro il sottufficiale dei carabinieri che il 15 dicembre 1949 uccise in Montescaglioso Giuseppe Novello, contadino (1517).

MILILLO.

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.*

Ai Ministri delle finanze e della pubblica istruzione, per sapere se, in seguito al disservizio che si verifica in molti Comuni, specialmente in quello di Guastalla, per quanto riguarda il pagamento degli stipendi ai maestri elemen-

tari, non si ritenga opportuno di elevare convenientemente la riserva di lire 200.000 consentita attualmente agli Uffici di Registro nei grossi centri (1519).

TIGNINO.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno che, specialmente nei Comuni inferiori ai 3.000 abitanti, il Sindaco (che nei piccoli Comuni è tutto) rimanga nei consigli dei Patronati scolastici. L'antica legge sulle congregazioni di carità escludeva sindaco e sacerdote; ora il sacerdote è rimesso nei Patronati e il sindaco no: fatto che riesce dannosissimo e vieta che, nei centri minori, il Patronato, tanto benemerito, non esista o non funzioni (1522).

LOCATELLI.

Al Ministro dell'interno, perchè dica se non ritiene giusto e opportuno accogliere questi « desiderata » dell'E.C.A.:

« Per il finanziamento degli E.C.A. esiste un apposito tributo e precisamente l'addizionale 5 per cento alle imposte dirette erariali, alle imposte di successione, manomorta, registro, ipotecarie, e alle imposte, sovrainposte, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli. Tale addizionale, istituita col decreto legge 30 novembre 1937, numero 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, era inizialmente del 2 per cento. Essa venne portata al 5 per cento in virtù dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, riguardante provvedimenti per la finanza locale: ma l'aumentata differenza del 3 per cento non venne data agli E.C.A., ma bensì alle amministrazioni provinciali per le necessità dei loro bilanci. Gli E.C.A. hanno sempre vivamente protestato contro tale provvedimento lesivo dei loro legittimi interessi; fra l'altro il pubblico paga un tributo che sulle cartelle esattoriali risulta devoluto agli E.C.A. ed ignora che in pratica ciò non avviene.

« Secondo quanto risulta dallo stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51, l'addizionale di cui trattasi, nella sua intera misura del 5 per cento, dà un

gettito di lire 16.000.000. Tale importo affluisce nelle casse dello Stato e non già in quelle degli Enti interessati. Di conseguenza non esiste un immediato rapporto tra ciò che lo Stato riceve e quanto esso successivamente eroga a vantaggio degli E.C.A.. Gli E.C.A. hanno sempre domandato che l'addizionale, nell'intero importo del 5 per cento, venisse ad essi devoluta, Comune per Comune e che gli stanziamenti supplementari dello Stato venissero assegnati alle località maggiormente depresse ».

L'interrogante ritiene che gli E.C.A. abbiano pienamente ragione e attende che il Ministro provveda di conseguenza (1523).

LOCATELLI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere il motivo per cui è stata messa a concorso, per l'insegnamento del diritto agrario, una sola abilitazione del titolo di libera docenza.

Si fa presente che molte sono le ragioni che consigliano di aumentare il numero delle libere docenze da mettersi a concorso in questa materia e segnatamente:

1°) la messa a concorso di un unico titolo di libera docenza contrasta con il notevole numero dei titolari delle cattedre di diritto agrario, soprattutto in relazione al fatto che per altre materie, quali ad esempio l'estimo agrario, che non hanno nessun titolare di cattedra, è stato messo a concorso un numero notevolmente maggiore di titoli (quattro per la facoltà di agraria e due per la facoltà di ingegneria);

2°) ciò appare tanto più grave in quanto l'insegnamento del diritto agrario secondo gli statuti universitari vigenti viene impartito con programmi diversi in due facoltà, e precisamente in quella di giurisprudenza ed in quella di scienze agrarie;

3°) non può infine sfuggire la importanza che questa disciplina riveste, e che rivestirà in misura sempre maggiore, in un settore di così ampio rilievo ed in piena evoluzione quale è quello della regolamentazione degli istituti e dei rapporti concernenti l'agricoltura, specie in un periodo di riforme legislative e sociali cui il diritto agrario ha la funzione di fornire gli strumenti tecnico-giuridici.

E pertanto, con l'attuale limitazione, lo stato scientifico della materia invece che migliorare verrà maggiormente ad aggravarsi, tanto più che, se la circostanza che si tratta di materia complementare poteva essere tollerabile sino a qualche decennio addietro, ora è evidentemente pregiudizievole per uno sviluppo scientifico e per una più adeguata conoscenza della materia (1524).

OTTANI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se crede di estendere al concorso magistrale B.6 del 1947 il beneficio del totale esaurimento della graduatoria degli idonei. Fa rilevare che a tutti i concorsi speciali fu concesso tale beneficio, restando escluso il solo concorso B.6, che fu il solo per cui si richiese la prova di esame. Fa rilevare ancora che una modifica al bando di concorso fu apportata dalla proposta dell'onorevole D'Ambrosio, emendata dallo stesso proponente, in virtù della quale furono messi nei ruoli soltanto quegli idonei che nelle prove di esame riportarono la media di sette decimi e restarono fuori soltanto 1600 idonei meno fortunati, ciò che rappresenta una patente violazione dello spirito e della lettera del bando di concorso. L'esaurimento della graduatoria degli idonei eliminerebbe l'evidente sperequazione e riparerrebbe la rilevata violazione della legge (1525).

SANTONASTASO.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga giusto, umano e doveroso provvedere alla sistemazione dei segretari ed in genere del personale non insegnante degli Istituti parificati che si sono venuti a trovare improvvisamente disoccupati per la creazione delle Sezioni distaccate di scuole di Stato (1526).

TAMBURRANO.

PRESIDENTE. Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 12,50).

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA DLVII SEDUTA (22 DICEMBRE 1950)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

BASTIANETTO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere quale corrispondenza vi è fra i danni di guerra subiti da cittadini belgi in Italia ed i beni italiani nel Congo Belga, bem che il Governo belga non intende liberare dal sequestro.

E per sapere quali trattative svolge il Governo d'Italia a difesa degli interessi dei nostri connazionali nel Congo Belga ed in particolare:

a) cosa intende fare relativamente all'ordinanza legislativa belga 21 aprile 1949, numero 11146, relativa a interessi italiani;

b) quali istruzioni sono state date al nostro Ambasciatore perchè possa prendere contatto con i nostri connazionali residenti al Congo allo scopo di rincuorarli e difenderli direttamente nei loro interessi (1482).

RISPOSTA. — La liberazione dei beni italiani tuttora bloccati nel Congo Belga è attualmente oggetto di rinnovati negoziati tra il Governo italiano e quello belga, negoziati che da parte belga si è voluto abbinare a quelli intesi a definire le rivendicazioni belghe basate sulle clausole economiche del Trattato di Pace.

La ordinanza legislativa del Governatore generale del Congo Belga n. 11146 del 21 aprile 1945 prevedeva la liberazione dal sequestro dei beni appartenenti a cittadini italiani che si trovassero in determinate condizioni (per esempio: per particolari servizi resi alla colonia, per servizio prestato negli Eserciti alleati). Le competenti Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, ogni qual volta ne siano ricorsi gli estremi, hanno segnalato alle Autorità belghe i casi di carattere eccezionale che potevano essere risolti a norma della citata ordinanza.

Il Consolato generale a Leopoldville, dipendente dall'Ambasciata a Bruxelles, ha ricevuto precise istruzioni di appoggiare presso le Autorità della colonia l'azione svolta dall'Ambasciata presso le Autorità centrali belghe a difesa e tutela degli interessi degli italiani colà residenti, in attesa che le trattative in corso portino ad una soluzione soddisfacente e consona allo spirito di amicizia e comprensione che caratterizza i rapporti tra l'Italia ed il Belgio.

Il Ministro
SFORZA.

BISORI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Chiedo: 1° per quali ragioni il 20 novembre 1950 mancasse, sul direttissimo 473 che parte da Venezia alle 12,48 ed arriva a Roma alle ore 22, il compartimento riservato ai parlamentari; 2° se tale mancanza si sia verificata altre volte; 3° quali misure intenda adottare per far rispettare dalle ferrovie gli accordi secondo i quali in tutti i treni rapidi, direttissimi e diretti in partenza da Torino, Milano, Bolzano, Venezia, Ancona, Pescara, Lecce, Reggio Calabria per Roma e viceversa, dovrà riservarsi ai parlamentari un compartimento di prima classe (1460).

RISPOSTA. — Al riguardo mi pregio comunicare:

1° il responsabile della mancata riservazione del compartimento di prima classe per gli onorevoli senatori e deputati al treno 473 del 20 novembre 1950 è stato severamente punito;

2° si esclude che tale irregolarità si sia verificata altri giorni;

3° per la riservazione dei compartimenti per gli onorevoli senatori e deputati in tutti i treni rapidi, direttissimi e diretti in partenza da Torino, Milano, Bolzano, Venezia, Ancona, Pescara, Lecce e Reggio Calabria per Roma e viceversa, esistono precise disposizioni emanate dalla Direzione generale delle Ferrovie ai dipendenti Uffici.

In data 26 ottobre 1950 è stata diramata altra circolare invitando i signori capi compartimento a richiamare il personale addetto a tale servizio alla rigorosa osservanza delle norme in vigore impartendo energiche disposizioni atte ad evitare il verificarsi di qualsiasi irregolarità.

Il Sottosegretario di Stato
BATTISTA.

BOSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi che impediscono l'inizio del primo gruppo di lavori per la sistemazione del Cavo napoleonico, per un complesso di 650 milioni, compreso nel programma di opere pubbliche straordinarie da eseguire con pagamento differito ai sensi della legge 12 luglio 1949, n. 460, dal momento che lo scorso anno, da parte del Ministero dei lavori pubblici fu più volte assicurato alle Commissioni dei sindaci e dei dirigenti sindacali dei Comuni interessati, che l'inizio dei detti lavori avrebbe avuto luogo nel dicembre 1949, essendo stato già approvato il progetto di stralcio della III Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed essendo anche esperita ogni altra pratica.

Desidero inoltre conoscere se il progetto di legge per la classifica nella seconda categoria delle opere idrauliche per la sistemazione definitiva del cavo napoleonico a scolmatore delle piene del fiume Reno e per l'autorizzazione della relativa spesa di 5 miliardi e 500 milioni, ratizzata in sette anni, già da molti mesi preparata dal Ministero dei lavori pubblici e rimessa all'esame del Ministero del tesoro, sarà presentato con urgenza alle assemblee legislative, in modo che siano al più presto iniziate le opere necessarie a garantire la incolumità delle popolazioni dei comuni di Galhera, Malalbergo, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Cento, Vigarana Mainarda, Bon-

deno, Sant'Agostino, la sicurezza ai produttori di salvare i loro beni dalla distruzione operata da periodici allagamenti, ultimi e più gravi quelli del 1949, e la possibilità di lavoro per un complesso di 1.200.000 giornate alla preoccupante massa di disoccupati che, specialmente nei periodi invernali, raggiungono in quelle zone proporzioni acute (1370).

RISPOSTA. Con decreto ministeriale 21 luglio 1950, n. 2241, sono stati approvati il progetto di massima 15 settembre 1947 presentato dal Consorzio di bonifica di 2° grado per il canale emiliano-romagnolo relativo ai lavori per l'attenuazione delle piene del fiume Reno importante una spesa di lire 6.650.000.000, ed il progetto esecutivo del primo lotto dei lavori di detto canale nel tratto che va da Cento al mare dell'importo di lire 412.000.000 ed è stata assentita al Consorzio la concessione della esecuzione dei lavori del predetto primo lotto.

Il decreto in parola, peraltro, non fu ammesso a registrazione perchè la Corte stessa sollevò alcune obiezioni che furono confutate senza ottenere però l'effetto desiderato.

Pertanto, considerata la necessità di sollecitare l'autorizzazione dell'inizio dei lavori giusta anche le sollecitazioni qui rivolte dalle competenti autorità, si è chiesto ed ottenuto autorizzazione dal Consiglio dei ministri, nella seduta del 28 novembre 1950, di sottoporre il decreto stesso a registrazione con riserva.

Per quanto riguarda la seconda richiesta avanzata dall'onorevole interrogante relativa alla classifica nella seconda categoria delle opere idrauliche ai fini della definitiva sistemazione del cavo napoleonico a scolmatore delle piene del fiume Reno e per l'autorizzazione della relativa spesa, si fa osservare che lo schema di decreto legislativo riguardante la classifica di cui sopra, forma ancora oggetto di trattative col Ministero del tesoro.

Non appena il detto Dicastero avrà dato il suo assenso al disegno di legge stesso si darà subito seguito ad esso, semprechè sia possibile risolvere il problema relativo al reperimento dei fondi che si renderanno necessari per dare attuazione alla legge anzidetta.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

BOSI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno.* — Per conoscere se, dopo l'emanazione della legge n. 199 del 18 aprile 1950, con la quale si era inteso facilitare la procedura per la concessione delle terre incolte ai contadini, persistano ancora motivi tali che continuano ad impedire l'esame che dovrebbe avvenire entro trenta giorni dalla data della presentazione della istanza di concessione; attualmente, pur essendo trascorso tale termine, le domande presentate sono ancora da esaminarsi mentre è a conoscenza dei tecnici che il periodo adatto per la semina sta per finire e se, di conseguenza, non ritengano opportuno ed urgente intervenire affinché dalle Commissioni provinciali siano adottate le decisioni nel più breve termine di tempo: nel caso favorevole disporre, entro dieci giorni dalla deliberazione della Commissione, perchè, secondo la legge, i Prefetti emettano il decreto di concessione.

Interrogo altresì per sapere se sono a conoscenza che, sia per il passato che nel presente, le concessioni dei terreni incolti e insufficientemente coltivati, cioè tali da potervi praticare colture e metodi colturali più attivi ed intensivi in relazione anche alle necessità della produzione agricola nazionale, non sono state fatte secondo lo spirito del legislatore che ha inteso risolvere una grave situazione sociale, nel senso cioè che fossero consentite in favore di società cooperative e altri enti tra contadini e delle organizzazioni sindacali di lavoratori della terra le concessioni di terreno, preferibilmente di considerevole estensione; ciò è dimostrato anche dal fatto che al 31 marzo 1950 su n. 19.857 domande per la richiesta di un milione e mezzo di ettari, ne sono state accolte solamente n. 6943 per circa 200 mila ettari di terreno, questi scelti fra i più improduttivi esistenti nelle aziende agricole.

Questo minimo risultato si è potuto ottenere solamente attraverso la pressione democratica dei contadini, il che significa che la legge sulla concessione dei terreni incolti ai contadini, non ha operato sul piano di voler risolvere parte del grave fenomeno della disoccupazione così come era intendimento del legislatore.

Interrogo altresì per sapere se, in definitiva, è a loro conoscenza che, se le Commissioni

avessero operato con maggiore larghezza di vedute, secondo lo spirito della legge, si sarebbe potuto concedere una maggiore estensione di terreno, soddisfacendo un maggior numero di disoccupati, evitando così serie agitazioni. Posto ciò, interrogo per sapere se gli onorevoli Ministri interrogati intendono eliminare i fatti negativi che hanno impedito e che impediscono una larga concessione di terreni, e dare quelle necessarie istruzioni atte a soddisfare il contenuto della legge stessa e le necessità impellenti dei contadini senza o con poca terra (1398).

RISPOSTA. — Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste — non solo per assicurare il raggiungimento delle finalità economico-sociali alle quali mira la legislazione sulle terre incolte od insufficientemente coltivate, ma anche per evitare malcontento nei ceti agricoli interessati — si è sempre preoccupato perchè la concessione delle terre incolte od insufficientemente coltivate ad associazioni di contadini si effettuasse quanto più sollecitamente possibile, raccomandando, in più occasioni, che le domande di concessione fossero definite rapidamente e comunque entro i termini stabiliti dalla legge, seguendo, attraverso i dati periodicamente inviati dagli organi periferici, l'andamento dei lavori delle competenti Commissioni, ed intervenendo per affrettare la trattazione delle domande di concessione allorché gli è risultato che il ritmo delle decisioni non avesse la necessaria rapidità.

Anche di recente ha interessato telegraficamente i Prefetti per la sollecita definizione delle domande pendenti, in modo che l'immissione delle terre concesse possa avvenire in tempo utile per la coltivazione.

Se in alcune provincie (come in quelle di Matera, Taranto, Reggio Calabria, Salerno, Avelino) non è stata possibile l'emanazione delle decisioni entro i termini stabiliti dalla legge (che, peraltro, sono semplicemente ordinatori e non perentori) ciò è dipeso sia dal ritardo con cui è stata costituita la nuova Commissione prefettizia prevista dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1950, n. 199 — ritardo causato dagli ostacoli frapposti dalle organizzazioni sindacali nel designare, per la nomina a componenti della Commissione stessa, i

1948-50 - DLVII SEDUTA

DISCUSSIONI

22 DICEMBRE 1950

rappresentanti delle categorie interessate fra coloro che posseggono le qualifiche professionali di lavoratori della terra e di coltivatori diretti di aziende agricole, come tassativamente prescrive la legge, e non fra i dirigenti e gli impiegati sindacali, come avrebbero voluto le organizzazioni in parola — e sia da ragioni imputabili alle stesse Cooperative richiedenti, in quanto, contrariamente alle tassative disposizioni di legge, le istanze furono presentate senza indicazioni precise degli elementi atti ad individuare esattamente i terreni richiesti (ubicazione, estensione, nome dei proprietari o degli affittuari) e degli elementi comprovanti la regolare costituzione delle Cooperative (atto costitutivo, omologazione del Tribunale, statuto, elenco dei soci), nonchè la loro iscrizione nel registro prefettizio. L'omissione di tali indicazioni ha costretto le Commissioni ad un lungo lavoro d'indagini istruttorie.

Tuttavia lo scopo della legge predetta — che fu quello di accelerare la procedura per la concessione di terre incolte od insufficientemente coltivate con l'istituzione di Commissioni, presso le Prefetture, presiedute da funzionari tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione delle Commissioni presso i Tribunali civili, presiedute da Magistrati — appare raggiunto quando si pensa che, alla data del 30 settembre scorso, risultano decise ben 2.493 domande di concessione delle 2.999 presentate nel periodo prescritto (1 gennaio 1950—31 maggio 1950). (In tali dati non sono compresi quelli della Regione siciliana). Per quanto riguarda le 506 domande ancora pendenti alla predetta data del 30 settembre 1950 è da tener presente che, in alcune provincie (come in quella di Cosenza), gran parte delle domande avanzate si riferiscono a terreni dei quali le Cooperative sono già in possesso in base alle deliberazioni delle Commissioni prefettizie arbitrali e la cui concessione esse hanno chiesto fosse regolata ai sensi dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1950, n. 199.

Quanto poi al rilievo che le concessioni « non sarebbero state fatte secondo lo spirito del legislatore che ha inteso risolvere una grave situazione sociale » e cioè che non sarebbero state fatte « concessioni di terreni preferibilmente di notevole estensione », si osserva

che le concessioni debbono essere limitate alle zone di terreno riconosciute incolte od insufficientemente coltivate ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e che intendimento del legislatore non è stato soltanto quello di risolvere il problema della disoccupazione del bracciantato agricolo, ma anche quello di rendere produttivi i terreni lasciati incolti (ad eccezione di quelli dichiarati indisponibili per legge) o di incrementare la produzione dei terreni non sufficientemente coltivati.

Nè può condividersi l'affermazione degli onorevoli interroganti circa « il minimo risultato » raggiunto dalle leggi sulla concessione delle terre incolte. Infatti, dalla data di applicazione del primo provvedimento legislativo in materia (decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 279) al 31 agosto 1950 risultano concessi ettari 236.819,83,96, dei quali ben ettari 185.839,05,61 si riferiscono a concessioni effettuate in base al decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, che — com'è noto — ha reso più largo il criterio da seguire per il riconoscimento dello stato di insufficiente coltura dei terreni richiesti. Non può addursi, a fondamento di tale affermazione, il dislivello tra il numero delle domande presentate alla stessa data (21.634) e degli ettari richiesti (1.753.117,75,25) ed il numero delle domande accolte (7.350) e degli ettari concessi (236.819,83,95), sia perchè spesso per uno stesso terreno sono state inoltrate singole domande da diverse Cooperative e per uno stesso terreno non concesso in una annata agraria la domanda è stata ripetuta da una o più Cooperative in successive annate agrarie; sia perchè spesso le Cooperative hanno indicato nelle istanze genericamente tutta una tenuta, invece di indicare solo la zona incolta od insufficientemente coltivata, oppure hanno indicato terreni che per la loro natura giuridica (terreni demaniali o patrimoniali indisponibili, terreni soggetti ad uso civico od a vincolo idrogeologico, terreni inclusi nel piano di sistemazione fondiaria ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, sulla colonizzazione della Sila e delle zone joniche contermini) sono indisponibili nell'interesse pubblico e quindi non possono formare oggetto di concessione ai sensi delle disposizioni legislative sulle terre incolte; e sia perchè

sovente le Cooperative hanno chiesto terreni che sono stati riscontrati, dalle competenti Commissioni, sufficientemente coltivati.

È da rilevare poi, che, al di fuori della procedura stabilita dalla legislazione sulle terre incolte, sono stati concessi bonariamente — in seguito ad accordi fra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali agricole interessate, promossi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — a contadini di varie provincie (come Catanzaro, Cosenza, Matera, Salerno, Lecce, Taranto, Viterbo, ecc.) complessivamente ettari 16.053,40.

In totale dunque, alla suddetta data del 31 agosto 1950, risultano concessi a contadini ha. 252.873,23,96.

È da tener presente, inoltre che, nell'orbita delle direttive emanate dal Ministero dell'agricoltura, numerose compartecipazioni sono state stabilite tra agricoltori e lavoratori della terra (ad esempio a Roma sono stati concessi 2.535 ettari di terreno in compartecipazioni per le semine della scorsa primavera e del corrente autunno).

Infine è da considerare che dal 1944 — anno dell'emanazione della prima legge sulla concessione delle terre incolte od insufficientemente coltivate — l'estensione dei terreni incolti, per incuria dei proprietari, e suscettibili di miglior coltivazione, mediante l'adozione di metodi più attivi ed intensivi, è andata sempre più diminuendo, in conseguenza delle concessioni effettuate e per effetto della intrapresa coltura o dell'incremento colturale esperito dai proprietari nei fondi di loro proprietà.

Pertanto non si vede come possano giustificarsi le lamentele per le asserite insufficienti concessioni di terre e come avrebbe potuto farsi più di quanto è stato fatto.

Il Ministro
SEGNI.

BRASCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno intervenire e disporre perchè le opere d'arte asportate da diverse città e pinacoteche di Romagna durante il periodo napoleonico, siano prontamente restituite agli enti e ai luoghi d'origine (1448).

RISPOSTA. — Si fa osservare all'onorevole interrogante che l'adozione del provvedimento auspicato con la interrogazione, oltre a non essere sostenibile giuridicamente, creerebbe un precedente gravissimo che porterebbe, come conseguenza, alla disintegrazione delle collezioni statali che si sono formate da oltre un secolo col materiale proveniente dalle chiese e dai conventi soppressi e possiedono ormai una loro particolare fisionomia storica e artistica alla quale recherebbe un danno sensibile una diminuzione anche minima.

L'onorevole interrogante vorrà perciò convenire che il Ministero non può aderire ad una richiesta che, se accolta, metterebbe in pericolo la stessa consistenza del patrimonio artistico dello Stato.

Il Ministro
GONELLA.

CARMAGNOLA (COSATTINI, ZANARDI). — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se per eliminare i conosciuti disagi ai quali, per mancanza di attrezzatura, devono sottostare i nostri migranti con le lunghe soste a Modane, non ritiene di prendere accordi col Governo francese per il trasferimento a Bardonecchia di tutte le pratiche doganali, previo sollecito ritorno all'uso degli emigranti di quella casa colà esistente (1452).

RISPOSTA. — Il Governo si è preoccupato da tempo di alleviare i disagi cui vanno incontro — durante il viaggio — i nostri emigranti diretti in Francia. A questo scopo è stato istituito a Modane un Centro di ristoro in un locale messo a disposizione dalle Ferrovie francesi. Il Centro ha cominciato a funzionare dal 15 novembre 1950, in maniera che si ritiene soddisfacente.

Del resto, premesso che la stazione di Bardonecchia non dispone degli impianti e delle attrezzature ferroviarie necessarie per poter accogliere gli imponenti servizi di frontiera, occorre tener presente che sin dal 1° luglio 1949 è stata parafata con la Francia una Convenzione relativa alle stazioni internazionali di Modane e di Ventimiglia, nella quale sono contenute disposizioni intese a facilitare le operazioni di frontiera e creare a Modane tutti

1948-50 - DLVII SEDUTA

DISCUSSIONI

22 DICEMBRE 1950

i servizi e le attrezzature necessari alla sosta degli emigranti.

È quindi lecito presumere che non appena tale Convenzione sarà entrata in vigore — ciò che dovrebbe avvenire entro breve termine — la situazione dei nostri emigranti migliorerà ulteriormente.

Il Ministro
SFORZA.

CARMAGNOLA (COSATTINI, ZANARDI). — *Al Ministro degli esteri e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le reali possibilità di emigrazione verso l'Australia e se sono state avviate trattative col Governo australiano per fissare condizioni sindacali, assistenziali e di tutela (1453).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero del lavoro.

I contatti da tempo iniziati con le Autorità australiane hanno permesso di avviare trattative per un accordo che, in aggiunta all'attuale flusso di circa 12.000 emigranti all'anno su atto di chiamata, darà la possibilità ad una aliquota sempre crescente di italiani di trasferirsi in Australia. L'accordo, in corso di negoziato, le cui clausole sono pertanto tuttora riservate, fisserà condizioni assistenziali e di tutela atte a garantire la nostra emigrazione in quel continente e ad aumentarne sempre più il volume, anche mediante speciali provvidenze per il finanziamento dei passaggi.

Le possibilità emigratorie in Australia sono apparse, nel corso del negoziato, di notevole ampiezza, ma esse dovranno essere armonizzate con le graduali esigenze dei piani economici australiani e quindi ripartite per cifre crescenti nei prossimi anni, man mano che verranno risolti il problema degli alloggi e gli altri problemi connessi con l'accoglienza ed assistenza dei nostri emigranti.

Il Ministro
SFORZA.

CASO. — *Al Ministro senza portafoglio onorevole Campilli.* — Per conoscere quale è il pensiero della Cassa per il Mezzogiorno in merito agli acquedotti della provincia di Ca-

serta (sorgenti di Roccamonfina e del Torano-Maretta in Piedimonte d'Alife) i quali, assieme alle necessità inderogabili dell'irrigazione per la piana del Medio Volturno, debbono godere di una priorità di fronte alle necessità del cosiddetto acquedotto Campano, che è poi — a voler essere più sinceri — l'acquedotto napoletano.

Il sottoscritto si richiama alle interrogazioni presentate in argomento al Senato nella seduta del 20 novembre 1948, che furono discusse il 25 gennaio 1949 ed all'interrogazione presentata al Ministro dei lavori pubblici il 23 agosto 1950 (rimasta a tutto oggi senza risposta) e ad altra interrogazione che si presenta in pari data allo stesso Ministro per stimolarlo ad una risposta concreta e risolutiva.

All'onorevole ministro Campilli non sfuggerà l'importanza e la urgenza di una risposta, non solo perchè i molti comuni della provincia di Caserta che non hanno mezzo di approvvigionarsi di acqua potabile e i 13 mila ettari del Consorzio Alifano abbiano la loro sistemazione idrica e produttiva agricola; ma per allontanare definitivamente l'incertezza che si è diffusa fra le popolazioni rurali nei riguardi di Napoli, che appare, naturalmente senza esserlo, un po' la privilegiata della situazione non fosse altro che per la portata dell'acquedotto che consentirà ben cinque metri cubi al secondo a sua disposizione in unione col Biferno, di fronte agli 800 litri che sono preventivati per la provincia di Caserta (1437).

RISPOSTA. — Nel piano generale dei grandi acquedotti che la Cassa per il Mezzogiorno dovrà finanziare ed eseguire a termine della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono compresi quello di Roccamonfina che alimenterà 10 comuni della provincia di Caserta, e il grande acquedotto campano-molisano che, utilizzando le acque del Biferno, del Torano e del Maretto, dovrà assicurare l'approvvigionamento idrico a 79 comuni della provincia di Campobasso, a 13 comuni della provincia di Benevento, a 5 della provincia di Avellino, a 52 della provincia di Napoli compreso il capoluogo e a 64 della provincia di caserta compreso il capoluogo.

Dalle cifre relative ai comuni serviti risulta evidente l'importanza dell'opera la cui attuazione, che sarà dal Governo sollecitata al

massimo delle possibilità tecniche, contribuirà in modo indubbio a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni.

La prevista utilizzazione delle acque del Torano per gli scopi potabili suindicati ha fatto sorgere preoccupazioni da parte delle zone che attualmente sfruttano le acque stesse nella zona dell'Alifano, per usi potabili e irrigui e per modeste finalità industriali.

A questo riguardo si può assicurare l'onorevole interrogante che nella esecuzione del progettato grande acquedotto si terrà conto delle utilizzazioni e concessioni di acqua oggi in atto, lasciando disponibili i quantitativi indispensabili per gli usi potabili, nonché per quelli irrigui delle zone più alte, mentre per gli usi industriali si provvederà a sostituire con fornitura di energia elettrica quella oggi ricavata attraverso cadute locali.

Come ha già dichiarato all'onorevole interrogante il Ministro dei lavori pubblici in seguito a precedente sua interrogazione, nessuna preoccupazione deve esservi per la irrigazione dei terreni della pianura nel Medio Volturno, che sarà garantita sia con acqua derivata dal Volturno, sia con quella che per tale scopo sarà lasciata fuori canalizzazione del nuovo acquedotto a disposizione dell'Alifano medesimo.

Ed è bene aggiungere che la spesa occorrente per le opere necessarie, a garantire gli attuali usi potabili ed irrigui nell'Alifano, sarà assunta a carico della Cassa come spesa accessoria dell'acquedotto e che le acque delle sorgenti non saranno immesse nel nuovo acquedotto se non sia stato contemporaneamente provveduto alle anzidette opere.

Il Ministro
CAMPILLI.

CEMMI (PEZZINI). — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dei lavori pubblici.* — Per conoscere il loro pensiero in merito alla cessione del grande impianto idroelettrico sul fiume Oglio, Esine-Pisogne, in Provincia di Brescia, dalla Società I.L.V.A. ad un potente gruppo industriale elettrico extraregionale; e per conoscere segnatamente:

1° i motivi e le condizioni della cessione (art. 20 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici);

2° se l'energia prodotta nel suddetto impianto verrà impiegata negli stabilimenti I.L.V.A. di Darfo e Castro, come dovrebbe essere, in base alle domande di concessione e alle riserve inserite nel verbale di istruttoria; o se invece è intenzione dell'utente di immettere l'energia stessa sulla rete di distribuzione, con gravissimo pregiudizio della vasta zona interessata, che non si oppone alla concessione, ma la facilita, in vista dei vantaggi derivanti dall'impiego dell'energia nei due stabilimenti suddetti.

Si desidera inoltre conoscere:

a) come si potrebbe conciliare questo nuovo, notevole passo verso il monopolio della produzione e distribuzione della energia elettrica con le asserite, ferme direttive anti-monopolistiche governative ed i conseguenti promessi provvedimenti;

b) come si concilia la carenza di capitali insistentemente lamentata dalle imprese elettriche (le quali minacciano di sospendere l'esecuzione di nuove opere fino allo sblocco delle tariffe) con queste ingenti spese del presumibile ordine di miliardi che, se destinate alla produzione di nuova energia, sarebbero di enorme utilità al Paese (1359).

RISPOSTA. — In merito a quanto richiesto dalla S. V. onorevole con l'interrogazione sopra riportata, si fa presente quanto segue.

I motivi che hanno consigliato la cessione dall'I.L.V.A. (società del gruppo FINSIDER controllato dall'I.R.I.) alla VIZZOLA (società del gruppo S.I.P., pure controllato dall'I.R.I.), dell'impianto idroelettrico di Esine-Pisogne, sono stati principalmente i seguenti:

a) l'I.L.V.A., società siderurgica, aveva effettivamente costruito l'impianto di che trattasi, al fine di assicurarsi la disponibilità dell'energia necessaria al funzionamento dei suoi stabilimenti di Lovere e Darfo, ma la capacità dell'impianto è esuberante per i suoi fabbisogni. Da ciò l'opportunità di affidare l'impianto stesso ad una società specializzata nel campo della produzione e distribuzione elettrica, pur restando riservata all'I.L.V.A. con contratto a lunga scadenza ed a prezzo di costo l'energia ad essa occorrente;

b) i programmi industriali dell'I.L.V.A. in corso richiedono forti investimenti, donde

l'utilità per essa di smobilizzare una attività quando, come detto, le fossero stati assicurati i benefici che la società attendeva dall'esercizio di quella attività;

c) la cessione avveniva nell'ambito delle aziende controllate dall'I.R.I.

La cessione è avvenuta per accordi, seguiti a lunghe trattative tra le direzioni delle Capo gruppo FINSIDER e S.I.P. e delle società I.L.V.A. e VIZZOLA, mercè i quali sono risultati garantiti sia il giusto prezzo, sia la piena tutela degli interessi dei contraenti, della zona e degli utenti, cioè gli unici legittimi interessi da dover tutelare.

Quanto sopra esposto esclude che la cessione possa in alcun modo configurarsi come un ulteriore passo verso il monopolio della produzione e distribuzione dell'energia, giacchè non foss'altro, si tratta di un passaggio — ripetersi — a carattere per così dire interno nell'ambito di aziende tutte controllate dall'I.R.I. Rappresenta, invece, certamente, un mezzo idoneo al miglior impiego dell'energia disponibile.

Il fabbisogno finanziario occorrente all'operazione è stato assicurato sia con mezzi propri della VIZZOLA, sia con operazioni di mutuo, di cui la capacità finanziaria del Gruppo S.I.P. ha ovviamente facilitato l'effettuazione.

La VIZZOLA, e per essa il gruppo S.I.P., ha in definitiva acquistato un impianto idroelettrico ed è, quindi, come se lo avesse costruito; comunque l'esborso del gruppo S.I.P., mentre alleggerisce i fabbisogni finanziari di altra azienda dell'I.R.I., non riduce menomamente le possibilità di costruzione di nuovi impianti idroelettrici del gruppo stesso, il quale vi provvede regolarmente in conformità con le direttive e con gli impegni a suo tempo presi e indipendentemente dalla soluzione del problema tariffario.

Il Ministro
TOGNI.

FERRAGNI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se agli studenti promossi negli scrutini della sessione estiva è concessa la proroga di un anno per la chiamata alle armi onde poter compiere l'ultimo anno di studio.

La proroga viene negata invece per gli studenti promossi nella sessione autunnale.

La diversità di trattamento appare ingiustificata e perciò interroga l'onorevole Ministro per conoscere se non intenda proporre al Ministro della difesa la revoca di una disposizione ingiusta per gli studenti promossi (come sopra si disse) nella sessione autunnale (1374).

RISPOSTA. — Si informa che questo Ministero, accogliendo la proposta dell'onorevole interrogante, ha chiesto a quello della Difesa-Esercito che sia esaminata, con la più favorevole disposizione, la possibilità di estendere il beneficio del ritardo della chiamata alle armi per il servizio di leva agli alunni che conseguono, nella sessione autunnale d'esami, il titolo di ammissione all'ultima classe delle Scuole medie superiori.

Il Ministro
GONELLA.

GASPAROTTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Sulla necessità di negare la fusione, sotto forma di consorzi, delle riserve di caccia di estensione inferiore ai 2.000 ettari contemplati dal testo unico vigente, fusione richiesta per eludere la legge, e tanto più pregiudizievole nella provincia di Varese dove tutte le zone adatte al fagiano ed al passo della selvaggina sia migratoria che stanziale sono accaparrate dai riservisti per un complesso di 19.235 ettari denunciati ed effettivi 22.000 (1462).

RISPOSTA. — Premesso che le norme di legge in vigore non vietano che due o più riserve di caccia, l'una con l'altra confinante, vengano — a richiesta dei rispettivi concessionari e udito il Comitato provinciale della caccia — fuse in un'unica concessione, semprechè la complessiva superficie non superi gli ha. 2.000 (elevabili, eccezionalmente, a 4.000, ai sensi dell'articolo 59 del testo unico sulla caccia: regio decreto 5 giugno 1909, n. 1016), è da rilevare che tale ipotetica fusione di riserve fra loro confinanti e intestate a concessionari diversi, non comporta modifica di sorta allo stato di fatto nel quale si trovano i fondi riservati e l'unica differenza che sopravverrebbe sarebbe

quella relativa all'intestazione: cosa che non può menomamente interessare i liberi cacciatori.

Si ritiene che l'onorevole interrogante, anzichè riferirsi a tale ipotesi (che, com'è chiaro, non può considerarsi in nessun modo come elusione della legge) alluda a riserve non separate che dal regolamentare corridoio di almeno 500 metri: riserve, cioè, affacciate su tale corridoio.

Ma in questo caso non si può parlare di fusione di riserve, perchè bisognerebbe prima estendere, a favore dell'una o dell'altra, il vincolo sul terreno che costituisce il predetto corridoio e ciò contro il tassativo disposto di cui al 2° comma dell'articolo 64 del succitato testo unico.

Siffatto provvedimento non può essere ammesso perchè dovrebbe essere preceduto da un ampliamento vietato dalla legge.

Quantunque non risulti che, nella provincia di Varese, sia stato dato corso, in questi ultimi tempi, a fusione di riserve confinanti e quantunque, allo stato degli atti, non vi siano domande del genere, si assicura che, di fronte a tali eventuali domande, verrà interessato il Comitato provinciale della caccia, al fine di stabilire mediante indagini *in loco* quali ripercussioni l'accoglimento delle domande stesse avrebbe fra i liberi cacciatori interessati.

Il Ministro
SEGNI.

GAVINA (BOCCASSI). — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

a) se sappia che nella stazione di Alessandria non esiste ombra di orologio indicatore nè sul frontale della stazione antistante la piazza omonima, nè nell'atrio d'ingresso, nè sotto la tettoia interna, nè nelle pensiline di partenza ed arrivo dei treni, nè nei due locali di ristorante annessi alla stazione stessa;

b) se non ritenga serio e doveroso il suo tempestivo intervento presso gli organi periferici del dipartimento ferroviario di Torino per ovviare al lamentato inconveniente, rilevato da una moltitudine di viaggiatori in arrivo, partenza e transito per la stazione stessa;

c) se data, poi, l'importanza del centro ferroviario di Alessandria non ritenga doveroso

provvedere immediatamente alla costruzione di un secondo sottopassaggio che permetta il più regolare ed agevole transito dei viaggiatori che, particolarmente nelle ore di punta, in una stazione di tale importanza come quella di Alessandria, dà una palese dimostrazione di farraginoso disagio giungendo ad una vera e propria ostruzione dell'unico insufficiente sottopassaggio con conseguenze facilmente comprensibili (1472).

RISPOSTA. — Per quanto riguarda gli orologi verrà provveduto, per una parte dell'impianto (e cioè orologi nelle sale di aspetto, atrio uscita, nei locali bar e ristorante) entro il mese del gennaio p. v., e per l'altra (e cioè orologi sul frontale antistante la piazza, nell'atrio biglietti e sotto le pensiline) entro il mese di marzo, dovendosi costruire parte dei meccanismi speciali.

Per quanto riguarda la costruzione di un secondo sottopassaggio in aggiunta a quello esistente, si fa presente che l'attuale situazione del bilancio ferroviario crea difficoltà a proseguire e completare l'opera di ricostruzione e non può, a maggiore ragione, consentire di finanziare provvedimenti relativi ad incrementi della consistenza patrimoniale prebellica.

Il Sottosegretario di Stato
BATTISTA.

JANNUZZI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga di emanare o proporre provvedimenti che consentano l'accoglimento di domande di riammissione in servizio di sottufficiali dell'esercito dimissionari i quali, per la loro età, per le loro condizioni fisiche, per le loro capacità tecniche e per i loro requisiti morali siano in grado di servire utilmente il Paese specie se le dimissioni furono determinate da giustificati motivi e se si trovino ora privi di impiego nella vita civile (1442).

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione sopra trascritta si comunica che la riammissione in servizio proposta dall'onorevole senatore interrogante non è possibile sia perchè non prevista dalla vigente legislazione in materia,

sia perchè vi si oppongono insuperabili ragioni di carattere militare.

Infatti normalmente l'invio in congedo viene chiesto da quei sottufficiali che o non si sentono più portati, dopo qualche anno di servizio, per la carriera intrapresa, o sono indotti da particolari motivi di famiglia ad abbandonare il servizio alle armi, o, infine, hanno trovato o hanno in vista una migliore sistemazione nella vita civile.

Ciò posto, è evidente che l'Amministrazione — la quale, andando incontro ai desideri degli interessati, si priva di elementi per i quali ha inutilmente sopportato, per la preparazione e l'addestramento, ingenti oneri — non potrà mai ritenere opportuna l'emanazione di provvedimenti che consentano la riammissione in c.c. a domanda di quei sottufficiali che, avendo chiesto lo svincolo da un impegno volontariamente assunto, hanno dimostrato di non avere per la vita militare quell'attaccamento indispensabile a dare la necessaria garanzia di un ottimo servizio.

Tutto ciò a prescindere dal fatto che, nell'attuale momento, i provvedimenti richiesti sarebbero assolutamente inconciliabili con le operazioni di sfollamento dei quadri effettuate sia nell'Esercito che nella Marina e nella Aeronautica.

Il Ministro
PACCIARDI.

JANNUZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere per quali motivi nelle pubbliche gare relative agli appalti dei Monopoli di Stato non si adotti il sistema, già in vigore, del massimo e minimo di offerta, sistema rispondente a indisconoscibili criteri di moralità (1451).

RISPOSTA. — Nelle pubbliche gare indette dall'Amministrazione dei Monopoli per appalti di lavori, forniture ecc., viene normalmente adottato il sistema della scheda segreta contenente il ribasso minimo o il prezzo massimo per l'aggiudicazione degli appalti. Poichè in tal modo i concorrenti formulano la propria offerta in base a calcoli di loro convenienza, questo sistema non può che portare beneficio all'Amministrazione stessa, la quale ha così modo di avvantaggiarsi delle condizioni migliori che ciascun concorrente può offrire in

relazione a tutti gli elementi che nella sua azienda influenzano i costi di produzione (attrezzature, disponibilità di mezzi, possibilità di approvvigionamenti, organizzazione, ecc.).

Soltanto in qualche caso, per situazioni e necessità tecniche particolari o in relazione a speciali situazioni ambientali, è stata indetta la gara stabilendo con la scheda segreta il ribasso massimo, o il massimo e il minimo, o il ribasso libero.

È però da tener presente comunque che le gare sono indette a licitazione privata invitando ditte che godono la fiducia dell'Amministrazione.

Il Ministro
VANONI.

LANZARA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere le ragioni per le quali non si è ancora provveduto alla sistemazione della stazione ferroviaria di Nocera inferiore, compresa in un piano finanziario assieme a quelle di Salerno, Cava dei Tirreni e Battipaglia.

Mentre queste sono state da tempo convenientemente sistemate, per la Stazione di Nocera Inferiore, che è un importante centro ferroviario, nulla sinora si è fatto (1470).

RISPOSTA. — La stazione di Nocera Inferiore, che ha subito lievi danni per azioni belliche, è stata sistemata come era prima della guerra, e con tale sistemazione i relativi impianti possono fare fronte alle esigenze attuali e a quelle prevedibili per un prossimo futuro.

Sono in corso attualmente i lavori di ricostruzione di due campate della pensilina addossata al fabbricato viaggiatori che erano state danneggiate dall'eruzione del Vesuvio del 1944.

La situazione del bilancio ferroviario, che ha costretto a sospendere l'opera di ricostruzione e di ripristino della consistenza patrimoniale prebellica, non può, a maggiore ragione, consentire spese per ampliamenti o miglioramenti rispetto a tale consistenza.

Pertanto, pur riconoscendosi l'importanza del centro ferroviario di Nocera Inferiore, non riesce per ora possibile attuare altri provvedimenti per tale stazione.

Il Sottosegretario di Stato
BATTISTA.

1948-50 - DLVII SEDUTA

DISCUSSIONI

22 DICEMBRE 1950

LANZARA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere il motivo per il quale sulla linea Salerno-Mercato San Severino non è stato più ripristinato il servizio con automotrici termiche, più comodo per viaggiatori e più economico per l'Amministrazione (1471).

RISPOSTA. — La situazione delle automotrici è tuttora deficitaria tanto che si è ancora lontani dal potere istituire il servizio con tali mezzi su tutte le linee in cui sarebbe richiesto, anche limitandosi a quelle ove realmente e maggiormente se ne sentirebbe il bisogno sia per esigenze del pubblico sia per ragioni economiche.

Premesso ciò, è da far rilevare la diversa frequentazione che si verifica nei vari treni della linea Mercato San Severino-Salerno, che è minima per talune corse, ed invece è sensibile per quelle che svolgono prevalentemente il servizio degli operai, sì che per esse non sarebbe possibile contenere nelle automotrici la quantità dei viaggiatori. Pertanto si renderebbe necessario mantenere comunque in esercizio sulla linea in questione anche i treni effettuati con vetture e locomotive, il che verrebbe a ridurre sensibilmente il vantaggio economico che il servizio con automotrici dovrebbe dare.

Ad ogni modo si dà assicurazione all'onorevole interrogante che sarà tenuta in evidenza la richiesta per soddisfarla non appena la disponibilità dei mezzi lo consentirà.

Il Sottosegretario di Stato
BATTISTA.

LOCATELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non crede giusto e umano procedere alla approvazione del regolamento organico dell'ospedale di circolo « Carlo Mira » di Casorate Primo (Pavia), inviato il 12 aprile scorso, la cui approvazione è impazientemente attesa dai dipendenti di quella benemerita istituzione (1434).

RISPOSTA. — Il nuovo regolamento organico dell'ospedale « Carlo Mira » di Casorate Primo è stato sottoposto al prescritto parere dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ed è stato rimesso poi alla Prefettura di Pavia perchè fornisca alcuni chiarimenti.

Il Ministro
SCELBA.

LOCATELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non crede opportuno e urgente accettare e far eseguire il piano, presentato nell'interesse supremo della salute pubblica, da circa un anno, dal « Consorzio acqua potabile tra i comuni della provincia di Milano » (1454).

RISPOSTA. — Il piano per la costruzione di trenta acquedotti presentato dal Consorzio per l'acqua potabile ai comuni della provincia di Milano in un primo tempo importava una spesa di 700 milioni, poi è stato ridotto a circa 300 milioni per la provvista idrica ai centri ove più urgente è il fabbisogno. Data però ugualmente l'entità di tale spesa nella quale il Consorzio in parola ha chiesto il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, in confronto alle limitate disponibilità di bilancio, disponibilità con le quali si è dovuto anche provvedere all'accoglimento di altre urgenti richieste di lavori del Milanese, non comprese nel Consorzio, è stato possibile disporre per il corrente esercizio finanziario la concessione del contributo per un solo primo lotto dei lavori per la spesa di lire 30 milioni.

Negli esercizi futuri sarà nuovamente esaminata la possibilità di venire incontro anche alle necessità prospettate dal Consorzio di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

LUSSU. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se siano stati presi provvedimenti disciplinari a carico dei tre ufficiali che il 10 ottobre, a Bologna, all'uscita dal Palazzo di Giustizia, hanno aggredito un avvocato e tre giornalisti, e nel caso affermativo, quali. Per conoscere ancora se il Ministro abbia impartito disposizioni per evitare il ripetersi di tali fatti indegni dell'esercito repubblicano (1390).

RISPOSTA. — Nel pomeriggio del 9 ottobre u. s. si svolgeva presso il tribunale di Bologna un'udienza della causa Ministero Difesa - Giornale « l'Unità », originata da articoli diffamatori dell'Amministrazione militare pubblicati dal giornalista Folco Cecchini nell'edizione per l'Emilia de « l'Unità ».

L'avvocato Corrias, durante la sua arringa in difesa dell'articolista Cecchini, pronunciò le seguenti frasi:

1948-50 - DLVII SEDUTA

DISCUSSIONI

22 DICEMBRE 1950

« Il ministro Pacciardi ha creduto opportuno presentare una querela perchè è stato lesa il suo prestigio, ma nessuno degli ufficiali che dirigono i vari stabilimenti militari si è sentito in dovere di presentare una querela per quanto di lesivo poteva negli articoli essere contenuto nei suoi riguardi. Nessuna reazione vi è stata da parte dei singoli interessati.

« Io so che vi fu un principe italiano che sfidò a duello il comandante dell'Esercito francese perchè aveva diffamato i soldati italiani dicendo che erano dei vili. Non mi risulta però che nessun ufficiale interessato abbia sfidato a duello chi ha scritto gli articoli, e non mi riferisco solo al Cecchini, ma anche agli articoli del « Giornale dell'Emilia », che costituiscono vilipendio più che diffamazione, ed allora debbo giungere alla conclusione, e lo dico qui di fronte a tutti, che gli ufficiali italiani sono degli imbelli. Querelatemi, fate ciò che volete, ma io sono sicuro che nessuna sfida verrà fatta anche per questo ».

La mattina seguente, alle ore 11,30 il capitano di artiglieria in s.p.e. Emanuele Filiberto Giaccaglia, che aveva appreso, da testimoni all'udienza del giorno 9, le offese pronunciate dall'avvocato Corrias contro gli ufficiali italiani, affrontò nella piazza dei Tribunali il professionista e lo schiaffeggiò. Quindi il capitano Giaccaglia consegnò all'avvocato Corrias la propria carta di visita. Accompagnavano l'ufficiale, quali testimoni, i capitani Domenichelli e Rambaldi.

Non risulta, finora, che l'avvocato Corrias abbia accettato la sfida del capitano Giaccaglia. L'avvocato ha però presentato querela contro l'ufficiale al Procuratore della Repubblica di Bologna per percosse.

È attualmente in corso l'istruttoria aperta dalla Magistratura in dipendenza della predetta querela e non è da escludere che durante l'istruttoria stessa possano emergere elementi a carico dell'avvocato Corrias da determinare nei suoi confronti un intervento d'ufficio da parte della Magistratura.

Allo stato delle cose nessun provvedimento disciplinare può essere preso a carico dei capitani Giaccaglia, Domenichelli e Rambaldi in quanto, secondo i principi generali della procedura penale (art. 3 Codice procedura penale 3° e 4° comma) e secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'autorità

amministrativa ha l'obbligo di sospendere il giudizio disciplinare in attesa dell'esito del procedimento penale, in quanto tale esito può influire sul giudizio disciplinare.

Non appena sarà stato reso noto l'esito del procedimento penale, la posizione dei tre cennati ufficiali sarà esaminata sotto il profilo disciplinare per il caso emergano, nei confronti degli ufficiali stessi, responsabilità perseguibili in tale sede.

Per quanto concerne la seconda parte dell'interrogazione si conferma che nessuna particolare disposizione è necessario emanare per evitare il ripetersi di incidenti simili a quello che ha dato luogo all'interrogazione stessa, in quanto la condotta dei militari è già regolata per ogni circostanza dal Regolamento di disciplina.

Il Ministro
PACCIARDI.

MENGHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga necessario intervenire a che: 1° il pregevole mosaico dell'inondazione del Nilo, custodito durante la guerra nelle Terme di Roma e che ora corre pericolo di alienazione, sia restituito alla città di Palestrina, che da tempo memorabile l'ha posseduto; 2° venga decorosamente sistemato il museo archeologico locale (1477).

RISPOSTA. — Il Ministero ha, sin dall'ottobre 1949, formalmente dichiarato alle Autorità locali di Palestrina che il mosaico romano, rappresentante scene nilotiche e proveniente dalla zona archeologica del Tempio della Fortuna Primigenia, trasportato a Roma durante la guerra, sarà restituito alla sua sede originale. Tale dichiarazione è stata recentemente riconfermata al Sindaco di Palestrina.

Il mosaico, come è noto, è in corso di acquisto da parte dello Stato insieme ad altre opere del palazzo Barberini di Roma.

La restituzione a Palestrina non potrà però effettuarsi se non sarà risolto il problema della istituzione del Museo Archeologico, Museo che non potrà essere subito realizzato perchè, non esistendo nelle vicinanze della zona monumentale edifici adatti ad accoglierlo, si dovrà utilizzare una parte del palazzo baronale che, come è noto, è di proprietà privata e che ha subito gravi danni a causa della guerra.

Sono in corso pratiche per la realizzazione di tale proposito, che dovrà coronare l'opera di sistemazione e restauro del mirabile complesso archeologico del celebre Santuario romano intrapresa dal Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro
GONELLA.

MENGLI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui la benemerita categoria degli uscieri giudiziari è stata esclusa dal provvedimento che autorizza il pagamento di una integrazione di lavoro straordinario (1478).

RISPOSTA. — I nuovi fondi stanziati in bilancio con leggi 1° aprile 1950, n. 150, e 10 agosto 1950, n. 658, riguardano i compensi per lavoro straordinario da corrispondere ai soli magistrati e funzionari di cancelleria e segreteria in relazione al disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo presidenziale 13 maggio 1947, n. 400, che consente al detto personale di raggiungere il limite massimo di 60 ore mensili. La disposizione anzidetta non riguarda la misura dei compensi da corrispondere agli uscieri giudiziari, regolata dagli articoli 2 e 4 del decreto legislativo presidenziale 27 giu-

gno 1946, n. 19, che consente di attribuire la media unitaria mensile di 37 ore e mezza. Pertanto questo Ministero non poteva disporre la concessione di compensi integrativi al personale subalterno.

Tuttavia, nei casi di eccedenza di fondi dopo la liquidazione dei compensi massimi ai magistrati e funzionari, sono stati invitati i Capi delle Corti interessate ad erogare le somme residue a favore degli uscieri meritevoli.

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

MILILLO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Perché voglia cortesemente fornire: 1° l'elenco delle opere pubbliche compiute a cura dei Consorzi di Bonifica del Bradano e di Metaponto (Matera) dalla fine della guerra ad oggi e quello delle opere in corso, con l'indicazione dell'importo di ciascun lavoro e della relativa quota finanziata dallo Stato. 2° Copia dei conti consuntivi dei detti due Consorzi per lo stesso periodo di tempo (1206).

RISPOSTA. — A favore dei Consorzi di bonifica di Metaponto e della Valle del Bradano sono stati disposti dall'esercizio 1945 a quello corrente i seguenti finanziamenti:

	Importo opere	Contributo statale
CONSORZIO DI METAPONTO.		
1. Nuove opere (strade, dighe di sbarramento a scopo irriguo sull'Agri, sul Sinni e sul Bradano, sistemazione idraulica di corsi d'acqua, costruzione collettori) L	2.605 821.925	2'463 988 104
2. Riparazione danni bellici alle strade e agli argini dei canali e ricostruzione di ponticelli	37 783 482	37 783.482
3. Riparazione danni alluvionali alle strade, ai canali e ai manufatti	126 770 850	110 924 494
4. Manutenzione e lotta antimalarica	81 311 780	63 148.786
	2.851 688 037	2 675 844 866
CONSORZIO MEDIA VALLE BRADANO.		
1. Nuove opere (strade, ponti, diga di sbarramento sul Bradano a scopo irriguo borgo residenziale in demanio I.r.s.m., sistemazione idraulica corsi d'acqua) L	1.555 076 850	1 455.671 904
2. Riparazione danni bellici alle strade e agli argini dei canali, ricostruzione ponti distrutti	46 112 000	46 112 000
3. Riparazione dei danni alluvionali alle strade e ai canali	23 854 000	21 734 750
4. Manutenzione e lotta antimalarica	44 887 525	34.925.209
	1 669 930 375	1.558 443 863

Per quanto riguarda poi i consuntivi è da farsi presente che essi costituiscono atti interni delle Amministrazioni consorziali, di cui non è prevista l'esibizione al Ministero. Detti conti vengono approvati con apposite deliberazioni degli enti, pubblicate nell'albo consorziale, e sono poi sottoposti al visto di legittimità della Prefettura, ai sensi dell'articolo 63 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Trattandosi quindi di atti comunque estranei all'attività del Ministero, non si è nella condizione di poterli esibire.

Il Ministro
SEGNÌ.

MILILLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quale anno scolastico si prevede di espletare le nomine degli insegnanti medi vincitori dei concorsi banditi con decreto ministeriale 4 luglio 1947, e compresi nelle graduatorie ad esaurimento e se nelle nomine cui si procede di anno in anno viene osservato l'obbligo di riservare il 10 per cento dei posti agli invalidi di guerra (1445).

RISPOSTA. — Per molte graduatorie speciali ad esaurimento l'assunzione in ruolo di tutti i vincitori in esse inclusi è stata già completata. Così è avvenuto ad esempio per tutti i tipi di cattedre nelle scuole medie e per taluni tipi di cattedra degli istituti superiori.

Per altri tipi di cattedra di questi ultimi Istituti l'esaurimento della graduatoria non è stato completato, nè può esattamente prevedersi quando sia per esserlo, in quanto esso, com'è noto, è in funzione dei posti vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico nella misura di un quinto.

Nella specie, la variabile, e cioè il numero dei posti vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, non consente esatte previsioni. Si può soltanto, esemplificativamente, indicare che per le cattedre di storia, filosofia e pedagogia come per le cattedre di scienze naturali, di fronte alla limitatissima disponibilità di cattedre sta un gran numero di vincitori compresi nelle suddette graduatorie speciali ad esaurimento.

Conseguentemente, l'assorbimento è molto lento e si protrarrà per molti anni.

Quanto alla seconda richiesta dell'onorevole interrogante, sembra che il quesito debba essere risolto negativamente, data l'eccezionalità delle norme concernenti le graduatorie ad esaurimento previste per i concorsi banditi nel 1947.

La questione, comunque, sta per essere sottoposta all'esame di un'apposita Commissione.

Il Ministro
GONELLA.

MOMIGLIANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non credano che le disposizioni legislative concernenti il diritto alla pensione di guerra per i collaterali maggiorenni di caduti e di vittime civili della guerra non vadano interpretate ed applicate con criteri meno formalistici e con maggiore spirito di comprensione.

Mi riferisco a un caso particolare per dedurre una considerazione di portata più generale. La signorina Rimini di Torino, oggi quasi settantenne e inabile al lavoro, vissuta sempre a carico dell'unico fratello, deportato nel 1944 in Germania e ivi barbaramente eliminato nei forni crematori, si è vista denegata dal Ministero del tesoro la richiesta pensione perchè si è ritenuto che nel 1944 essa fosse abile al lavoro.

Mi permetto di domandare se gli uffici ministeriali addetti a queste pratiche abbiano già dimenticato il triste periodo delle persecuzioni razziali, quando gli israeliti in Italia — abili ed inabili al lavoro — erano tutti braccati dai segugi del fascismo, costretti a nascondersi o ad esulare e se non sia un'irrisone richiedere ad essi, proprio per tale periodo, la documentazione della loro inabilità al lavoro.

Domando, pertanto, che si diano istruzioni perchè in casi analoghi si tenga presente la tragica situazione in cui tutta una collettività ha vissuto negli anni della obbrobriosa persecuzione razziale e si applichino le disposizioni di legge con più umana interpretazione, rivedendo anche i casi di cui di tale particolare e tragica situazione non si è tenuto conto. (1466).

1948-50 - DLVII SEDUTA

DISCUSSIONI

22 DICEMBRE 1950

RISPOSTA. — Le disposizioni in vigore anteriormente alla legge n. 648, del 10 agosto 1950, e da questa confermate nell'articolo 77 per quanto riguarda il diritto a trattamento di pensione di guerra a favore dei collaterali maggiorenni, richiedono che questi siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per infermità ascrivibile alla 1ª categoria della tabella A, annessa alla legge medesima; tale inabilità deve essere in atto all'epoca del decesso, per causa di guerra, del militare o del civile.

La signorina Emma Rimini, sessantaduenne alla data nella quale il fratello, civile Daniele Ettore fu Federico, decedette in campo di internamento tedesco nel 1944, a seguito di presentazione di domanda per trattamento di pensione di guerra, venne sottoposta nel giugno 1949 ad accertamenti sanitari da parte della Commissione medica per le pensioni di guerra di Torino, la quale, pur constatando infermità in atto, complessivamente inabilitanti in modo assoluto a proficuo lavoro, espresse il parere che tale inabilitazione potesse risalire ad epoca anteriore di due anni, vale a dire al 1947. Conseguentemente, mancando la condizione voluta dalla legge della inabilità della richiedente, in modo assoluto, al lavoro alla data di morte del fratello, la domanda di pensione venne dichiarata non suscettibile di accoglimento e in data 21 luglio 1950 fu emesso il relativo decreto ministeriale, inviato al Comune di residenza per la notifica all'interessata.

Ho comunque disposto che la pratica sia ripresa in esame e si interpellì la superiore autorità sanitaria perchè, nella sua competenza tecnica, esprima parere atto a stabilire se le condizioni di inabilità assoluta al lavoro della signorina Rimini possono ritenersi sussistenti anche all'epoca della morte del fratello.

Dall'esito di tale giudizio, nel caso risulti positivo e semprechè ricorrano le condizioni volute dalla legge sulla circostanza del necessario e principale sostegno che il defunto civile rappresentasse per la collaterale, potrà derivare la possibilità di far luogo, in favore della richiedente, ad un provvedimento per trattamento di pensione di guerra.

I criteri che i servizi di liquidazione delle pensioni di guerra seguono nella interpretazione delle disposizioni di legge sono sempre, specie trattandosi di congiunti di caduti, improntati

alla maggiore larghezza e a considerazioni di carattere umanitario, tenendo conto delle particolari situazioni dei richiedenti. D'altra parte, pur adottando la maggiore benevolenza e comprensione, vi sono norme che non consentono di derogare dal loro tassativo contenuto e che pongono l'Amministrazione nella necessità di far luogo a provvedimenti di diniego su richieste di pensione di guerra.

Il Sottosegretario di Stato
CHIARAMELLO.

MONALDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se per non precludere la possibilità di prender parte ai concorsi magistrali e di scuole medie ad eventuali malati suscettibili di guarigione nel periodo intercorrente fra il bando di concorso e il suo completo espletamento (in media due anni) e per assicurare la piena validità fisica e funzionale e l'assenza di malattie tubercolari all'atto dell'assunzione in servizio, non reputi conveniente eliminare dai documenti di rito richiesti a corredo della domanda di partecipazione ai concorsi, il certificato medico, con riserva di accertamenti al momento dell'eventuale assunzione in servizio (1420).

RISPOSTA. — Si premette che la presentazione del certificato medico, a corredo della domanda di ammissione ai concorsi a cattedre, è richiesta da precise disposizioni, e cioè dal Regolamento approvato con regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, e, per le Scuole elementari, dal testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

Non si contesta che in qualche caso una malattia in atto, suscettibile di guarigione nel lasso di tempo occorrente per l'espletamento del concorso, possa precludere l'ammissione al concorso medesimo. Nè si contesta che in qualche altro caso possa verificarsi che l'ammissione al concorso incorra, nelle more dello espletamento, in malattia, affezione, mutilazione ecc. tali da impedire l'adempimento dei doveri d'ufficio.

Ma si tratta, tuttavia, di casi singoli che, nell'interesse generale dell'Amministrazione, non possono avere molta rilevanza.

Occorre, inoltre, tenere presente che, nel caso cui per ultimo si è accennato, l'Amministrazione ha già nelle leggi esistenti un mezzo idoneo di difesa. Infatti l'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, subordina la nomina al possesso del requisito di sana e robusta costituzione.

L'Amministrazione, quindi, può escludere dal concorso e può non nominare l'aspirante o l'eventuale vincitore che, nelle more del concorso, abbia perduto il requisito di cui trattasi.

È opportuno, infine, osservare che, escluso l'obbligo di produrre il certificato medico all'atto della presentazione della domanda, molti aspiranti sarebbero inevitabilmente indotti a chiedere l'ammissione al concorso anche se affetti in atto da malattie o da impedimenti fisici non suscettibili di guarigione. E, psicologicamente, la inevitabile esclusione dalla nomina, dopo avere sperato in una guarigione e dopo avere sostenuto l'onere, anche economico, della preparazione, peserebbe più che la rassegnazione alla impossibilità di partecipare al concorso.

Il Ministro
GONELLA.

MUSOLINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere il motivo per cui non vengono corrisposte ai profughi d'Africa della provincia di Reggio Calabria i sussidi alimentari arretrati la cui carenza rende ancora più grave la già grave situazione di tale categoria e se non ritenga doveroso disporre la puntuale corresponsione dei suddetti sussidi da parte degli organi responsabili (1413).

RISPOSTA. — Come è noto, la materia della assistenza in favore dei profughi è stata sostanzialmente disciplinata, con riordinamento e coordinamento delle disposizioni preesistenti, con decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, con il quale veniva, fra l'altro (art. 8) fissata al 31 maggio 1949 la cessazione dei sussidi in atto alla data della sua entrata in vigore.

In relazione agli oneri derivanti da detto decreto legislativo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio 1949-50 veniva iscritto uno

stanziamento di lire 700.000.000 destinato appunto all'assistenza ed al collocamento in Italia dei profughi nonché delle famiglie dei connazionali ancora residenti nell'Africa Italiana oltrechè all'assistenza di questi ultimi nostri connazionali in maggiore stato di bisogno.

Nel corso dell'esercizio finanziario veniva emanata la legge 1° agosto 1949, n. 453, con la quale venivano prorogati i termini nonché maggiorate le misure dei sussidi stabiliti dal citato decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, già modificato con la legge 1° marzo 1949, n. 51.

Con successiva legge 5 gennaio 1950, n. 1, i termini di assistenziabilità stabiliti dalla citata legge 1° agosto 1949, n. 453, venivano nuovamente prorogati, per ogni effetto, al 30 giugno 1950.

Il susseguirsi di tali disposizioni mutava radicalmente le premesse che erano servite di base per la previsione dello stanziamento occorrente per l'assistenza ai profughi d'Africa durante l'esercizio finanziario 1949-1950.

Per sopperire alle maggiori esigenze, in successione di tempo, venivano richieste al Ministero del tesoro due assegnazioni integrative per complessive lire 2.120.000.000; si sono ottenute delle assegnazioni effettive per un importo complessivo di lire 500.000.000 di cui lire 400.000.000 con la legge 28 luglio 1950, n. 568, e lire 100.000.000 con la legge 10 agosto 1950, n. 658.

L'impossibilità della immediata reperibilità e messa a disposizione dei fondi occorrenti per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla applicazione della legge 1° agosto 1949, n. 453, e della legge 5 gennaio 1950, n. 1, ha inevitabilmente turbata la regolarità dei pagamenti dei sussidi ai profughi dell'Africa; in piena collaborazione col Ministero dell'interno si è, tuttavia, fatto ugualmente fronte ai pagamenti dovuti mediante anticipazioni da parte delle Prefetture con prelevamento dai fondi delle proprie disponibilità e nei limiti da queste consentiti.

Ciò non ha impedito che in alcuni casi si fosse addirittura costretti a sospendere il pagamento dei sussidi per mancanza assoluta di disponibilità.

Appena ottenute le accennate integrazioni dello stanziamento originario di bilancio, è stato provveduto all'accreditamento dei fondi

relativi alle varie Prefetture al fine di assicurare la regolarizzazione del pagamento dei sussidi fino al 30 giugno 1950, salvo reintegro alle Prefetture stesse delle somme da esse anticipate.

Per quanto riguarda in particolare i profughi della provincia di Reggio Calabria, da accertamenti espliciti è risultato che essi furono regolarmente corrisposti fino a tutto il 30 aprile 1950; si ha ragione di ritenere che con le somme accreditate a quella Prefettura sui 500.000.000 assegnati dal Ministero del tesoro sia stato ormai provveduto al saldo di tutte le partite sospese fino alla citata data del 30 giugno 1950.

Analoghe difficoltà finanziarie si sono presentate per il corrente esercizio finanziario essendo stato il relativo fabbisogno per spese di assistenza calcolato nel presupposto della scadenza dei termini di ammissibilità al 30 giugno 1950.

Poichè detto termine è stato nuovamente prorogato, di fatto in attesa della relativa soluzione di diritto, a tutte le spese inerenti all'assistenza si è dovuto e si sta provvedendo con lo stanziamento di bilancio di lire 700 milioni, inadeguato alle maggiori esigenze. Ciò sta a giustificare qualche sospensione del pagamento dei sussidi che si è potuto finora verificare e si potrà verificare fino a copertura finanziaria del maggiore onere inerente a detta proroga.

Si assicura, comunque, che è stata ed è cura del Ministero dell'Africa italiana, in collaborazione con il Ministero dell'interno, di venire incontro quanto possibile alle esigenze dei profughi e di evitare ogni aggravio del disagio di cui tale categoria soffre.

Il Sottosegretario di Stato
BRUSASCA.

NACUCCHI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

1° se è a sua conoscenza che dal 16 agosto 1950 il personale dell'Acquedotto pugliese è in sciopero con compattezza sia alla sede di Bari che nei quattordici reparti periferici; e che in tanto sono garantiti ancora i servizi idrici e di fognatura in quanto il personale stesso ha voluto ancora una volta dimostrare

alto senso di comprensione, non bene apprezzato sino ad oggi dagli Organi superiori;

2° se è a sua conoscenza che la causa dell'agitazione va ricercata unicamente nel fatto che da quattro anni il personale si dibatti per la modifica dell'attuale Regolamento organico e giuridico che fu imposto nel 1941 con metodi antidemocratici e dittatoriali dall'Autorità del tempo, come ebbe a riconoscere il compianto onorevole Giuseppe Grassi che fu primo Presidente dell'Ente dopo il periodo di liberazione;

3° se è a sua conoscenza che la Commissione investita da S. E. Grassi per lo studio del nuovo Regolamento presentò nel dicembre 1947 le sue proposte che la nuova amministrazione dell'Ente, sino ad oggi, non ha voluto prendere in considerazione, procrastinando sempre i lavori conclusivi;

4° se è a sua conoscenza la continua decurtazione degli assegni accessori che viene fatta al personale dell'Ente in periodo non certo dei più floridi dell'economia domestica;

5° quali provvedimenti intende adottare per eliminare il grave disagio del personale e l'attuale stato di cose e per far tornare la serenità in una numerosa classe impiegatizia veramente benemerita (1330).

RISPOSTA. — Si risponde singolarmente alle domande dell'onorevole interrogante seguendo l'ordine della sua interrogazione:

1° Questo Ministero venne tempestivamente informato della agitazione iniziata il 16 agosto 1950 fra il personale dipendente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

Alla data della interrogazione dell'onorevole senatore Nacucchi e cioè il 4 settembre 1950, uno dei due Sindacati in cui è diviso il detto personale, aderendo alle premure telegrafiche, aveva deliberato di riprendere il lavoro. Lo sviluppo dell'agitazione poi è stato seguito con vigile attenzione.

È noto poi che i dipendenti dell'Acquedotto avendo avuto affidamento che sarebbe stato affrontato il complesso problema relativo alle loro aspirazioni economiche e di carriera, cessarono l'agitazione il 9 settembre. È utile precisare che al momento in cui il personale ha deciso di scioperare ha garantito spontanea-

mente di assolvere i servizi atti a mantenere la erogazione idrica nelle regioni servite.

2° Effettivamente in occasione del ritardo nella corresponsione della gratifica relativa al semestre gennaio-giugno 1950 (ritardo giustificato da necessità di istruttoria) la maggior parte del personale ha impostato la sua agitazione sulle rivendicazioni riguardanti il proprio stato giuridico ed economico per il personale impiegato e salariato, modifica dell'articolo 78 del Regolamento 23 maggio 1941, n. 2075, promozioni del personale impiegato e salariato, collocamenti a riposo sospesi, rivalutazione del trattamento di quiescenza e iscrizione all'I.N.P.S. del personale ammesso alla iscrizione, stato giuridico ed economico del personale non di ruolo, concorso ingegneri, parifica gerarchica, gratifica semestrale, assistenza medica al personale e assistenza ai figli dei dipendenti, case per i dipendenti.

Su dette rivendicazioni questo Ministero non ha mancato di richiamare la speciale attenzione dell'Ente.

Risulta che la Presidenza dell'Istituto ha riattivato lo studio di detti problemi, riportandoli in discussione nel Consiglio di amministrazione, e promuovendone il perfezionamento.

3° Non risulta che l'ex Presidente dell'Ente, onorevole prof. Giuseppe Grassi, abbia mai investito una Commissione dello studio del nuovo Regolamento; risulta invece un invito dello stesso Presidente al Sindacato fra i dipendenti dell'Ente a presentare delle proposte, nell'intento di concretare gli effettivi desiderata del personale.

4° Il trattamento economico dei dipendenti dell'Acquedotto corrisponde, con alcune maggiorazioni, a quello degli impiegati dello Stato. Tutte le disposizioni inerenti agli aumenti degli stipendi ed alle altre provvidenze di carattere economico, disposte a favore degli statali, sono state estese a favore del personale di che trattasi.

Risulta che, attualmente, nessuna competenza prevista per legge viene sottratta ai dipendenti dell'Acquedotto pugliese.

5° Per quanto precede, questo Ministero ritiene che i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, di imminente adozione, che andranno ad integrare le

provvidenze già fin qui disposte, costituiscano sufficienti elementi per assicurare la serenità del personale interessato.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

PASQUINI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Premesso che la legge 19 marzo 1950, n. 319, sull'esodo volontario del personale degli enti locali e dei segretari comunali e provinciali ha avuto fino ad oggi limitatissima applicazione a causa principalmente delle circostanze seguenti:

a) che un notevole numero di provvedimenti delle amministrazioni locali riguardanti la revisione e nuova formazione delle piante organiche del personale — recanti variazioni alle tabelle numeriche, riduzioni di posti e norme per la sistemazione degli avventizi — attendono da molti mesi di essere esaminati dalla Commissione centrale per la finanza locale, per cui le amministrazioni interessate, nelle more dell'approvazione delle nuove tabelle organiche, hanno soprasseduto dal deliberare la estensione a favore del proprio personale delle disposizioni della legge predetta;

b) che i segretari comunali e provinciali si sono finora astenuti dal richiedere volontariamente il collocamento a riposo, in vista che trovasi innanzi alla Camera un progetto di legge riguardante l'attribuzione a loro di un nuovo trattamento economico e di quiescenza ed in vista del preannunziato adeguamento delle pensioni, in conformità di quanto è stato praticato per i dipendenti statali;

premessi altresì che il 13 dicembre p. v. scade il breve termine utile (di solo sei mesi) entro il quale le amministrazioni locali hanno facoltà di estendere l'applicazione della legge ai propri dipendenti e che se anche il termine perentorio entro il quale i segretari comunali e provinciali — a differenza di quanto venne concesso ai dipendenti statali che godono di un periodo di un anno anziché di sei mesi — possano volontariamente abbandonare il servizio, beneficiando di un maggiore periodo utile agli effetti del trattamento di quiescenza;

chiedo di conoscere se il Governo non intenda sottoporre, con tutta urgenza, all'esame del Parlamento un disegno di legge per una

1948-50 - DLVII SEDUTA

DISCUSSIONI

22 DICEMBRE 1950

congrua proroga dei termini di cui agli articoli 1 e 4 della ricordata legge 19 luglio 1950, n. 319 (1488).

RISPOSTA. — Per la proroga dei termini fissati dalla legge 19 maggio 1950, n. 319, sul l'esodo volontario del personale degli enti locali e dei segretari comunali e provinciali è stata presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Turchi (n. 168).

Il Ministero manifesterà, quindi, il suo punto di vista in occasione dell'esame, da parte della prima Commissione della Camera in sede legislativa, della proposta di legge suddetta.

Il Ministro
SCELBA.

PISCITELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se, per caso, abbia notizia delle condizioni, assai peggio che indecorose, delle stazioni ferroviarie di Napoli centrale e di Napoli Porta Garibaldi, le quali, oltre tutte le altre deficienze, sono anche assolutamente prive di qualsiasi riparo che difenda, dal sole estivo o dalle intemperie invernali, i viaggiatori che hanno la disgrazia di arrivare in quella città o partire.

Per sapere inoltre se abbia sentito dire che Napoli è un certo sito non del tutto ignorato all'estero, come possibile mèta turistica e perciò, al solo scopo di non offendere il decoro d'Italia, potrebbe essere opportuno eliminare quella vergognosa condizione di cose, che dura da troppo tempo per essere messa a carico della guerra.

Se almeno questa considerazione riuscisse a svegliare villa Patrizi, per via indiretta la città di Napoli otterrebbe un briciolo di giustizia (1469).

RISPOSTA. — Attualmente nella stazione di Napoli centrale sono in funzione undici marciapiedi, dei quali sei sono coperti con pensiline in cemento armato, di recente costruzione, ed uno coperto da una pensilina in ferro esistente da prima della guerra.

Per quattro delle dette sei pensiline in cemento armato fra giorni verranno appaltati

i lavori per rivestire i pilastri con lastre di pietra e rifinire i soffitti con intonaci, e per completare l'illuminazione, per una spesa complessiva di circa 24 milioni.

Si farà seguito per analogo completamento delle altre due pensiline in cemento armato non appena vi saranno disponibilità di fondi.

La sistemazione dei marciapiedi e relative coperture si viene sviluppando gradatamente secondo un piano regolatore che prevede la ricostruzione dei marciapiedi in posizione definitiva.

È imminente l'inizio della ricostruzione in posizione definitiva di altri tre marciapiedi, essendosi potuta finanziare la relativa spesa.

Per quanto riguarda la stazione di Napoli porta Garibaldi si sta compilando il progetto per la costruzione della pensilina necessaria per ricoprire il marciapiede centrale da cui partono ed arrivano i treni della linea direttissima per Roma e le Calabrie.

Purtroppo fino ad ora lo sviluppo del programma dei lavori di cui sopra non ha potuto avere l'impulso desiderato per le note condizioni critiche del bilancio ferroviario. Comunque si assicura che le stazioni di Napoli vengono tenute ben presenti e che non appena ve ne sia la possibilità finanziaria il detto programma verrà sollecitamente espletato.

Il Sottosegretario di Stato
BATTISTA.

PRIOLO. — *Al Ministro dell'Africa italiana.* — Perchè voglia fornire spiegazioni in merito ai motivi che lo hanno determinato a sospendere l'erogazione dei sussidi ai profughi d'Africa della provincia di Reggio Calabria, determinando un legittimo risentimento fra i predetti, i quali vedono in tal modo aggravate le loro condizioni economiche (1388).

RISPOSTA. — Com'è noto, la materia della assistenza in favore dei profughi è stata sostanzialmente disciplinata, con riordinamento e coordinamento delle disposizioni preesistenti, con decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, con il quale veniva, fra l'altro (art. 8), fissata al 31 maggio 1949 la cessazione dei sussidi in atto alla data della sua entrata in vigore.

In relazione agli oneri derivanti da detto decreto legislativo, nello stato di previsione

1948-50 - DLVII SEDUTA

DISCUSSIONI

22 DICEMBRE 1950

della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio 1949-50 veniva iscritto uno stanziamento di lire 700.000.000 destinato appunto all'assistenza ed al collocamento in Italia dei profughi nonché delle famiglie dei connazionali ancora residenti nell'Africa italiana oltrechè all'assistenza di questi ultimi nostri connazionali in maggiore stato di bisogno.

Nel corso dell'esercizio finanziario veniva emanata la legge 1° agosto 1949, n. 453, con la quale venivano prorogati i termini nonché maggiorate le misure dei sussidi stabiliti dal citato decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, già modificato con legge 1° marzo 1949, n. 51.

Con successiva legge 5 gennaio 1950, n. 1, i termini di assistenzialità stabiliti dalla citata legge 1° agosto 1949, n. 453, venivano nuovamente prorogati, per ogni effetto, al 30 giugno 1950.

Il susseguirsi di tali disposizioni mutava radicalmente le premesse che erano servite di base per la previsione dello stanziamento occorrente per l'assistenza ai profughi d'Africa durante l'esercizio finanziario 1949-1950.

Per sopperire alle maggiori esigenze, in successione di tempo, venivano richieste al Ministero del tesoro due assegnazioni integrative per complessive lire 2.120.000.000; si sono ottenute delle assegnazioni effettive per un importo complessivo di lire 500.000.000 di cui lire 400.000.000 con la legge 28 luglio 1950, n. 568, e lire 100.000.000 con la legge 10 agosto 1950, n. 658.

L'impossibilità della immediata reperibilità e messa a disposizione dei fondi occorrenti per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge 1° agosto 1949, n. 453, e della legge 5 gennaio 1950, n. 1, ha inevitabilmente turbata la regolarità dei pagamenti dei sussidi ai profughi dell'Africa; in piena collaborazione col Ministero dell'interno si è, tuttavia, fatto ugualmente fronte ai pagamenti dovuti mediante anticipazioni da parte delle Prefetture con prelevamento dai fondi delle proprie disponibilità e nei limiti da queste consentiti.

Ciò non ha impedito che in alcuni casi si fosse addirittura costretti a sospendere il pagamento dei sussidi per mancanza assoluta di disponibilità.

Appena ottenute le accennate integrazioni dello stanziamento originario di bilancio, è stato provveduto all'accreditamento dei fondi relativi alle varie Prefetture al fine di assicurare la regolarizzazione del pagamento dei sussidi fino al 30 giugno 1950, salvo reintegro alle Prefetture stesse delle somme da esse anticipate.

Per quanto riguarda in particolare i profughi della provincia di Reggio Calabria, da accertamenti espliciti è risultato che essi furono regolarmente corrisposti fino a tutto il 30 aprile 1950; si ha ragione di ritenere che con le somme accreditate a quella Prefettura sui 500.000.000 assegnati dal Ministero del tesoro sia stato ormai provveduto al saldo di tutte le partite sospese fino alla citata data del 30 giugno 1950.

Analoghe difficoltà finanziarie si sono presentate per il corrente esercizio finanziario, essendo stato il relativo fabbisogno per spese di assistenza calcolato nel presupposto della scadenza dei termini di ammissibilità al 30 giugno 1950.

Poichè detto termine è stato nuovamente prorogato, di fatto in attesa della relativa soluzione di diritto, a tutte le spese inerenti all'assistenza si è dovuto e si sta provvedendo con lo stanziamento di bilancio di lire 700 milioni inadeguato alle maggiori esigenze. Ciò sta a giustificare qualche sospensione del pagamento dei sussidi che si è potuto finora verificare e si potrà verificare fino a copertura finanziaria del maggiore onere inerente a detta proroga.

Si assicura, comunque, che è stata ed è cura del Ministero dell'Africa italiana, in collaborazione con il Ministero dell'interno, di venire incontro quanto possibile alle esigenze dei profughi e di evitare ogni aggravio del disagio di cui tale categoria soffre.

Il Sottosegretario di Stato
BRUSASCA.

RICCI Federico (BARBARESCHI, BOERI, BOGGIANO PICO, BO, VARALDO e CAPPÀ). — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere per quali motivi la stazione passeggeri di Genova-Brignole viene lasciata senza tettoie, lungo i binari particolarmente in corrispondenza dei sottopassaggi, sicchè quando piove o nevic

1948-50 - DLVII SEDUTA

DISCUSSIONI

22 DICEMBRE 1950

le scale divengono quasi impraticabili e i sottopassaggi rischiano di essere inondati (1435).

RISPOSTA. — La mancanza di pensiline a protezione dei marciapiedi intermedi della stazione di Brignole è stata ritardata dalla nota deficienza di fondi che ha costretto a sospendere dovunque l'opera della ricostruzione.

Tenuto presente che, come segnalatomi dalle SS. VV. On., gli inconvenienti cui dà luogo tale mancanza sono veramente gravi, ho disposto che mi venga presentata proposta per coprire intanto i vani di accesso ai sottopassaggi, salvo fare seguito con i completamenti delle coperture, appena si abbia una qualche maggiore disponibilità.

Il Ministro
D'ARAGONA.

ROMITA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere a quale punto trovasi la pratica inerente alla sistemazione a ruolo del personale straordinario delle Ferrovie dello Stato, sistemazione che, per principio di equità e di giustizia e nell'interesse stesso dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, è di somma urgenza (1484).

RISPOSTA. — La sistemazione a ruolo del personale straordinario sta formando oggetto di accurato esame da parte dell'Amministrazione ferroviaria e quanto prima sarà provveduto a sottoporre agli Organi competenti l'apposito disegno di legge.

Il Ministro
D'ARAGONA.

TARTUFOLI (VARRIALE ed altri undici senatori). — *Al Ministro della difesa.* — In questo periodo l'Amministrazione militare, attraverso la Direzione di Commissariato militare, sta provvedendo ad acquisire la fornitura di berretti di panno, rigidi, da carabinieri. La fornitura non è stata assegnata, come consuetudine, ai capi-operai delle Forze armate, con i quali vigono particolari tariffe, ma a ditte private, con una spesa che viene asserita maggiore, a carico dell'Amministrazione militare.

Si interroga quindi l'onorevole S. V. per conoscere se è noto che, ad esempio, nella Direzione Commissariato militare di Napoli, sia stata assegnata una commissione di 18.000 berretti alla ditta Marchi di Roma, ed altra commissione di 6.000 berretti alla ditta Picca, pure di Roma, al prezzo medio unitario di lire 590, mentre è noto che, in base alle vigenti tariffe l'Amministrazione militare corrisponde ai capi-sarti per la confezione dei berretti lire 150 e che l'Amministrazione stessa spenderebbe per la materia prima e gli accessori altre lire 240, cioè un costo per berretto di lire 390 in questo caso, contro le lire 590 riconosciute alle ditte di cui sopra.

L'economia di lire 200 a berretto, moltiplicata per le centomila unità che sembrano siano state commissionate, avrebbe portato ad un risparmio di 20 milioni.

Si interroga anche per sapere se è a conoscenza del Ministro che a questo onere si aggiunge anche quello del trasporto a carico dell'Amministrazione militare per le consegne alle sedi delle legioni, mentre l'ordinativo ai capi-operai avrebbe escluso questo onere.

Chiedesi inoltre se l'affermazione fatta dalla Amministrazione militare che si è scelta questa procedura per eliminare inconvenienti di varia natura manifestatisi per il passato allorché la confezione era affidata ai capi-sarto, non debba, come naturale e di diritto, essere semplificata per poter mettere in grado le rappresentanze delle categorie dei capi-operai delle Forze armate, di poter adottare un impegno valevole ad eliminare gli inconvenienti stessi, una volta indicati, e ciò nell'interesse, non soltanto della categoria di cui trattasi, ma del Ministero della difesa (1436).

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione sopra trascritta, si comunica quanto appresso.

In base alle disposizioni allora vigenti sulla riserva del sesto delle forniture e lavorazioni per le Amministrazioni dello Stato in favore delle industrie centro-meridionali ed insulari, in data 22 aprile 1950, presso la Direzione di Commissariato militare di Napoli, fu esperita una regolare gara a licitazione privata per l'aggiudicazione della confezione di complessivi 30.000 berretti rigidi per carabinieri, di cui

15.000 di panno kaki e 15.000 di panno turchino.

In detta gara, alla quale vennero invitati tutti i berrettifici del centro-sud e delle isole, idonei e regolarmente iscritti nell'albo dei fornitori di questa Amministrazione, fu possibile aggiudicare soltanto 24.000 dei cennati 30.000 berretti, e precisamente:

n. 9.000 berretti di panno turchino, a lire 584 cadauno, e n. 9.000 berretti di panno kaki, a lire 594 cadauno, alla ditta Marchi Gastone di Roma,

n. 3.000 berretti di panno turchino, a lire 613 cadauno, e n. 3.000 berretti di panno kaki, a lire 647 cadauno, alla ditta Picca Evaristo di Roma.

La confezione dei rimanenti 6.000 berretti non venne aggiudicata, in quanto l'altra ditta concorrente (la ditta Sgambati di Napoli) aveva richiesto il prezzo di lire 698 per i berretti di panno turchino e di lire 748 per quelli di panno kaki, rispetto al prezzo unico di scheda segreta, fissato in lire 670.

Nella valutazione del prezzo da porre a base della gara, era stato tenuto conto dei seguenti elementi (per confezione accurata e con accessori di capitolato):

costo della confezione (previsto il tempo di un'ora e 45') L. 300

Accessori:

tela sacchetti arnesi f. u.	25
visiera di cuoio	100
soggolo di cuoio	40
fascia di alluda	55
cerchietto filo acciaio	8
rinforzi di fibra	60
ovatta	5
refe	8
rombo di celluloido	5
stecca di acciaio	5

— 311

Aggiunta 10 per cento oneri fiscali, spese generali, utili ecc. 61

L. 672

==

Da quanto precede si rileva che il costo dei soli accessori era di lire 311 e non di lire 240 per materia prima ed accessori, come l'onorevole interrogante ritiene.

Considerato che nella gara venne realizzato il prezzo medio di lire 599,20 per berretto e tenuto conto del prezzo degli accessori nonchè degli oneri fiscali, il costo effettivo di confezione fu di lire 225 circa.

Al riguardo, occorre mettere in evidenza che nessun raffronto può essere stabilito con la tariffa di lire 150 prevista per i capi-sarti legionari, in quanto essa è inadeguata e superata. Anche recentemente, infatti, la Legione carabinieri di Genova, in sede di accertamenti per stabilire il costo della confezione di berretti rigidi, ha ricevuto la richiesta di un compenso medio di lire 260 da parte di ditte locali e di lire 250 dal proprio capo-sarto.

Detta tariffa non è stata aggiornata, in quanto si era ritenuto, come si ritiene, di escludere i capi-sarti dalla confezione dei berretti.

Si soggiunge che l'opportunità di affidare a ditte private specializzate (berrettifici), anziché ai capi-sarti legionari, la confezione dei berretti, è stata suggerita dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il quale, fin dall'agosto 1949, segnalò che non è il caso di continuare ad affidare ai capi-sarti legionari le commesse di confezione di berretti, dato che in pratica - essendo il berretto un capo di corredo che richiede mano d'opera specializzata e particolare perizia nella costruzione - si verificava il fatto che molti capi-sarti soddisfacevano le richieste rivolgendosi a ditte non specializzate e quindi con scarsa competenza, facendo incidere sui prezzi delle relative tariffe (invero esigui) anche la percentuale di mediazione, con conseguenze facilmente immaginabili sulla bontà del manufatto.

Nè si ritiene sia il caso di rivedere la procedura attualmente seguita, come suggerito dall'onorevole interrogante, al fine di adottare un impegno valevole ad eliminare i cennati inconvenienti per consentire che la confezione dei berretti venga affidata nuovamente ai capi-sarto, dato che l'allestimento dei berretti a cura di ditte specializzate è stato disposto allo scopo di ottenere:

accurata ed idonea confezione;

uniformità assolutamente indispensabile nella foggia del berretto;

1948-50 - DLVII SEDUTA

DISCUSSIONI

22 DICEMBRE 1950

che il collaudo venga effettuato da ufficiali tecnici periti controllori e non da ufficiali dell'Arma dei carabinieri, non tecnici;

la possibilità di controllo da parte della Commissione centrale per i collaudi in appello, per le partite rifiutate in prima istanza.

In sintesi, la lavorazione dei berretti rigidi non può essere affidata ai capi-sarto, perchè la pratica ha dimostrato che essi non possiedono la necessaria specializzazione per confezionare a regola d'arte tale effetto di corredo, il quale non fa parte della attività comune di sartoria.

Si osserva, infine, che affidando la fornitura dei berretti a ditte specializzate non si incontra alcun maggior onere, in quanto la spesa per la spedizione dei berretti confezionati viene compensata dal risparmio delle spese relative al rifornimento delle materie prime ai capi-sarti legionari, che veniva effettuato a carico della Amministrazione.

Tali le ragioni che hanno consigliato questa Amministrazione ad affidare, nei modi di legge, a ditte private la fornitura in argomento e non può davvero disconoscersi il fondamento di esse.

Il Ministro
PACCIARDI.

TIGNINO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali sono le ragioni per le quali ai maestri iscritti nei ruoli speciali transitori l'indennità di studio viene corrisposta in ragione di lire 3.000 mensili, e non lire 4.500, e quella di lavoro straordinario in ragione di lire 450, e non lire 750.

Per conoscere inoltre se non creda opportuno — con apposita proposta di legge — di favorire il graduale e sollecito passaggio di tali maestri nei ruoli organici degli insegnanti elementari, fino ad esaurimento dei ruoli tran-

sitori, onde evitare una situazione di disagio morale e materiale che non consente agli interessati di lavorare con la necessaria tranquillità.

Infatti essi non hanno una sede stabile, il loro stato giuridico è incerto e la loro carriera è limitata ai soli gradi XII e XI (articoli 14 e 15 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127) (1459).

RISPOSTA. — I motivi per i quali ai maestri del ruolo speciale transitorio vengono corrisposti l'indennità di studio ed il compenso per lavoro straordinario in misura diversa ed inferiore a quella dei maestri del ruolo organico, deriva dalla stessa dizione delle norme che prevedono la corresponsione di tali indennità.

Infatti, la legge n. 5 del 7 gennaio 1949 parla della corresponsione dell'indennità di studio nella misura di lire 4.500 e della indennità di lavoro straordinario nella misura di lire 750 mensili ai maestri del « ruolo organico »; mentre fissa le stesse indennità in misura ridotta per i maestri « non di ruolo organico », alla quale categoria non v'ha dubbio che appartengono i maestri dei ruoli speciali transitori.

Circa la seconda parte dell'interrogazione, si informa l'onorevole interrogante che la possibilità del graduale passaggio degli insegnanti del ruolo speciale transitorio ai ruoli organici è stata già considerata in sede di proposta di ratifica con emendamento del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127. L'emendamento è stato presentato dalla onorevole Titomanlio e la proposta di ratifica è in corso di discussione alla Camera.

Il Ministro
GONELLA.

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti.